754

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	3
Giunta per le autorizzazioni	»	4
Commissioni riunite (I Camera e 1ª Senato)	»	7
Commissioni riunite (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	8
Commissioni riunite (VII e XI)	»	10
Commissioni riunite (VIII e X)	»	22
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	32
Giustizia (II)	»	37
Affari esteri e comunitari (III)	»	50
Difesa (IV)	»	61
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	62
Finanze (VI)	»	69

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 84.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-UDC: Misto-UDC: Misto-UDC:

Cultura, scienza e istruzione (VII)	Pag.	81
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	89
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	99
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	120
Affari sociali (XII)	»	131
Agricoltura (XIII)	»	139
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI-		
SMO FISCALE	»	161
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	162
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche		
STRANIERE	»	173
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-		
BLICA	»	175
Commissione parlamentare di controllo sulle attività		
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	176
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il-	"	170
LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI		
AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	177
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di		
ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ		
SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	179
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e	"	117
DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE		
ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI		
POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN		
RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E		
DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT-		
TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U-		
RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI		
NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE		
ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	180
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del		100
MILITARE EMANUELE SCIERI	»	183
INDICE GENERALE	Pag.	184

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento	
penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc.	
IV-ter, n. 17) (Seguito dell'esame e rinvio)	4
AVVERTENZA	6

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.40.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 gennaio 2017.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che la relatrice ha illustrato la propria relazione e si è riservata di presentare oggi una proposta. Ritiene peraltro opportuno che i gruppi esprimano il proprio orientamento sul merito della questione e che la relatrice presenti la sua proposta all'esito del dibattito.

Daniele FARINA (SI-SEL) fa presente di avere auspicato che la vicenda avesse un esito diverso e che si potesse raggiungere una soluzione stragiudiziale. Si domanda, quindi se sussistano ancora delle possibilità di una soluzione bonaria perché, in tal caso, il buon senso suggerirebbe di attendere ancora qualche giorno, anche tenuto conto del fatto che la prossima udienza del processo penale a carico dell'interessata si terrà nel prossimo mese di aprile.

Walter VERINI (PD) dichiara che il gruppo del PD ha esaminato attentamente la questione, elaborando un orientamento che sarà compiutamente illustrato nel momento in cui la Giunta si appresterà a deliberare. Per ora si limita ad osservare come vi sia un nesso obiettivo tra le dichiarazioni extra moenia dell'interessata ed il contenuto di suoi atti parlamentari tipici, che sono relativi alle stesse problematiche, questioni e persone. Occorre, tuttavia, una discussione che vada oltre le logiche di partito, volta a ricercare un adeguato bilanciamento tra la tutela delle prerogative parlamentari e quella dei diritti dei cittadini.

Osserva come la relatrice si sia adoperata e si stia tuttora adoperando con grande impegno per favorire il raggiungimento di una auspicabile soluzione stragiudiziale, precisando come risulti che quest'ultima abbia ancora delle possibilità di concretizzarsi. Parlando a nome del

gruppo del PD, pertanto, ritiene che sia opportuno aspettare ancora una settimana prima di procedere ad una eventuale deliberazione, al fine di concedere alle parti un'ultima possibilità di conciliarsi.

Paola CARINELLI (M5S) chiarisce come la relatrice abbia illustrato la propria relazione non nella precedente seduta ma in quella ancora anteriore e come, pertanto, vi sia stato tutto il tempo per intervenire e discutere in Giunta. Inoltre, la questione è all'ordine del giorno dal mese di aprile del 2016 e si è proceduto di rinvio in rinvio in pendenza di un tentativo di conciliazione che non ha prodotto risultati. Ritiene che le parti abbiano avuto fin troppo tempo per discutere i termini di una eventuale mediazione e che procedere immediatamente alla deliberazione sia l'unico modo per riaffermare la dignità della Giunta ed anche il rispetto per quest'organo parlamentare.

Comprende i profili di delicatezza della questione, forse in parte derivanti dall'appartenenza dell'interessata allo stesso gruppo della relatrice. Ritiene, tuttavia, che la relatrice, ove si sentisse in difficoltà, potrebbe valutare l'opportunità di rinunciare all'esercizio delle sue funzioni, in modo da consentire al presidente di nominare un nuovo relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ribadisce di ritenere opportuno che oggi tutti i gruppi esprimano il proprio orientamento sul merito della questione d'insindacabilità anziché sulla questione *a latere* del tentativo di conciliazione. Così ha fatto il gruppo del PD, sostenendo la tesi della corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni *extra moenia* ed atti parlamentari tipici.

Intervenendo a titolo personale, osserva come questa tesi debba essere sempre sostenuta con molta cautela, per evitare di discostarsi dalla linea di coerenza dell'orientamento della Giunta, anche ai fini di una sua uniforme applicazione a tutti i deputati interessati. Infatti, in numerose occasioni la Giunta ha avuto modo di

affermare che il nesso funzionale viene comunque meno quando i toni e le espressioni usati superino un certo limite.

Ritiene che un ulteriore rinvio di una settimana non creerebbe alcun pregiudizio, atteso che la prossima udienza del processo penale si terrà nel prossimo mese di aprile, purché sia chiaro che deve trattarsi di un ulteriore, ultimo e decisivo rinvio.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, pur comprendendo le perplessità e talune inquietudini suscitate dal tempo trascorso, sottolinea come l'argomento dell'appartenenza dell'interessata al suo stesso gruppo sia inconferente. Precisa, inoltre, di non avere intenzione di rinunciare al suo incarico di relatrice, in considerazione dell'impegno profuso ed avendo già predisposto la proposta da presentare alla Giunta, e neanche di desistere dal portare a termine l'incarico, conferitole dal presidente, di favorire la conciliazione delle parti. Evidenzia, quindi, i profili di grande delicatezza e complessità del merito della questione, nonché le ulteriori ragioni che le fanno ritenere che valga la pena di continuare sino alla fine nel tentativo di trovare una soluzione bonaria.

Assicura, infine, che ove non si dovesse riuscire a raggiungere l'auspicata soluzione stragiudiziale, presenterà una proposta del tutto conforme agli orientamenti espressi dalla Giunta. Non ritiene, peraltro, opportuno presentare la proposta finché siano in corso le attività volte a favorire la conciliazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente di aver ascoltato analoghe argomentazioni ogni volta che le sedute della Giunta, relative alla questione di insindacabilità in oggetto, sono state rinviate. Con il risultato che la Giunta, dopo quasi un anno, ancora non ha deliberato. Ritiene che la proposta della relatrice dovrebbe essere illustrata e posta in votazione oggi stesso.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, pur trattandosi di un potere che il presidente

della Giunta potrebbe esercitare in autonomia, ritiene che si possa mettere ai voti il rinvio della seduta della Giunta alla prossima settimana.

Paola CARINELLI (M5S) e Vittorio FERRARESI (M5S) si oppongono, ritenendo che invece debba essere messa ai voti la proposta della relatrice.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, apprezzate le circostanze, rilevata la contrarietà del gruppo M5S e l'orientamento favorevole degli altri gruppi presenti, dispone il rinvio dell'esame alla seduta che sarà

convocata per la prossima settimana, con l'intesa che la Giunta concluderà l'esame della questione d'insindacabilità in titolo entro e non oltre quella data.

La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

I	(Affari	costituzionali,	della	Presidenza	del	Consiglio	e	interni)
della Camera dei deputati								

- e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
- e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del ministro dell'interno, Marco Minniti, sulle linee programmatiche.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi,	
sulle prospettive dell'integrazione europea nell'anno del 60° anniversario dei Trattati di	
Roma (Svolgimento e conclusione)	8

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della 14ª Commissione del Senato della Repubblica Vannino CHITI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Vannino CHITI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla *web-tv* e su *youtube*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi, sulle prospettive dell'integrazione europea nell'anno del 60° anniversario dei Trattati di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Vannino CHITI, *presidente*, introduce l'audizione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro GOZI, rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Roberto COCIANCICH (PD), il deputato Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC), i senatori Andrea CIOFFI (M5S), Emilio FLORIS (Fi-PdL XVII), Pietro LIUZZI (CoR), Maria Cecilia GUERRA (PD) ed il Presidente Vannino CHITI.

Segue la replica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro GOZI. Vannino CHITI, *presidente*, dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

10

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

ATTI DEL GOVERNO

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice per la VII Commissione, premette che lo schema di decreto legislativo di cui oggi si avvia l'esame recepisce la delega prevista dalla legge 107/2015, in materia di nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Sottolinea che il nuovo sistema è profondamente diverso da quello, anzi da tutti quelli vigenti, anche se si può pensare che ne costituisca una naturale evoluzione motivata dalle esperienze e dalle riflessioni degli ultimi decenni. Si tratta però di un vero ribaltamento di paradigma: la selezione dei candidati docenti avverrà prima e non dopo la specifica formazione professionale iniziale. In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 107 ha disposto l'accesso ai ruoli attraverso concorso pubblico nazionale dopo la laurea magistrale o diploma di secondo livello, prevedendo che, al superamento del concorso, si avvii un contratto triennale di formazione e tirocinio retribuito, attraverso cui si raggiungerà un'adeguata formazione, disciplinare e professionale, improntata – come obiettivo di lungo termine - anche al continuo aggiornamento disciplinare e didattico e alla costante sperimentazione e innovazione metodologica, maturando progressivamente le competenze necessarie alla funzione docente. La conclusione positiva di questo percorso determina l'attivazione del rapporto a tempo indeterminato. Si intende, quindi, sostituire il sistema vigente, che richiede, dopo la laurea magistrale, il conseguimento dell'abilitazione e, successivamente, il superamento di un concorso per entrare di ruolo.

Evidenzia che il nuovo sistema ha l'obiettivo di attrarre e preparare alla professione docente persone giovani e competenti nelle loro discipline, anche grazie all'eliminazione delle cause che hanno determinato il fenomeno dei lunghi periodi di precariato pre-ruolo che risiedono nell'aver tenuto rigidamente separate le fasi della formazione iniziale e dell'accesso al ruolo che, d'ora in avanti, saranno indissolubilmente e strutturalmente in relazione non solo in termini organizzativi, ma anche progettuali. La delega in parola, infatti, disciplina, per la prima volta, la collaborazione paritetica e la coprogettazione tra scuola e università, ovvero istituzioni AFAM, nell'ambito della formazione iniziale e della valutazione, nel corso e a conclusione del triennio, del possesso delle necessarie competenze professionali e attitudini personali da parte degli aspiranti docenti. Si tratta di una sfida innovativa per i soggetti coinvolti, poiché la posta in gioco è di costruire un percorso che conduca alla conoscenza e all'esercizio della didattica generale e della metodologia didattica della propria disciplina, oltre che all'adeguata acquisizione di conoscenze e di competenze docimologiche, psicologiche, antropologiche, relazionali, organizzative, progettuali, digitali che ogni docente avrà modo di spendere nell'esperienza reale del complesso universo scolastico.

Specifica che nell'illustrare lo schema, si soffermerà sugli aspetti principali, rinviando, per ogni approfondimento, alla documentazione predisposta dagli uffici. Avverte che durante l'esame dovrà essere chiarito qualche passaggio, a partire dalla definizione dell'anno nel quale sarà ema-

nato il primo bando di concorso e dell'anno a partire dal quale il nuovo sistema diventerà l'unico per l'accesso ai ruoli nella scuola secondaria.

Sottolinea che l'intervento riguarda sia i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado che gli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria di secondo grado e sia i posti comuni che i posti di sostegno. Il concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, è indetto su base regionale o interregionale; il percorso triennale destinato ai vincitori del concorso è di tirocinio e formazione iniziale ed è differenziato fra posti comuni e di sostegno: l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato è stabilito previo superamento di valutazioni intermedie e finali del percorso formativo. Il concorso è bandito ogni due anni, sul numero di posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel secondo e terzo degli anni scolastici che compongono il percorso di formazione iniziale e tirocinio. Il bando prevede contingenti separati, per ciascuna regione, per posti comuni, posti comuni di insegnante tecnico-pratico, posti di sostegno. Ogni candidato può concorrere in una sola regione. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un regolamento definirà, fra l'altro, i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, i programmi delle prove di esame, i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli, i punteggi da assegnare, la composizione della commissione di valutazione finale e i criteri di valutazione per l'accesso al ruolo. Con il medesimo regolamento si prevede anche la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione « dei programmi » e delle tracce delle prove di esame del concorso. Al riguardo, segnala che dovrà essere chiarito se la definizione dei programmi delle prove di esame sia affidata al regolamento. ovvero debba essere definita dalla commissione nazionale di esperti. Inoltre, prevedere che la stessa commissione e, più in generale, che tutta la disciplina concorsuale siano definite con il regolamento implicherebbe, per ogni necessità di modifica, ripassare per il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

Sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal regolamento, l'USR nomina, per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso, una commissione giudicatrice, che è unica per posti comuni e di sostegno. Al riguardo, andrà chiarito se, nel caso di bando riguardante più classi di concorso raggruppate in ambiti disciplinari, debba essere nominata una commissione per ogni classe. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici e della commissione nazionale di esperti sono quantificati a decorrere dal 2018. Da ciò si dedurrebbe che l'avvio della prima procedura concorsuale secondo il nuovo sistema sia previsto per il 2018, pur non essendo le indicazioni del testo concordanti su questo. Per la gestione delle procedure concorsuali, anche al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti e le classi disciplinari di titolarità dei docenti, è previsto altresì il riordino e l'aggiornamento periodico delle classi di concorso. Inoltre, è prevista l'organizzazione di specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio, volte a consentire l'insegnamento anche in classi disciplinari affini o di modificare la classe disciplinare di titolarità, nell'ambito dei limiti previsti dalla mobilità professionale e in coordinamento con la formazione continua. Tale disposizione potrà essere utilizzata anche da chi vorrà transitare dal posto di sostegno al posto comune. Requisito per la partecipazione al concorso è, per i posti comuni di personale docente, il possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure del diploma accademico di II livello, coerente con la classe di concorso. Per i posti comuni di insegnante tecnico-pratico è richiesto il possesso della laurea, oppure del diploma accademico di I livello, sempre coerente con la classe di concorso. Per i posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di studio previsto per i posti comuni di personale docente o di insegnante tecnico-pratico, in relazione alla classe di concorso per la quale il candidato presenta domanda di partecipazione. Per tutte le tipologie di posto,

inoltre, è richiesto il possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici che il comma 181 lettera b) punto 2.1 della legge 107 ha individuato nell'ambito delle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche. Ricorda che tali crediti sono conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi, pertanto lo studente aspirante docente potrà ottenerli nel corso della laurea triennale o del diploma di I livello ovvero nel corso della laurea magistrale o del diploma di II livello, ovvero come crediti aggiuntivi nel corso degli studi o al termine di essi. A tale proposito – e allo scopo di non determinare un aggravio del percorso di studi – lo schema dispone che con decreto ministeriale si possa intervenire sulle classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di I e II livello. Nel caso si tratti di crediti aggiuntivi inseriti nel piano di studi, sarebbe necessario disporre una norma che «tuteli» gli studenti - e conseguentemente i corsi di laurea - rispetto alle conseguenze di una inevitabile impossibilità a mantenere la regolarità degli studi. Questi 24 crediti che molto interesse hanno destato nel mondo accademico - costituiscono la parte iniziale di un unico percorso verticale, coerente ed organico, che prosegue nel triennio successivo: si tratta di un curriculum verticale nel corso del quale, in successivi momenti di formazione, si declineranno in senso pedagogico e didattico i contenuti disciplinari appresi durante gli studi universitari o accademici e matureranno le competenze specifiche che qualificano professionalmente il mestiere dei docenti. Pertanto, il dettaglio dei ventiquattro crediti formativi universitari, in termini dei settori scientifico-disciplinari in cui potranno/dovranno essere maturati, dovrà essere coerente con i successivi settantacinque crediti formativi per i posti comuni e i novanta per i posti di sostegno, nonché con tutta l'attività formativa prevista per il triennio. Una coerenza che potrà realizzarsi solo dopo aver individuato gli obiettivi formativi e le competenze da acquisire del complessivo curriculum verticale, senza dimenticare la necessità di un'ulteriore coerenza con i percorsi della formazione in servizio, per l'aggiornamento delle competenze personali e dei risultati della ricerca educativa come funzione imprescindibile della professione docente nella scuola delle competenze.

Rispetto al testo della delega, lo schema specifica che almeno sei dei ventiquattro crediti devono essere conseguiti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. Tra i requisiti sono altresì previsti l'attestazione di competenze linguistiche corrispondenti almeno al livello B2, nonché competenze informatiche e telematiche. Il concorso consiste in due prove scritte a carattere nazionale e una prova orale. Per i soli candidati che concorrono per i posti di sostegno è prevista un'ulteriore prova scritta a carattere nazionale. In particolare, la prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze in una specifica disciplina, scelta dal candidato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è effettuata nella lingua prescelta. La seconda prova scritta - a cui accedono i candidati che hanno superato positivamente la prima - ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova scritta consente l'accesso alla prova orale, che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base. La prova scritta aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze nella pedagogia speciale, nella didattica per l'inclusione scolastica e nelle relative metodologie. La graduatoria di merito comprende, per ciascuna sede concorsuale e per ciascuna classe di concorso, solo i candidati che hanno superato tutte le prove d'esame. Per i posti comuni, essa è formata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle tre prove, nonché nella valutazione dei titoli, mentre, per i posti di sostegno, per il 70 per cento, si tiene conto del punteggio riportato nella prova scritta aggiuntiva e, per il restante 30 per cento, della somma dei punteggi riportati nelle altre tre prove e nella valutazione dei titoli. A questo punto i candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso devono esercitare innanzi tutto l'opzione per una delle classi di concorso e, successivamente, i candidati che concorrono anche a posti di sostegno esercitano l'opzione tra posto comune e posto di sostegno. Al termine dell'esercizio di queste opzioni, in ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso, è determinato, separatamente per posti comuni e posti di sostegno, l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 5 per cento. In ordine di punteggio, i vincitori scelgono poi l'ambito territoriale cui essere assegnati per svolgere il percorso formativo, tra quelli indicati nel bando nella regione in cui hanno concorso e sottoscrivono il contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio previsto dalla legge, le cui condizioni normative ed economiche sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

La retribuzione dei vincitori di concorso nel triennio di formazione iniziale e tirocinio è uno dei punti più delicati e importanti dello schema in esame, pur essendo corretto che ogni determinazione precisa venga lasciata alle determinazioni della contrattazione collettiva. La legge delega prevede espressamente un «contratto retribuito» per l'intero triennio e specifica che il decreto delegato deve dettare « la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente». Lo schema in esame prevede che, nel terzo anno di tirocinio, le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di una supplenza annuale, senza ulteriori dettagli riguardo al trattamento retributivo spettante ai contrattisti nel primo e secondo anno, salvo l'indicazione che la contrattazione collettiva deve svolgersi nel limite di un maggior onere pari a 117 milioni di euro annui, a cui si aggiungono, per le esigenze del secondo anno, le risorse corrispondenti alle supplenze brevi.

Ritiene che il dibattito nelle Commissioni congiunte dovrà approfondire attentamente questo tema, sia per adeguare il testo del decreto alle prescrizioni della delega, sia per dare una prima risposta alle preoccupazioni che sono state immediatamente sollevate. Occorrerà, in particolare, dare indicazioni sulla retribuzione del primo anno - quello destinato a conseguire il diploma di specializzazione senza dimenticare che finora i costi della formazione sono stati interamente a carico degli interessati (sia per le SSIS, sia per TFA e PAS) per cifre cospicue, con una media di 2.500-3000 euro l'anno per persona, mentre, in futuro, non vi saranno costi ma una retribuzione per i vincitori di concorso che seguiranno il corso di specializzazione. Occorrerà, altresì, garantire le risorse economiche adeguate e individuare le condizioni generali degli incarichi didattici e della retribuzione del secondo anno affinché risultino coerenti con gli impegni formativi e lavorativi del contrattista e con la graduale assunzione della funzione di docente prevista dalla legge.

Alla luce della previsione che quantifica gli oneri relativi alle attività delle commissioni giudicatrici a decorrere dal 2018, occorrerà chiarire perché si preveda che gli oneri derivanti dai contratti stipulati con i vincitori del concorso decorrano solo tre anni dopo. Peraltro, tale onere, riferendosi anche al primo anno del contratto, dovrebbe avere la stessa decorrenza di quella dell'onere per l'organizzazione dei corsi di specializzazione che, invece, è previsto dal 2020.

Illustra quindi il percorso di formazione e tirocinio, facendo notare che esso è realizzato in collaborazione fra scuola, università e istituzioni AFAM e ha l'obiet-

tivo di rafforzare la metodologia didattica e le specifiche competenze - in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche – della professione docente. Il corso universitario di specializzazione che il tirocinante deve frequentare nel primo anno di contratto comprende lezioni, seminari e laboratori, nonché attività di tirocinio per un numero di ore che saranno definite con decreto. Segnala a questo proposito un lieve contrasto lessicale presente tra l'articolo 9, comma 2, lettera b), e l'articolo 12, comma 3, dello schema in esame: nel primo si legge che il tirocinio indiretto si svolge presso le scuole, mentre nel secondo, correttamente, si indica che il tirocinio indiretto si svolge, per sua stessa definizione, presso le università o istituzioni AFAM. Fa notare che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione sarà definito dalla Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, istituita dall'articolo 14 dello schema di decreto e costituita in composizione paritetica tra scuola e università. Il corso del primo anno si conclude con un esame finale, che consente di conseguire il diploma di specializzazione che dà accesso al secondo anno. Il contratto è poi confermato per il terzo anno se viene superata la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. Durante il secondo e terzo anno, il contrattista deve svolgere un progetto di ricerca-azione, sotto la guida congiunta dei tutor universitario e scolastico e, sulla base di incarichi del dirigente scolastico, può effettuare supplenze, anche brevi o saltuarie nel secondo anno ma che, nel terzo anno di contratto, riguardano posti vacanti e disponibili, quindi con orario completo di insegnamento. Segnala che la definizione di « tutor universitario » non ricomprende coloro che opereranno nelle istituzioni AFAM, per i quali potrebbe essere necessario individuare una nuova denominazione.

La valutazione finale del percorso di formazione e tirocinio è affidata ad una commissione presieduta da un dirigente scolastico e comprende docenti universitari e delle istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione, nonché il tutor scolastico e il tutor universitario del contrattista. A questo proposito ritiene utile chiarire se della commissione fanno parte anche docenti della scuola, come sarebbe auspicabile. In caso di valutazione positiva, il contrattista è inserito nella graduatoria regionale per l'accesso al ruolo, stilata sulla base dei punteggi conseguiti, e sceglie l'ambito scolastico definitivo di assegnazione. I contrattisti che conseguono il diploma di specializzazione, ma non concludono positivamente il percorso triennale, sono riammessi alla parte residua del percorso previo superamento di un nuovo concorso. Al riguardo, segnala che dovrà essere chiarito il riferimento alla validità dei titoli « eventualmente » già conseguiti.

Il coordinamento e il monitoraggio del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso alla professione docente nella scuola secondaria sono affidati ad una Conferenza nazionale, composta pariteticamente da esperti provenienti dai sistemi scolastico, universitario e AFAM. Ad essa potrebbe anche essere affidato il compito di valutare l'efficacia del sistema a partire dagli esiti raggiunti anche al fine di suggerire eventuali modifiche da apportare dopo la fase di prima applicazione. Reputa altresì opportuno specificare che l'intera attività della Conferenza sia orientata sulla base di un quadro organico delle competenze della professionalità docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali nel settore.

Per l'insegnamento nelle scuole paritarie la legge delega richiede, al punto 8, il « conseguimento » (non il « possesso ») del diploma di specializzazione. Il decreto articola il requisito in due possibili fattispecie: la prima è, naturalmente, il possesso del diploma di specializzazione; la seconda, di carattere transitoria, è l'essere « iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso ». Al riguardo, segnala che si dovrà valutare se tale ultima previsione sia coerente rispetto ai principi di delega, così come

dovrà essere chiarita la previsione di conseguimento dello stesso « entro un triennio dall'immatricolazione al corso », quando invece il corso di specializzazione ha durata annuale. Considera la scelta operata dallo schema di decreto correlata all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15, laddove si prevede che «è considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria », norma che tende positivamente ad allineare la situazione degli insegnanti in formazione sia presso la scuola statale che presso la scuola paritaria.

Ritiene che un nodo da sciogliere risieda in un'altra norma della legge 107, per l'esattezza il punto 3.4, che ha previsto « la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario ». Si tratta di un punto contestabile della delega che il testo dello schema di decreto rischia di complicare ulteriormente poiché lo collega forzatamente all'articolo 15, relativo alle scuole paritarie, sebbene ne sia del tutto indipendente.

Sottolinea che uno dei punti da chiarire riguardi la previsione che le disposizioni relative al nuovo percorso entrino in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/ 2021. Tale disposizione rischia di pregiudicare il concreto avvio del nuovo sistema, lasciando peraltro nell'incertezza i giovani che stanno concludendo i propri studi magistrali o accademici di II livello: per rispondere alle loro legittime istanze si dispone la possibilità di attivare un nuovo corso di TFA per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento, pur nella consapevolezza che questo nuovo corso differirebbe ulteriormente l'avvio del nuovo sistema.

Rispetto a questi temi, l'esame in Commissioni del provvedimento costituisce l'occasione per un'attenta analisi dei tempi di realizzazione delle diverse fasi del nuovo percorso (emanazione di decreti ministeriali, redazione del bando concorso secondo la disciplina transitoria, svolgimento del concorso per i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2019/2020 (il concorso indetto nel 2016 riguarda i posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 2018-2019) al fine di sincronizzarle e valutare quindi la possibilità di un anticipo della decorrenza del percorso triennale di formazione e tirocinio. Lo schema prevede una «disciplina transitoria », vale a dire disposizioni che si applicano per l'accesso ai ruoli a categorie di soggetti che nel tempo sono destinate ad esaurirsi. In particolare, dispone una riserva di posti nel concorso - non specificata né nell'entità, né nella durata, come invece meriterebbe di esserlo - per i soggetti abilitati e per quelli inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, con almeno 36 mesi di servizio. Si tratta di un tema delicato perché riguarda il futuro professionale di migliaia di docenti che lavorano, spesso da tempo, in condizioni di precariato. Per gli stessi soggetti che usufruiscono della riserva di posti, prevede anche una semplificazione del percorso concorsuale. In particolare, gli abilitati devono sostenere solo la prova orale, mentre i soggetti iscritti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio devono sostenere solo la prima prova scritta e la prova orale. Prevede, inoltre, una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso che sono in possesso dell'abilitazione, riservatari e non. In particolare, i vincitori del concorso relativo a posti comuni e a posti di insegnante tecnico-pratico, in possesso di abilitazione, accedono direttamente al secondo e al terzo anno del contratto. Il percorso è ridotto al solo terzo anno se i soggetti hanno prestato servizio per almeno 36 mesi. Resta da valutare se debbano o meno conseguire i crediti formativi previsti al III anno per i tirocinanti del percorso ordinario. Analoghe previsioni riguardano i vincitori del concorso relativo a posti di sostegno in possesso di pregressa specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

Un'ultima semplificazione è prevista per i vincitori del concorso – per tutte le tipologie di posto – che non sono in possesso dell'abilitazione, ma sono inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, riservatari e non. Essi, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, sono ammessi direttamente al terzo anno di contratto.

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo della scuola secondaria richiede, ovviamente, investimenti specifici, per retribuire i titolari dei contratti di formazione triennale e per far funzionare la macchina formativa, pur dovendosi considerare anche le risorse provenienti dall'utilizzazione dei tirocinanti del II e III anno come supplenti e, più in generale, dall'eliminazione graduale del fenomeno delle supplenze prevista dal punto 5 della legge delega. Comunque occorrerà certamente un investimento specifico per il personale universitario e scolastico che curerà la formazione dei futuri docenti.

Stante l'attuale situazione dell'organico accademico - rispetto ai professori universitari disponibili nelle discipline interessate (in particolare nelle didattiche disciplinari) e alle loro specifiche qualificazioni nel campo della formazione degli insegnanti e della ricerca educativa immagina le difficoltà, forse insormontabili, che gli atenei dovranno affrontare se non potranno contare su risorse specificatamente destinate a tale finalità. Gli atenei dovranno quindi essere incentivati a destinare posti di professore a questa nuova attività formativa (ad esempio con quote predefinite del Fondo di Finanziamento Ordinario e di punti organico) e a selezionare i nuovi professori anche sulla base delle loro capacità di contribuire direttamente alla formazione degli insegnanti, disponendo altresì che le docenze in discipline professionalizzanti (corsi di laboratorio e di didattica agita nelle scuole) possano essere affidate anche a insegnanti della scuola particolarmente esperti e selezionati allo scopo. A questo proposito, rispetto alle figure dei tutor scolastici e universitari - figure fondamentali per il buon funzionamento del nuovo sistema perché veri e propri « ponti » tra università e scuola – ritiene necessario che lo schema rinvii ad una revisione della normativa vigente, al fine di armonizzare la loro formazione, selezione e organizzazione (incluso la durata del contratto e la possibilità di eventuali esoneri, totali e parziali, dall'attività didattica) con le inedite esigenze del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo della scuola secondaria.

Aggiunge, infine, che lo schema in parola è privo delle necessarie previsioni riguardanti la disciplina applicabile nelle regioni a statuto speciale in cui sono presenti più gruppi linguistici.

In conclusione auspica l'avvio di una partecipata discussione – che sarà stimolata dagli esiti delle molte audizioni previste in calendario – su un tema che rappresenta una delle più grandi sfide del futuro: la disponibilità di una classe docente preparata e motivata, che possa così preparare e motivare il capitale umano del futuro.

Antonella INCERTI (PD), relatrice per la XI Commissione, nel rinviare per l'illustrazione degli aspetti generali del provvedimento e delle altre disposizioni dello schema alla relazione testé svolta dalla collega Ghizzoni, avverte che nella propria relazione si soffermerà, in particolare, sulle norme contenute nel Capo III dello schema, che disciplina il percorso di formazione iniziale e tirocinio dei docenti e insegnanti tecnico-pratici scuola secondaria. Al riguardo, ricorda preliminarmente che, in base all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, comma 2, il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso la collaborazione fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Venendo più specificamente alle disposizioni del Capo III, segnala in primo luogo che ai sensi dell'articolo 17, comma 1, le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021. In particolare, l'articolo 8 dispone che i vincitori del concorso nazionale

sottoscrivano un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale al quale afferisce l'ambito territoriale prescelto. Ricorda che la medesima disposizione prevede che le condizioni normative ed economiche del contratto di formazione iniziale e tirocinio siano definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Con riferimento al terzo anno di tirocinio, le condizioni economiche sono definite in misura equivalente a quelle relative a una supplenza annuale, in base al grado di istruzione e al tipo di posto ricoperto. Nello specifico, il comma 2 precisa che la contrattazione collettiva si svolge nel limite di un maggior onere pari a 117 milioni di euro annui, nonché nel limite delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte dai tirocinanti. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica fa presente che tale limite di spesa è riferibile al primo e al secondo anno del contratto. Il successivo articolo 18, comma 2, nell'ambito delle disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, dispone che al relativo onere si provveda, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della legge n. 107 del 2015. In proposito, a suo avviso, potrebbe essere utile un chiarimento sulla previsione di oneri derivanti dai contratti stipulati con i vincitori del concorso solo a decorrere dal 2021, in quanto i contratti dovrebbero trovare applicazione dall'anno scolastico 2020-2021. Ricorda inoltre che la relazione tecnica specifica, altresì, come indicato dalla legge delega, che si prevede una retribuzione crescente del contrattista nel corso del triennio. In particolare, nel corso del primo anno, finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione, si può ipotizzare l'assegnazione di una somma pari a 400 euro mensili lordi per 10 mesi. Nel secondo anno, la retribuzione potrà aumentare grazie all'incremento delle risorse derivante dai risparmi di spesa corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte dai tirocinanti. Nel terzo anno, invece, i contrattisti saranno impiegati per la copertura di posti vacanti e disponibili e la retribuzione sarà pari a 34.400 euro lordi per dodici mesi. Per la copertura del relativo onere saranno utilizzate le risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente. Quanto alla contrattazione collettiva, a suo avviso potrebbe essere utile chiarire in modo più puntuale i caratteri di tale contrattazione. considerando che si tratta di una disciplina innovativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. Fa presente, poi, che il comma 2 precisa che la contrattazione collettiva si svolge in applicazione dei seguenti principi: conferma annuale del contratto, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10; impegno didattico nei termini previsti dagli articoli 10 e 11; sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio; risoluzione anticipata del contratto nel caso di assenze prolungate ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie e finali. Il comma 3 dispone, poi, che, nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo sia rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fa presente che il comma 4 stabilisce che il contrattista su posto comune deve conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario – all'esito di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti interateneo – e, durante il secondo e terzo anno, deve completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio che, in base all'all'articolo 10, devono comportare l'acquisizione di ulteriori crediti formativi universitari o accademici, con tirocini formativi diretti e indiretti, e con la graduale assunzione della funzione docente Il contrattista su posto di sostegno deve conse-

guire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica - all'esito di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo - e, durante il secondo e il terzo anno, deve completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica che, in base all'all'articolo 11, devono comportare l'acquisizione di ulteriori crediti formativi universitari o accademici, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione della funzione di docente di sostegno.

Segnala, poi, che l'articolo 9 reca la disciplina specifica per il primo anno di contratto. In particolare, il comma 1 stabilisce che sia il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario sia il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, siano a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato, secondo una metodologia basata sul calcolo del costo *standard* per specializzando. La relazione tecnica specifica che si può considerare una quota massima di 485 euro per ciascun docente corsista, per una spesa complessiva di 10,13 milioni di euro ogni due anni. Al riguardo, ricorda che l'articolo 18, comma 3, dispone che i maggiori oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di specializzazione, quantificati in 5.067.000 euro a decorrere dal 2020 sono coperti mediante corrispondente riduzione del già citato Fondo destinato all'attuazione della legge n. 107 del 2015. Ai sensi del comma 2, l'ordinamento didattico dei corsi, da determinare con apposito decreto ministeriale corrisponde a un totale di 60 crediti formativi universitari o accademici ed è articolato in: lezioni, seminari e laboratori volti al completamento della preparazione nel campo della normativa scolastica, nonché, per i posti comuni, della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso,

della pedagogia e della psicologia, e, per i posti di sostegno, nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso; attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 crediti formativi, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe. Nel caso di posti per il sostegno, si tratta di attività di tirocinio di didattica di sostegno, di cui una parte svolte in presenza del docente di sostegno della classe. Fa presente che i corsi di specializzazione si concludono con un esame finale, che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative, all'esito positivo del quale si consegue il relativo diploma di specializzazione. La composizione della commissione valutatrice dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il medesimo decreto che definisce l'ordinamento didattico dei corsi. Il comma 6 precisa che la commissione comprenda, comunque, un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ricorda, altresì, che la disposizione precisa che ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.

Fa presente, poi, che gli articoli 10 e 11 recano la disciplina relativa al secondo e terzo anno di contratto, rispettivamente, per i posti comuni e per i posti di sostegno. Per entrambe le tipologie, il contratto di formazione iniziale e tirocinio è confermato per il secondo anno a condizione che sia stato conseguito il relativo diploma di specializzazione e, per il terzo anno, a condizione che sia stata superata con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. Ricorda che durante il secondo e terzo anno di contratto, il contrattista su posto comune deve predisporre e svolgere un progetto di ricercaazione, sotto la guida del tutor universitario e del tutor scolastico. Fa presente che il contrattista deve, inoltre, acquisire 10 crediti formativi nel secondo anno e 5 crediti formativi nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica. Il contrattista su posto di sostegno, invece, deve acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 crediti formativi, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor universitario e del tutor scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione. Sulla base di incarichi del dirigente scolastico, e fermi restando gli altri impegni formativi, il contrattista, per entrambe le tipologie di posto, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico cui è assegnato, che nel terzo anno di contratto riguardano posti vacanti e disponibili.

Richiama, poi, i contenuti dell'articolo 12, che reca le disposizioni specifiche relative al tirocinio, specificando che lo stesso è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale e che le relative attività siano svolte sotto la guida di un tutor universitario e di un tutor scolastico. In particolare, dispone che il tirocinio diretto sia svolto presso le scuole accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento. Esso consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe. Il tirocinio indiretto, invece, è svolto presso università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario. Al riguardo, occorre, tuttavia, considerare che il comma 2 dell'articolo 9 prevede che entrambe le tipologie di tirocinio siano svolte presso le scuole dell'ambito territoriale. In ordine alla valutazione finale, fa presente che il comma 5 specifica che essa tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe, che dell'istituzione scolastica. Ricorda, infine, che si demanda al decreto

ministeriale di cui all'articolo 9, che deve disciplinare, tra l'altro, l'ordinamento didattico dei corsi di specializzazione, la determinazione del numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto, dei criteri e delle modalità di accreditamento delle scuole, delle modalità di individuazione dei *tutor* scolastici, ma non anche dei tutor universitari.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 13 disciplina la valutazione finale del percorso di formazione iniziale e tirocinio e l'accesso al ruolo a tempo indeterminato, ricordando che tale valutazione riguarda complessivamente le attività svolte dal contrattista nel corso del triennio ed è affidata a una apposita commissione, i cui criteri di composizione devono essere definiti con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4. Già in questa sede si stabilisce, tuttavia, che la medesima commissione sia presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprende douniversitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione, nonché il tutor scolastico e il tutor universitario del contrattista. In caso di valutazione positiva, il contrattista è inserito nella graduatoria regionale per l'accesso al ruolo, che è stilata sulla base dei punteggi conseguiti. In seguito, i contrattisti scelgono, in ordine di graduatoria, l'ambito scolastico definitivo di assegnazione. Si ribadisce, inoltre, che gli interessati ricevono una proposta di incarico ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge n. 107 del 2015. Ai sensi del comma 7, i contrattisti che conseguono il diploma di specializzazione, ma non concludono positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio sono riammessi alla parte residua del percorso previo superamento di un nuovo concorso. Al riguardo, si prevede che sia fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti.

Quanto alla disciplina transitoria, rammenta che l'articolo 17 prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021,

individuando una disciplina transitoria da applicare nelle more di tale entrata in vigore. In questo ambito, il comma 2 prevede che, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, possa essere attivato un corso di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento. I commi da 3 a 7 riguardano, invece, l'applicazione dei nuovi percorsi per l'accesso ai ruoli a categorie di soggetti destinate ad esaurirsi nel tempo. In questo ambito, il comma 3 dispone che una quota dei posti del concorso nazionale di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado sia riservata ai soggetti abilitati all'insegnamento ai sensi della disciplina previgente e a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. Sono, quindi, previste per tali soggetti semplificazioni delle prove concorsuali. In particolare, i soggetti abilitati devono sostenere solo la prova orale, mentre i soggetti iscritti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, devono sostenere solo la prova scritta avente come obiettivo la valutazione del grado di conoscenza del candidato su una specifica disciplina, e la prova orale. I commi 5 e 6 prevedono, invece, una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso che sono in possesso dell'abilitazione. In particolare, i vincitori del concorso relativo a posti comuni e a posti di insegnante tecnico-pratico, in possesso di pregressa abilitazione, sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione e accedono direttamente al secondo e al terzo anno del contratto. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno del contratto qualora i soggetti abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativi. Analoghe previsioni riguardano i vincitori del concorso relativo a posti di sostegno in possesso di pregressa specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno. Fa presente, poi, che il comma 7 prevede una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso per tutte le tipologie di posto che non sono in possesso dell'abilitazione ma sono inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. Essi, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, sono ammessi direttamente al terzo anno di contratto. Ricorda, infine, che il comma 8 ribadisce quanto già previsto

dall'articolo 1, comma 109, lettera c), della legge n. 107 del 2015, in ordine all'applicazione, fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, del meccanismo previsto dall'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) . . .

22

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

24

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 369.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2017.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata. Invita tuttavia i relatori del provvedimento a predisporre comunque entro breve tempo una proposta di parere da sottoporre ai colleghi, ricordando che nel corso della prossima settimana perverranno osservazioni in merito da parte dei componenti della Commissione XIII. Sollecita i relatori ad approfittare dell'occasione offerta dall'esame dello schema di decreto in oggetto per affrontare, in merito ai biocarburanti, le questioni relative al conflitto con le produzioni alimentari e al reperimento di materie prime di origine boschiva e non alimentare.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) relatore per la VIII Commissione, nel segnalare di aver già ricevuto osservazioni e considerazioni sia dai colleghi sia da parte di soggetti esterni, ne anticipa brevemente il contenuto, sottolineando in via preliminare la necessità di evitare il gold plating in sede di recepimento. Oltre alle segnalazioni di carattere esclusivamente formale, volte ad eliminare alcuni errori materiali, rileva in primo luogo che le tonnellate di scarti provenienti dall'industria agroalimentare, che potrebbero essere valorizzati destinandoli agli impianti di biodigestione, con un risparmio anche in termini di riduzione delle emissioni di CO₂, sono ora destinate allo smaltimento in discarica o verso altre forme di recupero. Pertanto, sarebbe opportuno evidenziare nelle premesse della proposta di parere la opportunità che gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati costituiscano matrice d'ingresso per il digestato. In secondo luogo, nel ricordare che il decreto legislativo n. 66 del 2005 pone in capo ai fornitori di energia elettrica obblighi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, rileva che, nello schema di decreto all'esame, il fornitore viene identificato come il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa. Segnala dunque l'incongruità di una disposizione che pone in capo ad una figura che si limita sostanzialmente ad acquistare e vendere energia obblighi che essa non è in grado di assolvere. Pertanto, ritiene che potrebbe essere opportuna una modifica dello schema all'esame, nel senso di identificare il fornitore di energia quale soggetto che produce o importa l'energia elettrica utilizzata per alimentare i veicoli elettrici, non associando il fornitore con il soggetto responsabile della riscossione delle accise. Ricorda infine che lo schema di decreto in esame introduce l'obbligo per i fornitori di energia elettrica di comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente sia il quantitativo totale di ciascun tipo di elettricità fornita che le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte

durante il ciclo di vita per unità di energia. A tale proposito, rileva la difficoltà per i fornitori di energia elettrica di misurare con certezza tutta l'energia elettrica erogata per la ricarica dei veicoli elettrici, in considerazione del fatto che tale ricarica può avvenire anche attraverso sistemi privati, che non consentono di contabilizzare la sola energia destinata alla ricarica dei veicoli. Ritiene pertanto opportuno proporre in sede di parere anche un intervento volto a risolvere la questione.

Davide CRIPPA (M5S) desidera porre alcune richieste di chiarimento ai relatori con particolare riferimento alla responsabilità del fornitore nella scelta del produttore, scelta che può dipendere dalle caratteristiche dell'offerta commerciale e, in particolare, dall'utilizzo da parte del produttore di fonti rinnovabili. Altro aspetto che ritiene meritevole di approfondimento riguarda la contabilizzazione delle ricariche domestiche di cui peraltro comprende le difficoltà. Per quello che riguarda l'utilizzo da parte di altri soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, ritiene invece che occorra individuare un sistema di contabilizzazione adeguato.

Cristina BARGERO (PD), relatrice per la X Commissione, premessa l'opportunità di evitare il cosiddetto gold plating nel recepimento della normativa comunitaria, ritiene che il fornitore abbia di fatto poche possibilità di incidere nella scelta del produttore.

Stella BIANCHI (PD), con riferimento alle osservazioni del collega Crippa, ritiene opportuno individuare meccanismi che consentano di indurre anche i soggetti distributori di energia elettrica a porsi il problema della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, scegliendo i fornitori più virtuosi da questo punto di vista.

Ermete REALACCI, presidente, nell'ipotizzare che si possa configurare su tale aspetto una sorta di « responsabilità estesa del produttore », rileva l'opportunità di

acquisire informazioni sugli orientamenti assunti in materia dai maggiori Paesi europei.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore per la VIII Commissione, sollecita i colleghi a sottoporre in tempi brevi eventuali ulteriori osservazioni.

Ermete REALACCI, presidente, in conclusione, invita i colleghi a proporre ulteriori osservazioni entro la giornata di venerdì 27 gennaio, in modo da consentire ai relatori di predisporre una proposta di parere entro i primi giorni della prossima settimana. In ogni caso, nel ricordare che la settimana prossima dovrebbero pervenire le indicazioni dei colleghi della Commissione XIII, ribadisce che occorre comunque attendere il prescritto parere della Conferenza unificata. Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 16.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita. COM(2016)763 final.

(Esame dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, ricorda che le Commissioni riunite avviano oggi l'esame della

comunicazione che costituisce la base sulla quale si fonda il nuovo pacchetto adottato dalla Commissione europea in materia di energia pulita. Un pacchetto assai composito, costituito di diversi atti che allo stato non sono ancora tutti disponibili in lingua italiana ma che, appena completata la trasmissione da parte della Commissione europea, dovranno essere attentamente e puntualmente esaminati.

Si tratta, in effetti, di un nuovo fondamentale passo avanti in una materia su cui già nel recente passato le Istituzioni europee hanno dimostrato di sapersi muovere con intelligenza e lungimiranza nella consapevolezza che il tema dell'energia è davvero centrale per costruire solide prospettive di crescita dell'Unione europea negli scenari globali dei prossimi anni.

L'energia è per sua natura un tema trasversale che tocca diverse dimensioni in relazione all'incidenza che essa riveste per il sistema produttivo, per la ricerca e l'innovazione tecnologica, nella vita sociale e in considerazione dei risvolti ambientali e di carattere strategico con riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti e ai rapporti con i fornitori.

Con l'Unione dell'energia l'UE ha definito una strategia organica che tenta di affrontare sistematicamente tutte queste diverse dimensioni.

Oggi, la Commissione europea propone di concentrarsi in particolare sul tema assai delicato della individuazione di strumenti e misure idonei a promuovere un più intenso sviluppo delle energie rinnovabili. Tema su cui, per affermazione della stessa Commissione europea, che monitora lo stato di attuazione dell'Unione dell'energia, sono già stati compiuti notevoli progressi e risultati apprezzabili.

Rispetto al *target* previsto per il 2020 per l'UE nel suo complesso del 20 per cento, si registrano tuttavia risultati assai differenziati da Paese a Paese; per limitarsi ai maggiori, mentre la Francia ha già conseguito il livello del 23 per cento, la Germania si colloca al 18 per cento, il Regno Unito al 15 per cento e l'Italia al 17 per cento. I picchi più elevati sono stati conseguiti dalla Svezia con il 49 per cento,

dalla Lituania con il 40 per cento, dall'Austria con il 34 per cento e dalla Danimarca con il 30 per cento. I più bassi dalla Repubblica ceca con il 13 per cento, dall'Irlanda con il 15 per cento, dall'Ungheria con il 13 per cento.

In particolare, la comunicazione al nostro esame e il pacchetto di iniziative che la corredano sono focalizzati sul tema centrale delle risorse finanziarie e della ricerca di soluzioni innovative, in aggiunta a tutti gli strumenti disponibili, per promuovere maggiori investimenti privati nella ricerca e nell'impiego di tecnologie particolarmente avanzate per il potenziamento delle energie rinnovabili.

È questo un approccio del tutto condivisibile per il rilievo che le fonti rinnovabili possono assumere nella prospettiva, che la Commissione europea delinea, di un ruolo di leadership mondiale dell'UE per quanto concerne la lotta ai cambiamenti climatici.

Occorre in proposito ricordare che, in base ai dati puntualmente riportati nell'accurata documentazione predisposta dagli uffici, il 2015 è stato l'anno in cui gli investimenti nelle energie rinnovabili hanno raggiunto il picco.

In un decennio, gli investimenti sono aumentati di 6 volte superato la cifra complessiva di 285 miliardi di dollari. È d'altra parte impressionante il dato per cui il primo investitore è di gran lunga la Cina; escludendo le centrali idroelettriche, questo Paese ha investito nel 2015 oltre 102 miliardi di dollari, oltre un terzo del totale a livello mondiale.

È evidente che in Cina si pone un problema gravissimo di abbattimento delle emissioni inquinanti e di aggiornamento degli impianti produttivi che, nel raffronto internazionale, si caratterizzano per una vistosa obsolescenza dal punto di vista dell'impatto ambientale.

L'utilizzo di energie rinnovabili diventa, quindi, per l'economia cinese che sta vivendo da tanti anni una fase di impetuosa crescita, una esigenza vitale per scongiurare il rischio sempre più prossimo di vere e proprie catastrofi ambientali.

Ciononostante non si può trascurare il fatto che così ingenti investimenti comportano anche un sostegno di dimensioni rilevantissime alla ricerca e all'innovazione, tali da collocare il sistema cinese in una posizione di avanguardia assoluta a livello internazionale, a scapito degli altri concorrenti.

Il secondo investitore mondiale nelle energie rinnovabili sono gli Stati Uniti; a distanza seguono il Giappone, il Regno Unito, l'India e la Germania.

Gli investimenti complessivi dell'Unione europea ammontavano, nel 2015, a poco più di 48 miliardi di dollari, una cifra più o meno corrispondente a quella investita nei soli Stati Uniti. Peraltro, la distribuzione degli investimenti è assai differenziata perché circa la metà si concentrano nel Regno Unito.

Alla luce di questi dati, appare pienamente condivisibile l'obiettivo prioritario che la Commissione europea si prefigge con il pacchetto « energia pulita », obiettivo che è chiaramente esplicitato nella comunicazione al nostro esame.

Si tratta, in sostanza, di intervenire per sostenere tutti gli investimenti utili ad accelerare il processo di transizione del sistema energetico europeo verso le energie pulite. A tal fine, l'esigenza di disporre di flussi finanziari diventa prioritaria.

Nella comunicazione, la Commissione europea afferma che la prospettiva del completamento dell'Unione dei mercati dei capitali potrebbe utilmente servire allo scopo perché favorirebbe la mobilità dei capitali all'interno dell'Unione europea verso le prospettive di investimento più innovative e potenzialmente redditizie.

Un secondo aspetto sottolineato nella comunicazione concerne la verifica sugli aiuti di Stato; la Commissione preannuncia la sua intenzione di rivedere le regole attualmente vigenti in materia per favorire gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione nella logica della decarbonizzazione. Anche in questo caso, si può peraltro osservare che a questa condivisibile intenzione non si accompagna, nella comunicazione, l'indicazione più

puntuale delle specifiche questioni su cui si concentrerà la revisione delle politiche vigenti in materia di aiuti di Stato.

Un terzo aspetto è costituito dalla intenzione di effettuare un'accurata ricognizione degli incentivi attualmente applicati alle fonti energetiche a maggior impatto ambientale. Anche sotto questo profilo, all'interno dell'UE si registra una situazione assai differenziata. Mentre la quota di energia prodotta con l'impiego di carbone si collocava in media, nel 2014, al 17,2 per cento, la Germania registrava ancora una quota del 25,8 per cento e la Polonia addirittura del 52,5 per cento.

È evidente che in assenza di indirizzi molto chiari a livello europeo per disincentivare l'utilizzo del carbone, i Paesi che più intensamente fanno ricorso a questa fonte non vi rinunceranno spontaneamente. Per questo motivo, un'azione più decisa da parte delle Istituzioni europee potrebbe risultare estremamente utile. Andrebbe, quindi, affermato con fermezza il principio per cui devono essere rimesse in discussione le misure che continuano a favorire l'utilizzo di combustibili a maggiore impatto ambientale, con particolare riguardo al carbone. La stessa Commissione rileva che le sovvenzioni annuali dirette a favore dei carburanti fossili erano pari, nel 2012, a circa 42 miliardi di euro. Una cifra estremamente elevata che, evidentemente, potrebbe servire più opportunamente a promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Va peraltro osservato che nella comunicazione l'obiettivo di riorientare i flussi finanziari attualmente destinati ai combustibili fossili verso fonti rinnovabili non è accompagnato da un chiaro cronoprogramma che dovrebbe indicare la data entro la quale gli Stati membri dovrebbero cessare di sostenere i combustibili più inquinanti.

In effetti, nella sua comunicazione l'Unione europea tende a far prevalere un approccio più orientato a supportare e sostenere la ricerca e l'investimento in tecnologie innovative per quanto concerne le fonti rinnovabili piuttosto che a rimettere in discussione regimi esistenti e a ricorrere, se del caso, a misure sanzionatorie nei confronti dei Paesi più refrattari a convertire i loro sistemi energetici nella direzione prospettata.

Più interessante risulta la parte nella quale la comunicazione delinea una strategia volta a potenziare gli strumenti finanziari a disposizione o da attivare per stimolare gli investimenti del settore privato, con particolare riguardo all'obiettivo di attenuare i rischi gravanti sugli investitori.

Già attualmente l'Unione europea dispone di un portafoglio di strumenti e fonti di finanziamento di cui il più importante è sicuramente il Fondo europeo degli investimenti strategici, il cosiddetto « Piano Juncker » che la Commissione europea definisce come lo « strumento chiave ».

Il FEIS destina il 25 per cento delle risorse attivate a progetti relativi all'energia e all'ambiente e all'uso efficiente delle risorse. Come è noto l'UE ha disposto recentemente una proroga fino al 2020 del FEIS e anche il suo potenziamento, sulla base degli esiti positivi sino ad ora conseguiti, allo scopo di realizzare investimenti aggiuntivi nell'ordine di 500 miliardi di euro.

Si tratta di un obiettivo importante che consentirebbe di rimediare, almeno parzialmente, al crollo degli investimenti pubblici determinatosi negli ultimi anni, per le ristrettezze di bilancio, dopo la crisi esplosa nel 2008.

L'efficacia del FEIS discende essenzialmente dall'attivazione di garanzie e, soprattutto, dal ruolo decisivo che svolge, nella selezione dei progetti finanziabili, la Banca europea degli investimenti la quale dispone di competenze e risorse particolarmente consistenti che potrebbero essere utilmente impiegate per queste finalità, anche in misura superiore a quella prospettata dalle Istituzioni europee.

Il sostegno alla ricerca e all'innovazione passa attraverso il finanziamento di progetti dimostrativi; a questo scopo, particolare interesse può assumere il programma lanciato, nel quadro più generale di Horizon 2020, dalla Commissione europea con la BEI denominato Innovfin.

La Commissione intende raddoppiare le risorse stanziate a questo scopo. La Commissione si prefigge poi di creare, a partire dal 2021, uno specifico fondo per l'innovazione che subentri strutturalmente al programma NER300.

Più in generale, la Commissione mira a canalizzare una quota parte assai consistente, superiore ai 5,7 miliardi euro già attualmente destinati all'obiettivo di « energia sicura, pulita ed efficiente », nell'ambito di Horizon 2020, anche valutando di creare uno specifico Consiglio europeo per l'innovazione.

Viene poi preannunciata l'intenzione di mobilitare più di 2 miliardi di euro già per il periodo 2018-2020, sempre nell'ambito di Horizon 2020 su alcune priorità strategiche che riguardano in particolare la decarbonizzazione del parco immobiliare dell'UE entro il 2050; lo sviluppo di soluzioni di stoccaggio e l'elettromobilità.

Per quanto concerne il parco immobiliare, che assorbe il 40 per cento della domanda di energia all'interno dell'UE, più di qualsiasi altro settore, la Commissione europea sottolinea il grande potenziale di risparmio energetico che richiede tuttavia il raddoppio degli attuali tassi di ristrutturazione.

Per quanto concerne lo stoccaggio, viene sottolineata l'esigenza di rilanciare la produzione di celle per batterie in modo da disporre di batterie più economiche, più leggere, sicure ed efficienti e da velocizzare il processo di caricamento.

La disponibilità di una nuova generazione di batterie, insieme alla digitalizzazione e all'utilizzo di sistemi di interconnessione intelligenti, potrà favorire progressi più consistenti per quanto riguarda i sistemi di trasporto e mobilità più evoluti, a minor consumo di energia e a minore impatto ambientale.

In proposito, occorre verificare quali margini effettivi siano disponibili allo scopo, vale a dire in che misura si possa fare ricorso alle risorse di Horizon 2020 senza pregiudicare il conseguimento di altre precedenti finalità.

Un altro aspetto della comunicazione meritevole di attenzione consiste proprio nel tentativo di collegare strettamente il sostegno agli investimenti con la promozione della ricerca e della innovazione. Ciò richiederebbe che si definissero, a livello europeo ma anche a livello nazionale, politiche in grado di collegare strettamente le istituzioni competenti, in primo luogo a livello governativo, il mondo delle imprese, gli istituti di ricerca e le università, al fine di creare un sistema integrato in cui le migliori energie e conoscenze possono lavorare insieme per realizzare progressi c concreti sul terreno delle energie rinnovabili.

La previsione di misure premiali nei confronti delle iniziative dirette a tale scopo potrebbe rappresentare un formidabile strumento di progresso che offrirebbe all'Europa, e in particolare all'Italia che su questo terreno registra gravi ritardi, un'occasione preziosa per recuperare il gap sempre più ampio rispetto ai sistemi più avanzati.

La comunicazione ricorda poi che tra gli ulteriori strumenti attivabili vi sono anche le risorse che potranno essere acquisite mediante la vendita all'asta delle quote di emissione (il sistema ETS) oggetto di una recente proposta di modifica su cui la Camera dei deputati si è pronunciata.

In quella proposta si prevede, infatti, che una quota dei proventi sia destinata al sostegno delle energie rinnovabili.

In linea generale, si può comunque affermare che la comunicazione segna un evidente progresso perché dimostra l'attenzione che l'UE intende dedicare al tema molto concreto del reperimento delle risorse necessarie per realizzare obiettivi ambiziosi ma fattibili.

In questo scenario, per il nostro Paese, che per le sue difficoltà finanziarie non dispone di margini di intervento sufficienti, pur avendo già posto in essere una serie di misure dirette a promuovere l'impiego di energie rinnovabili e recentemente provveduto a rivedere anche il sistema degli incentivi in modo da migliorarne l'efficacia, ha tutto l'interesse a sostenere le intenzioni della Commissione europea.

Al riguardo, occorre considerare che il Ministro Calenda ha recentemente preannunciato l'intenzione di aggiornare la Strategia energetica nazionale (SEN) risalente al 2013. In effetti, la Commissione europea rileva che, nonostante gli indiscutibili progressi conseguiti per quanto concerne l'utilizzo di fonti rinnovabili, la maggior parte dei Paesi membri manca ancora di una strategia organica e coerente. Occorrerebbe quindi verificare con il Governo in che misura il preannunciato aggiornamento si raccorderebbe con le indicazioni contenute nel pacchetto energia pulita di cui alla comunicazione al nostro esame.

Stella BIANCHI (PD), relatrice per la VIII Commissione, avverte che la comunicazione in esame, che costituisce uno degli atti introduttivi del pacchetto energia pulita adottato dalla Commissione europea, delinea le iniziative che la Commissione europea intende assumere per promuovere un più intenso utilizzo delle fonti rinnovabili nel quadro della strategia più generale dell'Unione europea relativa alla lotta ai cambiamenti climatici e alla decarbonizzazione dell'economia.

È questa una materia su cui l'Unione europea ha saputo svolgere un ruolo per certi versi pioneristico a livello globale, anche se non è stata sempre in grado di far valere con la necessaria forza le proprie ragioni nei negoziati internazionali.

In ogni caso, i risultati ottenuti con il COP21 segnano una svolta importate e confermano la bontà della linea adottata dalla Commissione europea di adottare misure puntuali per ridurre le emissioni di CO₂.

L'Unione dell'energia ha definito la cornice complessiva entro la quale si collocano le politiche dell'Unione europea in materia.

Oggi, con il pacchetto energia pulita l'Unione europea si concentra in particolare sul tema delle fonti rinnovabili. Tema su cui, per affermazione della stessa Commissione europea, che monitora lo stato di attuazione dell'Unione dell'energia, sono già stati compiuti notevoli progressi e risultati apprezzabili.

Rispetto al target previsto per il 2020 per l'UE nel suo complesso del 20 per cento, si registrano tuttavia risultati assai differenziati da Paese a Paese; per limitarsi ai maggiori, mentre la Francia ha già conseguito il livello del 23 per cento, la Germania si colloca al 18 per cento, il Regno Unito al 15 per cento e l'Italia al 17 per cento. I picchi più elevati sono stati conseguiti dalla Svezia con il 49 per cento, dalla Lituania con il 40 per cento, dall'Austria con il 34 per cento e dalla Danimarca con il 30 per cento. I più bassi dalla Repubblica ceca con il 13 per cento, dall'Irlanda con il 15 per cento, dall'Ungheria con il 13 per cento.

La situazione assai differenziata all'interno dell'UE è in particolare evidenziata dalla quota di energia assicurata dal carbone, combustibile ad elevato impatto. Mentre la media all'interno dell'UE nel 2014 si collocava nel 17,2 per cento, la Germania registrava ancora una quota del 25,8 per cento e la Polonia addirittura del 52,5 per cento.

È evidente che in assenza di indirizzi molto chiari a livello europeo per disincentivare l'utilizzo del carbone, i Paesi che più intensamente fanno ricorso a questa fonte non vi rinunceranno spontaneamente. Per questo motivo, un'azione più decisa da parte delle Istituzioni europee potrebbe risultare estremamente utile. Andrebbero quindi rimesse in discussione le misure che continuano a favorire l'utilizzo di combustibili a maggiore impatto ambientale, con particolare riguardo al carbone.

La stessa Commissione rileva che le sovvenzioni annuali dirette a favore dei carburanti fossili erano pari, nel 2012, a circa 42 miliardi di euro. Una cifra estremamente elevata che, evidentemente, potrebbe servire più opportunamente a promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Va peraltro osservato che nella comunicazione l'obiettivo di riorientare i flussi

finanziari attualmente destinati ai combustibili fossili verso fonti rinnovabili non è accompagnato da un chiaro cronoprogramma che dovrebbe indicare la data entro la quale gli Stati membri dovrebbero cessare di sostenere i combustibili più inquinanti.

In effetti, nella sua comunicazione l'Unione europea tende a far prevalere un approccio più orientato a supportare e sostenere la ricerca e l'investimento in tecnologie innovative per quanto concerne le fonti rinnovabili piuttosto che a rimettere in discussione regimi esistenti e a ricorrere, se del caso, a misure sanzionatorie nei confronti dei Paesi più refrattari a convertire i loro sistemi energetici nella direzione prospettata.

In ogni caso, merita apprezzamento lo sforzo compiuto dalla Commissione europea per consentire all'UE di affrontare in termini più coerenti e organici il tema delle energie rinnovabili che fino ad ora è stato sostanzialmente rimesso alla discrezionalità dei singoli Paesi membri.

Per questo motivo, potrebbe risultare utile anche valutare se non si possa pervenire a un sistema coerente e tendenzialmente uniforme per quanto concerne la revisione dei sistemi di incentivazione applicati nei diversi Paesi membri, allo scopo di focalizzare gli incentivi stessi sull'obiettivo di promuovere la ricerca e l'evoluzione tecnologica nell'ambito dell'UE, piuttosto che l'acquisizione di sistemi e apparati di provenienza extraeuropea, come purtroppo molto spesso è accaduto negli scorsi anni.

Il valore più rilevante della comunicazione in esame consiste proprio nel tentativo di collegare strettamente il sostegno agli investimenti con la promozione della ricerca e della innovazione. Ciò richiederebbe che si definissero, a livello europeo ma anche a livello nazionale, politiche in grado di collegare strettamente le istituzioni competenti, in primo luogo a livello governativo, il mondo delle imprese, gli istituti di ricerca e le università, al fine di creare un sistema integrato in cui le migliori energie e conoscenze possono la-

vorare insieme per realizzare progressi c concreti sul terreno delle energie rinnovabili.

La previsione di misure premiali nei confronti delle iniziative dirette a tale scopo potrebbe rappresentare un formidabile strumento di progresso che offrirebbe all'Europa, e in particolare all'Italia che su questo terreno registra gravi ritardi, un'occasione preziosa per recuperare il gap sempre più ampio rispetto ai sistemi più avanzati.

La valutazione sostanzialmente positiva che la Commissione europea dà sui risultati conseguiti dal nostro Paese, per quanto concerne le fonti rinnovabili, si accompagna alla sollecitazione affinché si intervenga per migliorare la capacità di interconnessione e per promuovere una riduzione dei prezzi dell'energia elettrica che si colloca ancora al di sopra della media europea. In effetti, negli ultimi anni, come evidenziato anche dall'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), in Italia le fonti energetiche rinnovabili sono cresciute assai rapidamente, in pratica raddoppiando in un decennio.

La ripartizione tra le diverse fonti evidenzia una prevalenza di biocarburanti e dei rifiuti per circa poco meno del 10 per cento, dell'energia geotermica per il 3,6 per cento, per l'energia idroelettrica del 2,5 per cento, del solare e dell'1,6 per cento e dell'eolica dello 0,8 per cento.

L'incremento medio più significativo si è registrato con riferimento all'energia solare. L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili costituisce nel nostro Paese quali il 40 per cento del totale, con una prevalenza dell'energia idroelettrica per oltre il 15 per cento, seguita dal solare per il 9,3 per cento e dall'eolica per il 5,2 per cento. L'Italia si colloca al decimo posto per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Rileva che siamo in presenza di un passaggio di estrema importanza nella definizione, cui l'Unione europea si è dedicata negli anni più recenti, di una politica comune in materia di energia in coerenza con l'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici e contenere le emissioni

inquinanti. Il contenuto prevalentemente economico delle iniziative che vengono preannunciate dalla Commissione europea non deve far trascurare l'importanza dei profili più generali poiché tutti gli strumenti che si potranno attivare, anche ricorrendo a soluzioni innovative sul piano finanziario, dovranno rispondere all'obiettivo di velocizzare il processo di transizione in corso verso un'economica a minore impatto ambientale che utilizzi più intensamente le fonti rinnovabili rendendole sempre più vantaggiose.

In conclusione, ritiene opportuno proporre all'attenzione dei colleghi alcune considerazioni. Innanzitutto come, a parere della Commissione europea, accelerare la transizione verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio sia una necessità urgente e allo stesso tempo una straordinaria opportunità per l'Europa. Riporta a tale proposito le parole della Commissione europea, secondo cui « perdere la sfida potrebbe rimettere in discussione la situazione di benessere che abbiamo raggiunto. Vincerla, permetterebbe di accedere ad opportunità economiche senza precedenti ed abbracciare nuove prospettive di prosperità, benessere e crescita.» La seconda considerazione riguarda gli obiettivi che l'Unione europea si è data per il 2030 e per il 2050, in linea con l'impegno assunto nella COP21 di Parigi di limitare l'innalzamento della temperatura del pianeta sotto i 2 gradi rispetto ai livelli pre industriali. Nonostante i progressi fin qui compiuti, ritiene che le attuali tendenze non consentano di raggiungere gli obiettivi futuri, richiedendo che vengano messe in campo ulteriori politiche virtuose. In terzo luogo, come già evidenziato in precedenza, rileva la criticità rappresentata dai regimi di sussidio ai combustibili fossili, tuttora presenti in molti Paesi europei, che ostacolano le iniziative volte a favorire la produzione di energia pulita. A tale proposito, segnala infatti che nel 2012 le sovvenzioni annuali dirette a favore dei carburanti fossili sono state pari a circa 41,9 miliardi di euro o, considerando le esternalità ambientali, a 300 miliardi di euro. Rileva dunque come in un contesto di risorse limitate, l'onere finanziario di tali sovvenzioni significa che meno risorse vengono probabilmente destinate al finanziamento pubblico della ricerca e dell'innovazione in materia di fonti rinnovabili.

Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, con riguardo al livello nazionale, sottolinea come non ci si possa limitare ad assumere misure volte a promuovere le fonti rinnovabili, essendo chiamata in causa l'intera politica industriale del Paese. A tale proposito, rileva la necessità di definire una politica complessiva, che non si esaurisca nelle competenze del Ministero dell'ambiente, ma che coinvolga diversi attori, sull'esempio della Germania, che ha messo a punto una strategia energetica lungimirante con obiettivi molto ambiziosi, dopo un'ampia consultazione dei Länder, delle città principali e delle maggiori imprese. Anche con riferimento alla prossima audizione del ministro Calenda sulla nuova Strategia energetica nazionale, prevista per il 16 febbraio, sottolinea l'importanza del contributo che le Commissioni possono dare per favorire scelte strategiche complessive, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Andrea VALLASCAS (M5S), in considerazione della rilevanza dei contenuti affrontati dalla comunicazione in esame, ritiene che sia opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che la comunicazione in esame in realtà fa parte di un corposo pacchetto di provvedimenti che devono ancora essere assegnati e che quindi, qualora anche gli altri gruppi concordassero, potrebbe essere opportuno soprassedere in questa fase allo svolgimento delle audizioni al fine di svolgere l'attività istruttoria sul complesso degli atti citati.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alla richiesta avanzata dal collega Vallascas sulla opportunità di svolgere audizioni specifiche sugli argomenti oggetto della comunicazione in esame. Con riferimento, in particolare, alle percentuali fornite sull'utilizzo delle diverse fonti di produzione di energia da parte dei singoli Paesi, ritiene che le Commissioni dovrebbero più utilmente disporre di dati in termini di megawattore e gigawattore prodotti, in modo tale che anche la comparazione con gli altri Paesi sia più attendibile, anche considerando le diverse fasi di congiuntura economica. Altra questione da approfondire riguarda la drastica diminuzione nel settore idroelettrico, forse dovuta agli incentivi ancora previsti per le fonti di produzione fossile. Nell'evidenziare l'importanza di un approccio diverso sul piano industriale per la politica energetica, rileva la necessità di incentivi e misure di sostegno per coloro che si dedicano alla ricerca nelle tecnologie più avanzate. Ritiene che altri temi meritevoli di approfondimento siano quelli relativi al capacity market e al capacity payment.

Gianluca BENAMATI (PD) ribadisce come la comunicazione oggi all'esame delle Commissioni faccia parte del cosiddetto winter package che prevede quattro comunicazioni, quattro direttive e quattro regolamenti. Ecco perché ritiene occorra valutare attentamente la tempistica relativa alle audizioni da svolgere.

Alberto BOMBASSEI (CI) evidenzia l'importanza di poter disporre di ulteriori elementi informativi circa la situazione degli altri Paesi, soprattutto in tema di percentuali di utilizzo delle diverse fonti di produzione di energia e del tasso di inquinamento attribuibile alle diverse fonti utilizzate, da intendersi come esternalità negative. Ricorda, altresì, come il nuovo presidente Trump abbia annunciato interventi volti a ridurre il costo dell'energia.

Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, anche in considerazione dei cambiamenti in atto nelle poli-

tiche di alcuni Paesi europei, segnala l'opportunità di disporre di informazioni circa la programmazione futura degli interventi nel settore, nei più importanti Stati membri dell'UE, quali la Germania, la Spagna, la Francia e la Gran Bretagna, finché non abbandonerà l'Unione europea.

Stella BIANCHI (PD), con riferimento alle osservazioni del collega Bombassei, rileva che potrebbe essere utile disporre dei dati relativi ai tassi di inquinamento degli altri Paesi europei, anche ai fini di una valutazione dei costi delle diverse fonti di energia.

Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, a tale proposito rileva come sia stata proprio una valutazione analoga ad indurre la Cina ad assumere un ruolo di leadership in tema di cambiamenti climatici a livello internazionale. Aggiunge che la scelta cinese è stata determinata, oltre che dall'elevatissimo livello di inquinamento delle sue città, a partire da Pechino, anche dalla sfida economica sottesa, oltre che da una questione geopolitica, visto il passo indietro degli Stati Uniti d'America dopo l'elezione del nuovo Presidente.

Alberto BOMBASSEI (CI) concorda con le considerazioni del presidente circa il tasso di inquinamento attualmente presente in Cina ma ricorda come proprio in quel Paese attualmente si stiano adottando misure molto rigorose proprio per ridurre l'impatto ambientale nelle città, e questo è un elemento positivo che va loro riconosciuto.

Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. C. 460 Speranza, C. 540 Verini e C. 3683, approvata dal Senato (Esame e rinvio)	32
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere	
alla V Commissione) (Esame e rinvio)	34

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. C. 460 Speranza, C. 540 Verini e C. 3683, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 3683, approvata all'unanimità dal Senato il 17 marzo 2016, è composta di un articolo unico. Il comma 1 individua nel 21 marzo la «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». La data individuata corrisponde alla giornata in cui si celebra, dal 1996, la Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, giornata promossa dall'Associazione Libera, sotto l'Alto Patronato della Presidente della Repubblica e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il comma 2 stabilisce che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ossia non costituisce festività nazionale, né comporta riduzione di orario degli uffici pubblici, né per le scuole. Il comma 3 prevede che in occasione della Giornata nazionale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle

mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie. Viene precisato che le iniziative previste sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le proposte di legge C. 460 Speranza ed altri « Istituzione della Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie » e C. 540 Verini e altri « Istituzione della « Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie » individuano anch'esse il 21 marzo come data della Giornata.

La proposta di legge C. 460 stabilisce inoltre che, in occasione della Giornata, sono organizzate presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa sulla lotta a tutte le mafie. Viene altresì specificato che in occasione della Giornata, i predetti enti e istituzioni realizzano le rispettive iniziative attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, antiracket e antimafia. È inoltre previsto che in occasione della Giornata le scuole del primo o del secondo ciclo di istruzione, su tutto il territorio nazionale, dedicano l'intera attività scolastica esclusivamente al ricordo delle vittime delle mafie e al racconto e all'approfondimento degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente della Nazione e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie.

La proposta di legge C. 540 prevede che, in occasione della Giornata, le istituzioni pubbliche promuovono e organizzano manifestazioni e cerimonie ufficiali per commemorare le vittime delle mafie, nonché, di intesa con le associazioni antimafia che operano sul territorio, convegni, mostre e pubblicazioni nelle scuole di ogni ordine e grado.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.

Si ricorda, infine, che nella XV e nella XVI legislatura la I Commissione della Camera ha avviato l'esame di proposte di legge finalizzate all'istituzione di una giornata della memoria e dell'impegno per le vittime della mafia. In particolare si tratta, per la XV legislatura, delle proposta di legge C. 1970, C. 2716, C. 2738 e C. 2743 e , per la XVI legislatura, delle proposta di legge C. 656, C. 833 e C. 3179.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCA-RATO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il decreto-legge in esame si compone di otto articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I (Disposizioni in materia ambientale) consta dei primi tre articoli.

L'articolo 1 modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A; estende il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA; modifica i termini di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa e prevede, inoltre, l'adozione di un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate in alcuni comuni dell'area. La disposizione del comma 3 sembrerebbe volta ad integrare i contenuti del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra numerosi soggetti istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero della difesa, Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Commissario straordinario del Porto di Taranto e Autorità Portuale, Regione Puglia, Provincia di Taranto e Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, la Camera di commercio di Taranto e l'Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). La disposizione in esame inserisce il progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia - da trasmettere alla Regione Puglia e da approvare da parte del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute - tra gli interventi oggetto del Contratto stesso. La previsione del comma 3 interviene dunque con una disposizione legislativa di rango primario su una fonte contrattuale.

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento ad alcune sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati in base all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio , prevedendo che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

Il capo II (Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione) è

composto di tre articoli: l'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (il cosiddetto transhipment); l'articolo 5 incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze; l'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee, al fine di consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.

Il capo III (Interventi per presidenza G7) si compone del solo articolo 7, che prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017. L'articolo 7 autorizza il Capo della struttura di missione « Delegazione per la Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7) ad avvalersi, « in caso di necessità e urgenza », della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso a tale procedura semplificata viene giustificato sulla base del fatto che « Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ». Il riferimento sembrerebbe essere alla lettera c) del citato articolo 63, il quale limita l'utilizzo di tale procedura a tre soli casi: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; c) misura strettamente quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.

Infine, il capo IV (Disposizioni finali) contiene l'articolo 8, che prevede l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge reca interventi che interessano diversi settori, dalla materia ambientale a quella del lavoro, politiche sociali e istruzione, con la finalità di affrontare alcune criticità riguardanti talune aree del Mezzogiorno.

In tale quadro, il provvedimento sembra investire in via prevalente la materia « tutela dell'ambiente » riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rilevano altresì le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile e penale » e « tutela della concorrenza », anch'esse riservate, ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *e*) ed *l*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riferimento a specifiche disposizioni devono altresì essere richiamate le materie: « tutela della salute » (articoli 1, 2 e 5), che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; « rapporti dello Stato con l'Unione europea » (articolo 2), ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,

lettera *a)*, della Costituzione); « politiche sociali », di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione); « istruzione », anch'essa di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli	
orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni (Seguito	
dell'esame e rinvio)	3'
ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione)	4
ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)	4
AVVERTENZA	40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, presidente, comunica che le deputate Amato, Carocci, Centemero, Coccia, Galgano, Garavini, Gnecchi, Locatelli, Miotto, Pes, Sereni, Valeria Valente, Zampa, Rossomando, Milanato, Marzano, Braga, Mariani, Berlinghieri, Manzi, Schirò, Fabbri, Nissoli, Rubinato, Fontana, Iacono, Vezzali, La

Marca, Piazzoni e Cominelli hanno sottoscritto gli articoli aggiuntivi Gribaudo 5.015 e 5.016 e che le deputate De Girolamo e Sandra Savino sottoscrivono gli emendamenti Carfagna 1.5, 5.08, 5.011, 5.09, 5.010 e 5.012.

Comunica altresì di aver accolto il ricorso presentato dagli onorevoli Sarro e Carfagna in merito all'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 5.012, volto a prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici, considerato che sono stati considerati ammissibili tutti gli emendamenti che comunque prevedono interventi specifici a favore dei soggetti la cui tutela costituisce oggetto del provvedimento in esame.

Franco VAZIO (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Carfagna 1.5, Farina 1.4 e Agostinelli 1.8, nonché sugli identici emendamenti Brignone 1.2 e Fabbri 1.1, purché riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Colletti 1.6 e 1.7, mentre invita al ritiro dell'emendamento Sannicandro 1.3, in quanto ultroneo. Esprime parere favore-

vole sull'articolo aggiuntivo Giuliani 1.02, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fabbri 1.0, facendo presente che risulta comunque assorbito dall'articolo aggiuntivo Fabbri 5.05, sul quale esprimerà parere favorevole. Esprime parere favorevole sull'emendamento Brignone 2.1 e parere favorevole sull'emendamento Fabbri 4.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere favorevole sull'emendamento Spadoni 5.2, nonché parere favorevole sugli emendamenti Brignone 5.3, Spadoni 5.4 e Fabbri 5.1, purché riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro delle proposte emendative Spadoni 5.5 e Colletti 5.6. Invita, altresì, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fabbri 5.06, mentre si riserva di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01. Riguardo tale proposta emendativa, rileva l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti al fine di verificare la possibilità di una riformulazione secondo i seguenti principi: in primo luogo la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica consegue solo alla pronuncia di sentenze definitive di condanna, mentre la sospensione della predetta assegnazione e l'utilizzo temporaneo da parte dei figli della vittima possono conseguire alla sentenza di condanna di primo grado; tali sanzioni si applicherebbero solo nelle ipotesi di omicidio volontario e di convivenza dell'autore del delitto di violenza domestica e della vittima. Invita, quindi, al ritiro degli articoli aggiuntivi Fabbri 5.02, Carfagna 5.08, Brignone 5.04, Gribaudo 5.015 e Fabbri 5.03. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fabbri 5.05, nonché parere favorevole sulle proposte emendative Carfagna 5.011 e Gribaudo 5.016, purché riformulate in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Carfagna 5.09, in quanto lo stesso, comportando un impegno di spesa, necessita di una previa verifica di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili. Esprime parere favorevole

sulla proposta emendativa Carfagna 5.010, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Si riserva, infine, di esprimere, all'esito di una più approfondita valutazione, il parere sull'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, volto ad istituire un Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici. Al riguardo, evidenzia che anche tale proposta emendativa, comportando un impegno di spesa, necessita di una più approfondita valutazione circa la sua compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Marilena FABBRI (PD), in riferimento all'articolo aggiuntivo a sua firma 5.01, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono testé riservati di esprimere il parere, fa notare come lo stesso miri a prevedere interventi di ampio respiro, già previsti dalla sua proposta di legge C. 3775. Richiama, quindi, l'attenzione sulla circostanza che la proposta emendativa in questione è diretta ad assicurare una più incisiva tutela in favore delle vittime di delitti, consumati o tentati di violenza domestica.

Donatella FERRANTI, presidente, rileva l'opportunità che sulla complessa questione siano effettuati ulteriori approfondimenti, anche di ordine sistematico.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, pur ritenendo condivisibile la ratio dell'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01 e richiamando i principi, già enunciati dal relatore, che dovrebbero ispirare la riformulazione di tale proposta emendativa, concorda con la presidente in ordine alla necessità di avviare sulla stessa una riflessione di carattere sistematico, soprattutto in riferimento al collegamento tra le sanzioni ivi previste e le specifiche fasi del procedimento penale.

Sandra SAVINO (FI-PdL) accetta tutte le riformulazioni proposte dal relatore degli emendamenti a firma Carfagna. Daniele FARINA (SI-SEL) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.4.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.8.

Michela MARZANO (Misto) sottoscrive l'emendamento Brignone 1.2 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Marilena FABBRI (PD) accetta la riformulazione della proposta emendativa a sua prima firma 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Carfagna 1.5, Farina 1.4, Agostinelli 1.8, Brignone 1.2 e Fabbri 1.1, come riformulati (*vedi allegato* 2) e respinge gli emendamenti Colletti 1.6 e 1.7.

Daniele FARINA (SI-SEL) ritira l'emendamento Sannicandro 1.3.

Fabrizia GIULIANI (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.02 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Giuliani 1.02, come riformulato (vedi allegato 2).

Marilena FABBRI (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.01. In proposito, osserva, infatti, come lo stesso potrebbe essere riformulato in modo identico all'articolo aggiuntivo Gribaudo 5.016, del quale il relatore ha proposto una riformulazione, condivisa dal rappresentante del Governo.

Franco VAZIO (PD), relatore, preso atto della richiesta della collega Fabbri, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fabbri 1.01, purché riformulato in modo identico all'articolo aggiuntivo Gribaudo 5.016.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con il relatore.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Fabbri 1.01, come riformulato, sarà posto in votazione unitamente agli articoli aggiuntivi Carfagna 5.011 e Gribaudo 5.016.

Michela MARZANO (Misto) sottoscrive l'emendamento Brignone 2.1.

La Commissione approva l'emendamento Brignone 2.1 (vedi allegato 2).

Marilena FABBRI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fabbri 4.1, come riformulato, e Spadoni 5.2 (*vedi allegato 2*).

Michela MARZANO (Misto) sottoscrive l'emendamento Brignone 5.3 e ne accetta la riformulazione.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Spadoni 5.4.

Marilena FABBRI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 5.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti Brignone 5.3, Spadoni 5.4 e Fabbri 5.1, come riformulati (*vedi allegato* 2).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Brignone 5.3, Spadoni 5.4 e Fabbri 5.1, come riformulati, gli emendamenti Spadoni 5.5 e Colletti 5.6 non saranno posti in votazione.

Marilena FABBRI (PD) ritira i suoi articoli aggiuntivi 5.06 e 5.02.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Fabbri 5.01, su cui il relatore e il rappresentante del

Governo si sono riservati di esprimere il parere, si intende accantonato.

Sandra SAVINO (FI-PdL) ritira l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.08.

Donatella FERRANTI, presidente, costatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 5.04, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Anna ROSSOMANDO (PD), nel ritirare l'articolo aggiuntivo Gribaudo 5.015, rammenta come tale proposta emendativa, predisposta all'esito di una riflessione effettuata in seno all' Intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità, miri ad introdurre il diritto al collocamento obbligatorio dei figli superstiti di crimini violenti, con precedenza su ogni altra categoria indicata dalle leggi in materia e con preferenza a parità di titolo. A tale riguardo, sottolinea come si tratti di una materia complessa e delicata, che richiederebbe rapide risposte da parte del legislatore. Fa inoltre presente che sempre nell'ambito dell'Intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità è stata rappresentata l'esigenza di prevedere, anche in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea degli strumenti volti a tutelare in maniera esaustiva ed efficace il figlio il cui genitore sia stato ucciso dall'altro genitore, che successivamente a tale atto si sia tolto la vita. Si tratta di una situazione nella quale il minore rimane privo di qualsiasi tutela morale e sostanziale.

Marilena FABBRI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 5.03.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fabbri 5.05 (*vedi allegato 2*).

Anna ROSSOMANDO (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 5.016.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Carfagna 5.011, Gribaudo 5.016 e Fabbri 1.01, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Sandra SAVINO (FI-PdL) ritira l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.09.

Michela MARZANO (Misto) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.010.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.010, come riformulato (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, su cui il relatore e il rappresentante del Governo si sono riservati di esprimere il parere, si intende accantonato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

Proposta di riformulazione degli emendamenti: 1.5. Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino 1.4. Daniele Farina, Sannicandro, 1.8. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, 1.2. Brignone, Andrea Maestri, 1.1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso,

sostituire le parole da i sensi fino a penale con le seguenti, anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 3, comma 1, capoverso,

dopo la parola coniuge inserire le

divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola coniuge inserire le seguenti , anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;

all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola coniuge inserire le seguenti, anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.

Proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.02. Giuliani, Verini, Ermini, Morani, Rossomando, Berretta, Tartaglione, Amoddio, Bazoli, Mattiello, Iori, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Magorno, Greco, Zan, Fabbri.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

1. All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), dopo seguenti , anche legalmente separato o | le parole « il discendente » sono aggiunte le seguenti: « o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente:

b) al secondo comma dopo le parola « il coniuge » sono inserite le seguenti: « divorziato, la parte dell'unione civile ove cessata, ».

Proposta di riformulazione dell'emendamento 4.1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma , inserire il seguente:

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Proposta di riformulazione degli emendamenti 5.1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, 5.3. Brignone, Andrea Maestri, 5.4. Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:

1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione inserire le seguenti: o del subentro dei figli di cui al comma 1-bis.1 nella titolarità.

Proposta di riformulazione degli emendamenti 5.016. Gribaudo, Amato, Carocci, Centemero, Coccia, Galgano, Garavini, Gnecchi, Locatelli, Miotto, Pes, Sereni, Valeria Valente, Zampa, Rossomando, Milanato, Marzano, Braga, Mariani, Berlinghieri, Manzi, Schirò, Fabbri, Nissoli, Rubinato, Fontana, Iacono, Vezzali, La Marca, Piazzoni e Cominelli, 1.01. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, 5.011. Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino.

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Proposta di riformulazione dell'emendamento 5.010. Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino.

ART. 5-bis.

(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici).

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare

idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona allo stesso legata, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado.

Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa ».

ALLEGATO 2

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso:

sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti: , anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 3, comma 1, capoverso:

dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;

all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.

*1. 5. (Nuova formulazione) Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso:

sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti: , anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 3, comma 1, capoverso:

dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;

all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.

*1. 4. (*Nuova formulazione*) Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso:

sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti: , anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 3, comma 1, capoverso:

dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;

all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.

*1. 8. (Nuova formulazione) Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso:

sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti, anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 3, comma 1, capoverso:

dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato o

divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;

all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.

*1. 2. (Nuova formulazione) Brignone, Andrea Maestri, Michela Marzano.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale con le seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso:

sostituire le parole da: i sensi fino a: penale con le seguenti: , anche legalmente separato o divorziato, la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 3, comma 1, capoverso:

dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato o

divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

sopprimere le parole: o maggiorenni fino all'età di ventisei anni;

all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile;

all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: coniuge inserire le seguenti: , anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare,.

*1. 1. (Nuova formulazione) Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

- 1. All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: « il discendente » sono aggiunte le seguenti: « o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente »;
- b) al secondo comma dopo le parole: « il coniuge » sono inserite le seguenti: « divorziato, la parte dell'unione civile ove cessata, ».
- 02. (Nuova formulazione) Giuliani, Verini, Ermini, Morani, Rossomando, Berretta, Tartaglione, Amoddio, Bazoli, Mattiello, Iori, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Magorno, Greco, Zan, Fabbri.

ART. 2.

Al capoverso, la parola: accerta, è sostituita dalla seguente: rileva.

Conseguentemente all'articolo 3, capoverso, la parola: accertata, è sostituita dalla seguente: rilevata.

2. 1. (*Nuova formulazione*) Brignone, Andrea Maestri, Michela Marzano.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente:

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

4. 1. (Nuova formulazione) Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso 1-bis, inserire, in fine, il seguente periodo: Dal decreto di archiviazione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto.

5. 2. (*Nuova formulazione*) Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:

1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano

nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione inserire le seguenti: o del subentro dei figli di cui al comma 1-bis.1 nella titolarità.

*5. 1. (Nuova formulazione) Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:

1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione inserire le seguenti: o del subentro dei figli di cui al comma 1-bis.1 nella titolarità.

*5. 3. (Nuova formulazione) Brignone, Andrea Maestri, Michela Marzano.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:

1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione inserire le seguenti: o del subentro dei figli di cui al comma 1-bis.1 nella titolarità.

*5. 4. (*Nuova formulazione*) Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani di crimini domestici).

- 1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza, pronta gratuita, delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario, attuato da personale specializzato, appositamente formato.
- 2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:
- a) promuovono e sviluppano presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento ai diritti delle vittime e ai servizi organizzati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno a favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità, e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute attive nel settore;
- *b)* favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
- c) incentivano sistemi assicurativi adeguati a favore degli orfani di cui alla presente legge;

- d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli di vittime crimini domestici;
- e) acquisiscono e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione.
- **5. 05.** Fabbri, Lenzi, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, Lattuca.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

- 1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n.1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
- *5. 016. (Nuova formulazione) Gribaudo, Amato, Carocci, Centemero, Coccia, Galgano, Garavini, Gnecchi, Locatelli, Miotto, Pes, Sereni, Valeria Valente, Zampa, Rossomando, Milanato, Marzano, Braga, Mariani, Berlinghieri, Manzi, Schirò, Fabbri, Fitzgerald Nissoli, Rubinato, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Vezzali, La Marca, Piazzoni e Cominelli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

- 1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
- *5. 011. (Nuova formulazione) Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino, Michela Marzano.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

- 1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
- *5. 01. (Nuova formulazione) Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Commemorazione di Giulio Regeni	51
Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .	54
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	56
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo (Esame e rinvio)	56
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Esame e rinvio)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e internazionali Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.30.

Commemorazione di Giulio Regeni.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che oggi ricorre il primo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano che, nell'ambito di un lavoro di analisi sul campo per conto dell'Università di Cambridge, è stato rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 ed il cui corpo, orrendamente torturato e quasi irriconoscibile, è stato ritrovato il 3 febbraio successivo. Ricorda altresì che oggi è anche il sesto anniversario delle proteste di piazza Tahrir.

Rileva come in questi giorni siano emersi nuovi riscontri probatori che evidenziano la rete di connivenze tra servizi segreti, polizia egiziana ed una nebulosa di sindacalisti che Giulio frequentava per le sue finalità di ricercatore e che ne ha provocato la morte per ragioni ancora da chiarire, al di là delle rappresentazioni giornalistiche o di quelle di comodo, ormai ben note.

Come presidente di questa Commissione, a nome della quale intende esprimersi, rivolge un pensiero innanzitutto alla famiglia di Giulio, ai suoi coraggiosi e forti genitori e alla sorella: nella consapevolezza che il loro dolore non può essere attenuato in alcun modo, essi hanno la solidarietà di tutto il Paese e del Parlamento italiano, su questo del tutto unito. Sottolinea come i genitori di Giulio Regeni hanno dato una straordinaria prova di dignità.

Ricorda che già ieri, nell'Aula del Senato e anche in occasione dell'audizione

programmatica presso le Commissioni esteri, il Ministro degli Esteri Alfano ha rivolto parole di cordoglio alla famiglia di Giulio, ribadendo il fermo impegno suo e del Governo alla ricerca della verità e dei responsabili, non solo materiali, di questo efferato assassinio.

Oggi a Fiumicello si raccoglie la comunità di famigliari e amici. Al di là di questo, il miglior modo di celebrare Giulio è quello di coloro che si sono impegnati, come ha ricordato il Ministro Alfano in occasione del question time della scorsa settimana sollecitato dalla Presidente del Comitato per i diritti umani, onorevole Pia Locatelli, a istituire borse di studio intitolate a Giulio e che offriranno opportunità di studio a giovani egiziani.

Si devono registrare alcuni progressi nella qualità della collaborazione da parte delle autorità giudiziarie egiziane. È questo il piano sul quale si lavora e che rappresenta il presupposto per ogni sviluppo ulteriore sul terreno dei rapporti bilaterali, inevitabilmente danneggiati da questo tragico episodio. Evidenzia come tale circostanza provochi dispiacere per l'amicizia storica che lega l'Italia e l'Egitto, due grandi Paesi del Mediterraneo, e determini uno sforzo sincero e genuino da parte di molte persone di buona volontà, sia da parte italiana sia da parte egiziana, per una ripresa di dialogo a livello politico e diplomatico. Qui non è in questione, tuttavia, l'amicizia tra i due popoli, che è indiscussa, né la consapevolezza dell'importanza strategica e del ruolo politico dell'Egitto nel Medio Oriente. Sottolinea però che le relazioni internazionali si fondano su elementi che rinviano ad un valore fondamentale: la fiducia e l'affidabilità degli attori. Il diritto internazionale non è un diritto cogente, ha per fonte le consuetudini ed è attuato spontaneamente dalla Comunità degli Stati, secondo i principi e i valori scolpiti nella Carta dell'Onu e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Questa è la partita in atto ed è compito delle autorità egiziane riparare la frattura apportata a questi valori attraverso un unico strumento valido a tal fine, che è la verità, che è poi presupposto del rispetto e del reciproco riconoscimento.

Precisa poi che la scelta riguardante l'invio del nuovo ambasciatore italiano è da valutare in quest'ottica. Da un lato è compito della diplomazia, come strumento di politica estera, contribuire alla soluzione dei problemi. Tuttavia ci sono consuetudini nel linguaggio della diplomazia internazionale che vanno considerate e l'invio dell'ambasciatore dopo una crisi è sempre da intendersi come sintomo di un superamento di essa, che in questo caso non è ancora avvenuto e che contiamo tutti possa avvenire al più presto. Si associa pertanto a quanto detto dalla collega Locatelli in Aula.

Giudica molto importanti le dichiarazioni di ieri del presidente della Commissione esteri del Parlamento egiziano, onorevole Ahmed Said, a margine della sua audizione presso il Parlamento europeo, che ha sostenuto che il caso giungerà a conclusione tra uno o due mesi, soprattutto grazie ai progressi compiuti nelle indagini svolte dalla magistratura egiziana. Nei mesi scorsi in un incontro proprio con Ahmed Said fa presente di avere avuto modo di ribadire che le circostanze della morte del giovane studente italiano, le efferate violenze da lui subite per mano di professionisti della tortura, mettono in evidenza che la piena normalizzazione del rapporto tra Roma e Il Cairo non potrà che avvenire sulla base della individuazione dei colpevoli e sul ripristino della verità.

Conclude osservando che negli ultimi tempi sono giunti segnali che potranno auspicabilmente significare un cambiamento di rotta da parte delle autorità egiziane, da verificarsi nei prossimi giorni. In ogni caso deve essere motivo di riflessione per tutti che esso sta avvenendo a livello giudiziario, fra la Procura di Roma e quella del Cairo: questo è il canale di comunicazione che ha consentito di fare qualche passo avanti. È comunque necessario perseverare nelle molteplici iniziative per il pieno raggiungimento della verità rispetto ad una questione che presenta un

alto valore simbolico sul piano internazionale per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. L'Italia si attende su questo pieno sostegno in ogni sede multilaterale.

Propone, infine, che la Commissione osservi un minuto di silenzio.

La Commissione osserva un minuto di silenzio.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ringrazia il presidente Cicchitto per aver voluto commemorare la figura di Giulio Regeni, che rimane nel suo cuore e nelle sua mente. Sottolinea l'importanza di essere con continuità accanto alla sua famiglia nella ricerca della verità. Rileva che il contenuto del filmato diffuso in questi giorni conferma che il giovane ricercatore svolgeva il suo compito con serietà ed onestà. La minuscola telecamera impiegata per filmarlo a sua insaputa dimostra che l'esponente sindacale con cui Giulio Regeni era in contatto si rivela un collaboratore dei servizi egiziani. Rimane ancora difficile comprendere pienamente gli sviluppi di un caso che presenta una concatenazione di eventi che lascia presupporre una catena di comando e con informazioni che vengono rilasciate con una sorta di meccanismo ad orologeria. Dichiara di essere stata colpita in passato da alcune dichiarazioni rese sugli organi di informazione dal presidente Cicchitto rispetto al ruolo poco chiaro giocato dai docenti dell'università britannica per la quale Giulio svolgeva le sue ricerche: effettivamente non è spiegabile il loro comportamento omissivo di fronte alla richiesta di collaborazione da parte della magistratura italiana, fino alla attuale irreperibilità della docente incaricata di una funzione di tutoraggio diretto nella ricerca condotta dal giovane italiano. Al di là delle ricostruzioni da spy story, quello che interessa è la ricerca della verità, anche al fine di assicurare i responsabili alla giustizia. Quanto alla possibilità di inviare nuovamente il nostro ambasciatore a Il Cairo, dichiara che gli ambasciatori servono nelle situazioni difficili. Sottolinea che non si tratterebbe di dare un segnale che la crisi

è risolta ma di cogliere tutta l'utilità derivante dalla presenza *in loco* del nostro rappresentante diplomatico per acquisire ulteriori elementi e comprendere meglio cosa è successo un anno fa, con fermezza e senza fare venir meno la necessaria solidarietà alla famiglia di Giulio Regeni. Accoglie con favore la proposta di istituire borse di studio per ricordare la memoria del ricercatore tragicamente scomparso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ringrazia il presidente Cicchitto per aver offerto alla Commissione la possibilità di ricordare Giulio Regeni e di fare il punto su una vicenda che presenta anche un alto valore simbolico. Rileva come il giovane ricercatore, così come Valeria Solesin e Fabrizia Di Lorenzo, uccise negli attentati di Parigi e Berlino, rappresentino in maniera emblematica una generazione colpita dalle difficoltà della globalizzazione e dalle conseguenze negative delle storture nell'incontro tra civiltà. Giulio era un ragazzo normale, nato in un piccolo centro, ma che aveva per orizzonte il mondo. Per questo trova particolarmente importante l'istituzione di una borsa di studio a nome di Giulio Regeni per permettere a giovani egiziani di studiare presso il Collegio del mondo unito di Duino, da lui frequentato negli ultimi anni del liceo. È essenziale che non manchino giovani impegnati come Giulio a promuovere conoscenza e la costruzione di ponti tra le culture. Ritiene essenziale proseguire la ricerca della verità, superando tutti i tentativi di infangare la memoria della vittima e di depistaggio, verità che deve giungere alla fine di un percorso condiviso con le autorità egiziane. Il video recentemente rilasciato rappresenta un importante tassello e mostra la correttezza dell'operato di Giulio Regeni nel suo ruolo di ricercatore. Noi dobbiamo verità a Giulio che ha avuto il merito di rappresentarci la verità sull'Egitto. La vicenda del giovane italiano ha infatti portato all'attenzione dell'opinione pubblica la brutalità della repressione condotta dal regime egiziano, con oltre 34.000 arresti, un migliaio di sparizioni forzate, violenze, torture e repressioni

continue dei diritti fondamentali che ne mostrano anche l'estrema fragilità. Ciò deve rappresentare un punto di riflessione per la politica estera italiana, posto che dopo le primavere arabe del 2011 gli autoritarismi non possono più essere il prezzo da pagare in nome della stabilità.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), nel ringraziare a sua volta il presidente Cicchitto per avere offerto un momento di riflessione e discussione lontano dal clamore mediatico, auspica che ci possa essere un più ampio spazio di confronto in Assemblea, tramite un informativa del Governo, possibilmente con la presenza del Presidente del Consiglio Gentiloni, data l'importanza dei legami storici e le implicazioni per la sicurezza nazionale, incluso lo scenario libico, delle relazioni tra Italia ed Egitto. Assicura che in tale circostanza il suo gruppo saprebbe svolgere il proprio ruolo con responsabilità contribuendo allo sforzo di tutte le forze politiche per il raggiungimento della verità. In questa sede si limita a segnalare che le considerazioni duramente critiche della capogruppo del Partito Democratico Lia Quartapelle nei confronti del regime egiziano non appaiono in linea con l'atteggiamento di pieno favore assunto dall'allora Presidente del Consiglio Renzi nei confronti del Presidente al Sisi, manifesta la totale disponibilità del suo gruppo a collaborare per fare chiarezza in una vicenda caratterizzata da contraddizioni e violenze.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, precisa che ogni organo del Parlamento deve fare la sua parte e che la Commissione non ha competenze per quanto concerne i lavori presso l'Assemblea.

Guglielmo PICCHI (LNA), nell'assicurare il pieno impegno anche del suo gruppo per il raggiungimento della verità su Giulio Regeni, concorda che la gestione autoritaria e violenta del potere da parte di al Sisi ne evidenzia tutta la sua fragilità. Segnala che occorre tuttavia evitare una nuova destabilizzazione dell'Egitto, Paese fondamentale in quell'area geopolitica,

correndo il rischio che dopo quanto accaduto con le primavere arabe si verifichino altre situazione disastrose.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) manifesta tutto il proprio sconcerto per il fatto che si possa immaginare una sorta di baratto tra diritti umani e stabilità geopolitica.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (CI) ricordando che il video diffuso in questi giorni segnala l'utilizzo di tecnologie assai sofisticate da parte dei servizi di sicurezza egiziani, esprime il proprio apprezzamento per la decisione assunta dal Governo italiano di sospendere l'autorizzazione all'export di tali apparecchiature verso l'Egitto da parte di aziende italiane.

Il sottosegretario Vincenzo AMEN-DOLA, associandosi agli interventi svolti e convenendo sulla compostezza e sulla dignità dei genitori di Giulio Regeni, richiama quanto detto dal Ministro Alfano rispondendo nei giorni scorsi al question time presentato dall'onorevole Locatelli. Richiama, quindi, le parole pronunciate oggi dal Presidente della Repubblica, che correttamente ha evidenziato come la tragedia di Giulio Regeni rappresenti una ferita per l'intera comunità nazionale. Condivide le parole del presidente Cicchitto circa l'importanza dei valori in politica estera, che è una commistione di principi ed interessi e che rappresenta un esercizio da condurre sempre con compostezza e ponderazione dei rischi. Ricorda, a tal proposito, che una delegazione della Commissione, composta oltre che dal presidente Cicchitto, anche dall'allora componente di questa Commissione, Paolo Gentiloni, e dallo stesso Di Battista, si è recata in missione in Egitto nel 2013 anche al fine di incontrare il Presidente al Sisi, potendo così subito sperimentare tutta la complessità della situazione politica egiziana. È un fatto che oggi la cooperazione tra le Procure dei due Paesi stia producendo dei risultati. Peraltro, la nostra Ambasciata a Il Cairo continua ad essere operativa e ha proprio oggi, a sua volta, osservato un minuto di raccoglimento

in memoria di Giulio Regeni. Sottolinea che il Presidente Mattarella ha ribadito l'auspicio per una collaborazione a tutto campo ed efficace, rappresentando una posizione che il Governo italiano ha sempre mantenuto, nella conferma del rapporto di amicizia che ci lega al popolo egiziano. Rispetto a questa posizione potremo desistere solo con il pieno ripristino della verità, come insistentemente dichiarato dal Presidente Gentiloni anche nel suo precedente ruolo di Ministro degli Affari esteri. Conclude sottolineando come la vicenda di Giulio Regeni rappresenti una questione davvero complicata. Tuttavia, in questo giorno triste, la memoria di Giulio Regeni unisce tutte le istituzioni del Paese, malgrado le differenze di visione tra le forze politiche.

Istituzione della «Giornata della lotta contro la povertà ».

Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti. (Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (DeS-CD), relatrice, segnala che con l'entrata in vigore del provvedimento, la Giornata nazionale si celebrerebbe nel nostro Paese il 17 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la Giornata internazionale contro la povertà, istituita con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992. In tale occasione sarebbero previste cerimonie, iniziative e incontri volti a sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti e la popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà.

Segnala che le competenze della Commissione derivano essenzialmente da un doppio profilo: quello legato alla previsione dell'obiettivo di creare consapevolezza circa il bisogno di sradicare la povertà in tutte le forme e in tutti gli Stati e quello derivante dal citato legame con l'iniziativa

assunta in sede di Nazioni Unite il 22 dicembre 1992, accogliendo una richiesta avanzata da alcune organizzazioni non governative.

Ricorda che lo sradicamento della povertà è un tema che le Nazioni Unite hanno posto al centro della propria azione soprattutto a partire dalla definizione nell'anno 2000, dell'Agenda 2015 con l'adozione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e poi con l'adozione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che, lo ricordo, è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU.

Esso ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d'azione per un totale di 169 « target » o traguardi. Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.

Al mondo, quasi il 13 per cento della popolazione mondiale vive con meno di 1,90 dollari al giorno, cioè in condizioni di povertà assoluta. In valori assoluti, in condizione di povertà estrema vivono 902 milioni di persone, circa quindici volte la popolazione italiana. Il 42, 7 per cento di queste persone vive nell'Africa Subsahariana.

Quanto all'Italia, secondo i dati pubblicati nel 2016 dall'ISTAT per l'anno precedente, si stima che le famiglie italiane in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila, il numero più alto dal 2005. Di questi ultimi più di un milione sono minori.

L'obiettivo di eliminare la povertà estrema in tutto il mondo entro il 2030 coinvolge l'Italia anche come promotrice di iniziative e di solidarietà verso i Paesi più poveri, nei quali è impegnata mediante lo strumento della cooperazione allo svi-

luppo, sia sul piano bilaterale sia su quello multilaterale, soprattutto attraverso l'Unione europea.

Tuttavia, molto resta da fare sul piano interno per ridurre almeno della metà la percentuale di persone che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base alla definizione nazionale. Inoltre, fra i sotto-obiettivi più significativi per l'Italia rientra quello di applicare, a livello nazionale, sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutta la popolazione, così da raggiungere, entro il 2030, una sostanziale copertura delle persone povere e vulnerabili rispetto ai livelli minimi di intervento.

Segnala che dal 10 al 19 luglio avrà luogo a New York il prossimo vertice delle Nazioni Unite per il monitoraggio e collaborazione internazionale sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030. Il tema al centro del dibattito nell'High Level Political che si terrà a New York sarà proprio incentrato sul primo degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, ovvero lo « Sradicare la povertà e promuovere la ricchezza in un mondo che cambia ». Il vertice annuale dell'Onu, il cui compito fondamentale è quello di coordinare il network di controllo e revisione a livello globale, in linea con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sullo sviluppo sostenibile e la applicazione dell'Agenda 2030, avrà quest'anno per il primo anno un tema circoscritto e si riproporrà di concentrarsi su alcuni goal in particolare. Sarebbe opportuno che la Commissione, attraverso i rappresentanti del Comitato permanente istituito sui temi dell'Agenda 2030, potesse prendere parte all'evento anche per valorizzare il perdurante impegno parlamentare di questa Commissione su tali temi.

Questo impegno si interseca con le responsabilità dell'Italia nell'ambito della presidenza italiana del G7, nel quale i temi dello sviluppo sostenibile dovranno trovare spazio, anche in considerazione del sostegno assicurato dal nostro Paese alle agenzie dell'ONU, basate sul nostro territorio che operano sui temi connessi alla lotta contro la povertà (FAO, IFAD, WFP, *Bioversity*).

Tutto ciò premesso, anche alla luce dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento sui temi dell'Agenda 2030 e della lotta alla povertà e della istituzione di un Comitato permanente *ad hoc*, propone l'espressione di un parere favorevole, anche ai fini di un eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, secondo quanto la Commissione competente ha già preannunciato.

Il sottosegretario Vincenzo AMEN-DOLA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, in quanto ritiene ipocrita l'istituzione di una giornata di lotta contro la povertà senza assumere adeguate iniziative legislative, come quelle proposte dal Movimento 5 Stelle, a partire dal reddito di cittadinanza, per contrastare concretamente tale fenomeno.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e internazionali Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del

torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2016.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa e Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Gianni Farina, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

C. 3980 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che per quanto riguarda l'Accordo, di cui alla lettera a) del provvedimento in titolo, la proposta di legge C. 2004 Di Stefano, riguardante l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011, è stata approvata definitivamente ed è divenuta la legge 1º dicembre 2016, n. 241. Nelle more dell'iter di esame di tale proposta presso il Senato il Governo ha tuttavia presentato alla Camera dei deputati il provvedimento in titolo, la cui calendarizzazione ha necessariamente dovuto tenere conto dell'andamento dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento.

Ciò premesso, sarà pertanto necessario provvedere durante questo *iter*, mediante un apposito emendamento, alla soppressione della lettera *a*) del provvedimento in titolo.

Marco FEDI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge all'esame della Commissione riguarda la ratifica e l'esecuzione di sette distinti accordi bilaterali di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e dell'istruzione conclusi in un arco temporale compreso tra marzo 2000 e luglio 2015.

Il primo di questi accordi, quello tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, è stato già oggetto di autorizzazione legislativa alla ratifica, intervenuta con la legge 1º dicembre 2016,

241, a seguito della presentazione di un'iniziativa legislativa del collega Di Stefano.

In linea con quanto ricordato dal presidente Cicchitto, preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative intese ad adeguare il testo all'approvazione della richiamata legge n. 241 del 2016.

Per quanto attiene all'Accordo di cooperazione con il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012, segnala che esso consegue all'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali ed all'incremento degli scambi culturali nel quadro di una rinnovata cooperazione politica testimoniata anche dall'attività di un gruppo di collaborazione bilaterale che riunisce parlamentari italiani ed emiratini.

L'Accordo italo-maltese in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007, è invece finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, tenendo conto della comune appartenenza di Italia e Malta all'Unione europea, che delinea un quadro politico di riferimento del tutto differente rispetto a quello sotteso al precedente Accordo concluso alla Valletta il 28 luglio 1967, che viene abrogato. L'Accordo, quindi, oltre ad aggiornare il quadro di riferimento delle relazioni bilaterali in ambito culturale, è volto ad impedire i trasferimenti illeciti di beni culturali, assicurando, altresì, la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza delle norme internazionali e nazionali.

Il terzo Accordo ricompreso nel disegno di legge C. 3980 è quello di cooperazione scientifica e con il Governo del Montenegro, sottoscritto nella capitale montenegrina il 26 settembre 2013. Premesso che la materia in esame non è attualmente regolata da accordi bilaterali specifici, sottolinea che l'Accordo persegue l'obiettivo di costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali quali l'InCE. Lo

scopo principale dell'Accordo è quindi il consolidamento e l'armonizzazione dei legami e della comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Montenegro. Il Montenegro – che ha lo *status* ufficiale di Paese candidato all'ingresso nell'UE – considera l'Italia un punto di riferimento cruciale nel proprio percorso di avvicinamento all'Unione europea e percepisce il nostro Paese come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei contenuti scientifico-tecnologici che contraddistinguono le relazioni bilaterali.

Per quanto attiene all'Accordo tra Italia e Senegal nel campo della cooperazione culturale, scientifica e tecnica, fatto a Roma il 17 febbraio 2015, premette che tra i due Paesi è attualmente in vigore un accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnica risalente al 1974. Il nuovo Accordo di collaborazione in materia culturale è stato negoziato per sostituire il precedente Accordo che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. La domanda culturale e di conoscenza del Sistema Italia in Senegal è in progressivo aumento, molte manifestazioni culturali sono organizzate a Dakar dalle istituzioni italiane ed inoltre molti senegalesi parlano l'italiano grazie alle loro esperienze di studio e di lavoro in Italia. L'italiano è materia curricolare, come seconda o terza lingua straniera (opzionale), nelle scuole medie e nei licei, oltre ad essere insegnato in alcune scuole professionali senegalesi.

L'Accordo italo-slovacco cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, concluso nella capitale slovacca il 13 luglio 2015 si propone invece di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti tra i due Paesi.

L'Accordo sostituisce le precedenti intese in materia (Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990) resesi obsolete, oltre che per il cambiamento del quadro politico, anche per l'evoluzione della collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico. Ricorda che la Repubblica Slovacca è divenuta Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e, pertanto, partecipa a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito. L'esigenza di sottoscrivere un nuovo accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico, che necessitano quindi di un inquadramento organico e aggiornato. L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica slovacca e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica.

Infine, l'Accordo di collaborazione italosloveno nei settori della cultura e dell'istruzione, fatto a Roma l'8 marzo 2000, sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, una vecchia risalente al 1960, risalente quindi agli anni della Federazione iugoslava. L'Accordo è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale. L'Accordo mira altresì ad agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato.

Conclude con l'auspicio di una rapida adozione di questo provvedimento di ratifica.

Il sottosegretario Vincenzo AMEN-DOLA si associa alle considerazioni del relatore.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) preannuncia la posizione favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 30 gennaio alle ore 11. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

C. 2714 Governo.

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Chiara CARROZZA (PD) relatrice, segnala che la prima delle intese in esame, l'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e Israele, concluso il 10 giugno 2013, risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire

pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia israeliani.

L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato d'Israele, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali. Rammenta, in proposito, che due analoghi accordi, con il Marocco e la Giordania, fatti a Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre 2006 e il 15 dicembre 2010 – i primi stipulati con Paesi non europei sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005 allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali con la normativa comunitaria in vigore - sono stati ratificati dal nostro Paese con la legge n. 158 del 13 ottobre 2009 e con la legge n. 8 del 2 febbraio 2012.

La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria, nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

Per quanto concerne la seconda delle intese in esame, l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Moldova, valgono pienamente le considerazioni generali già formulate con riguardo all'Accordo UE-Israele sul trasporto aereo. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di 29 articoli e quattro Allegati: anche in questo caso le disposizioni corrispondono in massima parte a quelle già illustrate nell'esame dell'accordo UE-Israele.

Venendo all'Accordo, del giugno 2011, tra l'Unione europea, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia ed all'Accordo addizionale applicativo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia, l'insieme di tali strumenti è volto ad estendere all'Islanda e alla Norvegia, cui già si applica l'Accordo sui trasporti aerei tra Stati Uniti e Unione europea del 2007, anche la versione di detto accordo come modificata dal Protocollo del 24 giugno 2010.

La relazione introduttiva ricorda come Islanda e Norvegia abbiano preso parte come osservatori già alla fase negoziale che condusse poi alla stipula del protocollo del 2010: al termine di tali negoziati fu concordato in merito alla possibilità di una proposta di Islanda e Norvegia per poter accedere anche al protocollo. Viene peraltro evidenziato che entrambi i Paesi, pur non appartenenti all'Unione europea, siano parti integranti - con numerosi altri Paesi del Vecchio Continente - dello spazio aereo comune europeo cui ha dato vita l'accordo ECAA del 9 giugno 2006, ratificato dall'Italia con la legge 4 giugno 2010, n. 91. Per quanto concerne le finalità e la portata dello spazio aereo comune transatlantico – va tra l'altro ricordato anche l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'Unione europea del 17 dicembre 2009, ratificato dal nostro Paese con la legge 1º febbraio 2012, n. 6 – cui l'accordo tra Stati Uniti e Unione europea del 2007 e il successivo protocollo di modifica hanno dato vita, valgono le considerazioni già formulate a proposito dell'accordo tra Unione europea e Israele.

Da ultimo, l'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, costituisce un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo - realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo -, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli Stati Uniti e i vari Stati membri della UE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la perti- | 15.20 alle 15.40.

nente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia UE.

Segnala che l'Accordo in oggetto appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economicocommerciali, da tempo delegate all'Unione europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali pertanto è necessaria la ratifica. Nel giugno 2010 è stato sottoscritto a Lussemburgo un protocollo di modifica, negoziato dalle Parti in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 21 dell'Accordo del 2007 di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo 2008. Lo stesso articolo 21, par. 3, autorizzava le Parti a sospendere in tutto o in parte i diritti di cui all'Accordo stesso, in caso di mancata conclusione di un accordo di seconda fase.

Auspica conclusivamente una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del provvedimento che non presenta oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Vincenzo AMEN-DOLA si associa alle considerazioni della relatrice.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.	
Audizione del Capo di stato maggiore della difesa, generale Claudio Graziano (Svolgimento e conclusione)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GA-ROFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del Capo di stato maggiore della difesa, generale Claudio Graziano.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio GRAZIANO, *Capo di Stato Maggiore della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL-P), Luigi LAC-QUANITI (PD), Antonino MOSCATT (PD), Carlo GALLI (SI-SEL), Luca FRUSONE (M5S) e Dino SECCO (FI-PdL).

Claudio GRAZIANO, *Capo di Stato Maggiore della difesa*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	62
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	64
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	64
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali. Atto n. 375 (Rilievi alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	65
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici. Atto n. 376 (Rilievi alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
SEDE REFERENTE:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	66
EDDATA CODDICE	67

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Nuovo testo C. 3671-bis Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in titolo reca norme di delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Fa altresì presente che il provvedimento in esame è quello risultante dallo stralcio dal disegno di legge originario dell'articolo 15 e dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito. Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, riferita al disegno di legge originario n. 3671.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 16, recanti Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, in merito ai profili di quantificazione, rileva, in via generale, che l'articolo 16 del testo in esame reca una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento, ad eccezione degli articoli 2 e 11, nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria del processo di delega nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Stante tale rinvio, eventuali effetti onerosi connessi all'esercizio della delega potranno essere valutati, insieme ai corrispondenti mezzi di copertura, in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Peraltro, tenendo conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita al testo in esame, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito ai seguenti profili di carattere finanziario.

Con riferimento all'articolo 2, andrebbe confermata la possibilità di fronteggiare gli adempimenti amministrativi di tenuta dell'Albo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Inoltre, andrebbero acquisiti elementi in merito ai riflessi organizzativi, ed al relativo impatto finanziario, del criterio di delega che impone la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale. A tal riguardo, infatti, la norma fa riferimento ad un « adeguamento degli organici degli uffici

giudiziari la cui competenza risulti ampliata », mentre la relazione tecnica evidenzia che non verranno modificate le dotazioni organiche attuali del personale da assegnare alle strutture specializzate.

Con riferimento all'articolo 4 e alla previsione di misure premiali a favore dell'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura prevista, osserva che, secondo quanto asserito dalla relazione tecnica, tali misure non prevedono vantaggi di natura finanziaria, ma rivestono carattere meramente procedimentale. Fa presente tuttavia che, con una modifica introdotta nel corso delle esame in sede referente, è stato specificato che tali misure potranno essere anche di natura patrimoniale. Tra tali misure è espressamente inclusa la riduzione di interessi e sanzioni correlate ai debiti fiscali dell'impresa. Andrebbero quindi chiariti i possibili effetti di tale previsione per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 6 e, in particolare, alla prevista disciplina del trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, pur prendendo atto delle indicazioni della relazione tecnica, secondo la quale occorrerà tener conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi in merito alle possibili implicazioni finanziarie di tale disciplina.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri aggiuntivi. Tuttavia, riguardo alle risorse già iscritte in bilancio di cui si prevede l'utilizzo, andrebbe confermato che le stesse siano congrue rispetto alle esigenze indicate dalla stessa relazione tecnica, senza pregiudicare altre finalità di spesa cui le somme medesime risultino attualmente preordinate.

Per quanto attiene, più in generale, al complesso degli adempimenti di natura amministrativa previsti a carico di soggetti e strutture amministrative pubbliche – pur prendendo atto del rinvio al citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196

del 2009 e della presenza di una clausola di non onerosità – ritiene sarebbero opportuni ulteriori elementi volti a confermare la neutralità dell'attuazione dei criteri di delega dettati dalle norme in esame.

Infine, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2 e 11, ritiene di non dover formulare ulteriori osservazioni essendo i relativi oneri configurati come limiti di spesa.

In merito ai profili di copertura, fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2017, appare necessario riformulare le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 11, comma 2, concernenti rispettivamente l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Albo di soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo, e l'istituzione di un registro informatizzato, facendo riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia, relativo al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2016-2018.

Ciò premesso, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri complessivamente quantificati in 250 mila euro per l'anno 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 12 maggio 2016 la

Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che sul provvedimento in esame sono sinora pervenuti taluni elementi di informazione da parte dell'amministrazione competente, tali tuttavia da non consentire di effettuare una compiuta valutazione circa il reale impatto finanziario delle disposizioni in esame. Tanto premesso, avverte che sarà sua cura sollecitare all'amministrazione competente la predisposizione, in tempi brevi, di una relazione tecnica contenente i necessari elementi di dettaglio, conformemente alla deliberazione assunta dalla Commissione bilancio nella citata seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 369.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rin-vio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2017.

Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, ricorda che, nella seduta precedente, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si limita ad anticipare che sullo schema di decreto in titolo risultano già acquisiti gli orientamenti dei competenti Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Tuttavia, in considerazione del fatto che sul testo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ne chiede un rinvio dell'esame ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, presidente, nel rilevare la necessità di attendere la pronuncia della citata Conferenza unificata sul testo del provvedimento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali.

Atto n. 375.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge n. 112 del 2008 e corredato di relazione tecnica – reca integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,

recante norme per il riordino degli istituti professionali. In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerato che i risparmi rivenienti dall'introduzione delle norme recate dal regolamento n. 87 del 2010 appaiono ricondotti, dalla relazione tecnica allegata al medesimo provvedimento, alla rideterminazione dell'orario complessivo dei percorsi formativi degli istituti professionali, che rimane inalterata nella misura già fissata a legislazione vigente dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del predetto regolamento n. 87 del 2010 in 1056 ore annuali. Ciò posto, propone pertanto di esprimere - previa acquisizione di una conferma da parte del Governo su tale punto specifico - una valutazione favorevole sul provvedimento in oggetto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare che le integrazioni recate dallo schema di decreto non alterano in alcun modo la rideterminazione dell'orario complessivo dei percorsi formativi degli istituti professionali già fissata a legislazione vigente, concorda con la proposta di valutazione favorevole sul testo in esame testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici. Atto n. 376.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il

provvedimento - adottato in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge n. 112 del 2008 e corredato di relazione tecnica - reca integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici. Osserva che oggetto di esame sono i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerato che i risparmi rivenienti dall'introduzione delle norme recate dal regolamento n. 88 del 2010 appaiono ricondotti, dalla relazione tecnica allegata al medesimo provvedimento, alla rideterminazione dell'orario complessivo dei percorsi formativi degli istituti tecnici, che rimane inalterata nella misura già fissata a legislazione vigente dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del predetto regolamento n. 88 del 2010 in 1.056 ore annuali. Ciò posto, propone pertanto di esprimere - previa acquisizione di una conferma da parte del Governo su tale punto specifico - una valutazione favorevole sul provvedimento in oggetto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare che le integrazioni recate dallo schema di decreto non alterano in alcun modo la rideterminazione dell'orario complessivo dei percorsi formativi degli istituti tecnici già fissata a legislazione vigente, concorda con la proposta di valutazione favorevole sul testo in esame testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il ministro per la coesione territoriale e Mezzogiorno Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 19.10.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che il deputato Palese sottoscrive gli articoli aggiuntivi Vico 1.01, Amato 1.02, Castricone 1.03. Duranti 4.01 e Ricciatti 4.02 e ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.09. Avverte inoltre che, all'esito dell'esame dei ricorsi presentati con riferimento alle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate nella seduta di ieri, sono stati considerati ammissibili, in quanto volti a destinare risorse, a prevedere incentivi, o a consentire un migliore utilizzo di risorse già stanziate per interventi prevalentemente localizzati nelle regioni del Mezzogiorno, i seguenti emendamenti:

Cinzia Maria Fontana 1.16, che proroga la durata degli incentivi destinati ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni;

Castricone 1.03 e Losacco 3.05, che prorogano la durata degli incentivi destinati agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;

Sgambato 2.02, che prevede interventi a tutela delle risorse a disposizione dei consorzi di bonifica che operano nelle regioni del Mezzogiorno;

gli identici Prestigiacomo 4.13, Bargero 4.14 e Palese 4.15, che intervengono sull'esercizio dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale da parte delle riunioni temporanee di imprese;

Burtone 4.010, che prevede la possibilità di promuovere con le regioni del Mezzogiorno specifici progetti volti al reinserimento occupazionale dei lavoratori già beneficiari della mobilità in deroga;

Carfagna 5.8, 5.9 e 5.10, che destinano, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili dell'INAIL, risorse fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni compresi nelle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale;

Latronico 7.03, che stanzia risorse per specifici progetti volti alla valorizzazione del ruolo di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019;

Latronico 7.014, che prevede la costituzione di una zona economica speciale nell'area della città di Matera;

Palese 7.010, che consente l'utilizzo fino al 31 dicembre 2017 delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013;

Scotto 7.01, che prevede specifici vincoli di spesa per le amministrazioni centrali riguardo alle risorse da destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Avverte altresì che, in considerazione delle proposte emendative testé dichiarate ammissibili, sono da considerarsi inoltre riammessi, sebbene i presentatori non abbiano presentato ricorso, i seguenti emendamenti:

Pisano 4.017, che destina apposite risorse al contrasto del fenomeno della

dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno a maggio rischio di evasione dall'obbligo scolastico;

Sammarco 6.3, che riconosce un contributo per il triennio 2017-2019 ad alcune Università non statali con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza.

Ludovico VICO (PD) chiede un chiarimento circa le motivazioni della mancata riammissione dell'articolo aggiuntivo Antezza 6.04, posto che talune proposte emendative analogamente aventi ad oggetto disposizioni relative alla città di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019 sono state viceversa giudicate ammissibili.

Francesco BOCCIA, presidente, precisa che la riammissione di talune proposte emendative in prima istanza ritenute inammissibili ha avuto luogo solo in presenza di disposizioni volte a destinare risorse, a prevedere incentivi, o a consentire un migliore utilizzo di risorse già stanziate, mentre l'articolo aggiuntivo Antezza 6.04 contiene invece disposizioni volte a derogare ad alcuni vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda le assunzioni di personale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 753 del 24 gennaio 2017:

a pagina 124, seconda colonna, diciottesima riga, le parole da: « Sereni » a « Verini » sono sostituite dalle seguenti: « Sereni, Baldelli, Gallinella, Ricciatti, Galgano, Melilli, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Giulietti, Laf-

franco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Morani, Polidori, Polverini, Verini »;

a pagina 125, prima colonna, decima riga, le parole da: « Sereni » a « Verini » sono sostituite dalle seguenti: « Sereni, Ricciatti, Gallinella, Baldelli, Galgano, Giulietti, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani, Polidori, Polverini, Verini »;

a pagina 125, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole da: « Sereni » a « Verini » sono sostituite dalle seguenti: « Sereni, Galgano, Gallinella, Baldelli, Ricciatti, Melilli, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Giulietti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Morani, Polidori, Polverini, Verini »;

a pagina 126, prima colonna, ventiseiesima riga, le parole da: « Sereni » a « Morani » sono sostituite dalle seguenti: « Verini, Ferranti, Gallinella, Ricciatti, Galgano, Sereni, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	69
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	79
SEDE CONSULTIVA:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	70
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	76
RISOLUZIONI:	
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (Seguito della discussione e rinvio)	77
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri (Seguito dell'esame e rinvio)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 3671-bis Governo, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli

aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Gitti, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato*), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-*mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Gregorio GITTI (PD), relatore, evidenzia come la sua proposta di parere si ispiri alle considerazioni da lui espresse in occasione dell'illustrazione del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele RAGOSTA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4200, di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016, recante interventi urgenti in favore della coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

Osserva innanzitutto che, come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il provvedimento reca interventi volti a far fronte a esigenze urgenti anche contemperando le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione ai soggetti più deboli.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1, al comma 1, lettera *a*), modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata.

La lettera *b*) del comma 1, al capoverso 8.4 demanda al contratto che regola il trasferimento in capo all'aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA la definizione delle modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

La lettera *b*), sempre al capoverso 8.4, interviene altresì sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria di ILVA – dopo il trasferimento dei complessi aziendali –, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano.

In merito ricorda che, secondo la disciplina previgente, il Piano doveva essere realizzato entro il 30 giugno 2017, termine prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi su istanza dell'aggiudicatario dei complessi aziendali. Ai sensi delle modifiche recate dal predetto capoverso 8.4, il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria si intende co-

munque ora esteso, dopo il trasferimento dei complessi aziendali, al termine di attuazione del Piano.

Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti.

La disposizione modifica altresì la tempistica di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, che deve essere adottato, in deroga alla disciplina generale sull'amministrazione straordinaria, a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dei commissari straordinari, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Il capoverso 8.5 della stessa lettera *b*) del comma 1 prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola.

Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, la medesima lettera *b*) autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare « Imprese e competitività 2014-2020 »; in tale ambito la norma precisa che il piano, a carattere sperimentale, ha la durata di tre anni, è sottoposto all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico ed è monitorato nei relativi stati di avanzamento.

Il comma 2 dell'articolo 1 interviene poi sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 191 del 2015), che vengono destinate:

ai sensi della lettera *a*), nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

ai sensi della lettera *b*), nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni.

In tale ambito il comma 3 prevede che il predetto progetto – inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 – sia trasmesso dalla Regione Puglia e debba essere sottoposto all'approvazione del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute.

Il comma 4 reca disposizioni sulla compensazione degli effetti finanziari determinati dalle destinazione delle risorse oggetto di rimborso agli interventi nelle zone dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola e autorizza il Ministro alle conseguenti variazioni di bilancio, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del provvedimento.

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate nel 2012 e nel 2014 evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari. Tale fine viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo,

A tal fine il comma 1 prevede la nomina (con D.P.C.M., sentiti i Presidenti delle regioni interessate) di un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari nominati in attuazione del decreto-legge cosiddetto « Sblocca Italia ». La disposizione stabilisce inoltre che il Commissario dovrà essere scelto tra persone, anche estranee alla P.A., di comprovata esperienza gestionale e amministrativa.

I commi 1, secondo e terzo periodo, 3 e 11, contengono la disciplina applicabile al Commissario unico.

In base a tali disposizioni, il Commissario resta in carica per un triennio; se dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile.

Al Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

In merito ricorda che la richiamata disposizione del decreto-legge n. 98 prevede che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile e che la parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli

interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Il comma 11 dispone l'applicazione, al Commissario unico, dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 e del comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 (che attribuiscono una serie di poteri ai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), nonché dei commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 (che hanno dettato disposizioni finalizzate ad accelerare l'operato degli attuali Commissari per l'adeguamento alle norme della direttiva sulle acque reflue).

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge attribuisce al Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle citate sentenze di condanna emesse dalla Corte di Giustizia dell'UE evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto in esame (cioè al 31 dicembre 2016). Tra tali compiti rientra anche la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito

I commi da 4 a 7 prevedono gli adempimenti connessi al subentro del nuovo Commissario unico.

In particolare il comma 4 prevede la cessazione dell'incarico degli attuali Commissari straordinari a far data dal D.P.C.M. di nomina del nuovo Commissario unico che li sostituisce.

Viene altresì disposto il contestuale trasferimento di risorse all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico (aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma) delle seguenti risorse.

I commi 6 e 7 prevedono il trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario unico anche delle seguenti risorse: risorse della delibera CIPE n. 60/ 2012 già trasferite ai bilanci regionali ma per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori; risorse derivanti dagli interventi di cui al comma 2 (cioè quelli di competenza del nuovo Commissario unico) per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali. In tal caso il comma 7 prevede che i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscano gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.

Il comma 5 prevede che gli attuali commissari debbano rendicontare il loro operato con una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza e sugli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate.

Tale relazione deve essere trasmessa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi entro il 30 gennaio 2017) e comunque entro la data di cessazione dall'incarico alla Presidenza del Consiglio dei ministri; al Ministero dell'ambiente; al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; al nuovo Commissario unico, a cui i commissari attuali devono anche trasferire tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.

Il comma 8 affida al Commissario unico il compito di provvedere, entro 30 giorni dalla sua nomina, alla definizione (mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dall'articolo in esame) di un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria, finalizzato alla successiva predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione. La stessa norma

stabilisce che tale albo è sottoposto all'A-NAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per la verifica della correttezza e trasparenza delle procedure di gara.

In materia di strutture di cui può avvalersi il Commissario unico, il comma 9 stabilisce che il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, i cui oneri sono posti a carico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica, formata da non più di 6 membri, di cui il Commissario unico può avvalersi per il triennio 2017-2019. Lo stesso comma disciplina i vari aspetti organizzativi e finanziari relativi alla nomina e ai compensi dei componenti della segreteria stessa, stabilendo un limite di una spesa complessiva annuale non superiore a 300.000 euro, cui si fa fronte mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 226, della legge di stabilità 2013.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia istituita dall'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014 per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale).

La disposizione del comma 3, allo scopo di adeguare la composizione della cabina di regia all'articolazione dell'attuale compagine governativa, in cui le funzioni relative alla coesione territoriale e al Mezzogiorno sono attribuite a un Ministro, prevede che la cabina stessa sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché (come previsto in precedenza) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto *transhipment*).

A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2017, sia istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuale.

L'Agenzia è istituita dall'Autorità di Sistema portuale nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment, e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.

Nell'Agenzia confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese operanti autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

Il comma 2 stabilisce che l'Agenzia è promossa e partecipata, per il periodo di riferimento, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994 (il quale vieta espressamente alle Autorità di Sistema portuale di svolgere, direttamente o tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse). Il medesimo comma 2 prevede comunque espressamente l'obbligo di conformarsi alle norme recate nel testo unico

in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016).

La disposizione prevede altresì che le attività delle Agenzie siano svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.

Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia fornisce attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi (anche attraverso la loro formazione professionale) in relazione alle iniziative economiche e agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. È altresì previsto che le Regioni possano cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In tale contesto il comma 4 prevede che, al fine di favorire il progressivo assorbimento di tale manodopera, la somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, lo stesso soggetto, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ha l'obbligo di rivolgersi all'Agenzia.

Il comma 5 stabilisce l'obbligo, per le imprese autorizzate o concessionarie (in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi nel porto) di fare ricorso ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, laddove vi sia coerenza tra i profili professionali richiesti e offerti. In parallelo la norma fissa l'obbligo, per i lavoratori

individuati, di accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi tenuti dall'Agenzia.

In base al comma 6 all'Agenzia si applica la normativa vigente relativa alle agenzie di somministrazione, ove compatibili, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento.

Ai sensi del comma 7, al personale interessato, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 (il quale prevede l'erogazione a regime, dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito introdotto dal decreto-legge n. 185 del 2008, e successivamente prorogato più volte, a favore di specifiche categorie di lavoratori del settore portuale), nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019.

Al comma 8 viene altresì previsto che, qualora alla scadenza del periodo di operatività dell'Agenzia restassero in forza alla stessa lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia per la fornitura del lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994.

Il comma 9 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019, si provvede:

quanto a 18.144.000 euro per il 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Ai sensi del comma 10, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 9 (pari a 18.144.000 euro per il 2017) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).

L'articolo 5 incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dalla legge di stabilità 2015.

L'incremento dello stanziamento del Fondo non reca alcuna specifica finalizzazione.

L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca
alla stipula e all'esecuzione di convenzioni
con il Segretariato generale delle scuole
europee: tale autorizzazione è finalizzata a
consentire lo svolgimento del previsto *curriculum* per le scuole europee, dal livello
dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, nonché al fine di assicurare la prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni
Unite di Brindisi.

In particolare la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge precisa al riguardo che l'articolo 6 è volto ad assicurare le risorse necessarie a garantire un'offerta formativa plurilingue ai figli del personale espatriato in servizio presso la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, rilevando l'importante indotto socioeconomico sulla città di Brindisi e sul suo retroterra dato dalla presenza della base medesima.

La spesa collegata a tale disposizione è di 577.522,36 euro annui a decorrere dal 2017: a tale onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel bilancio triennale 2017-2019, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017.

La relazione illustrativa del disegno di legge motiva il ricorso a tale procedura sulla base del fatto che gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), il quale, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l'utilizzo di tale procedura al verificarsi di determinati presupposti.

La disposizione dell'articolo 7 prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che devono essere aggiudicati da parte del Capo della Struttura di missione « Delegazione per la Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati » per il 2017 e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, si applichino, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, in caso di necessità ed urgenza, le norme riguardanti: il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un'adeguata motivazione; l'individuazione, nell'ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici.

L'articolo 8 regola l'entrata in vigore del decreto-legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ossia dal 31 dicembre 2016.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Ginato, nel corso della precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Informa quindi che la Commissione Bilancio ha espresso la propria valutazione positiva sullo schema di decreto.

Federico GINATO (PD), relatore, rileva come sia in corso un confronto informale con i gruppi sul contenuto dello schema di DPCM in esame, riservandosi quindi di presentare, nel corso della prossima settimana, una proposta di parere che tenga in considerazione gli spunti proposti dalle forze politiche nell'ambito di tale confronto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio scorso.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel comunicare l'impossibilità del Viceministro Casero a partecipare alla seduta odierna a causa di un'indisposizione, chiede, a nome del Viceministro stesso, il quale segue per il Governo il dibattito sull'atto di indirizzo, che il seguito della discussione della risoluzione sia rinviato alla prossima settimana.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, avverte che, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio, la quale ha chiesto al Governo la redazione di una relazione tecnica sull'intervento legislativo, il rappresentante del Governo ha reso noto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha predisposto la relazione tecnica di propria competenza e che la stessa è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato ai fini della sua verifica.

Ricorda altresì che tutte le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno già espresso il loro parere.

Informa inoltre che, nell'ambito dell'esame, in sede referente, presso la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è stato presentato un emendamento (24.02 Gianluca Rossi) che intende trasfondere, con poche modifiche, nell'ambito del predetto decreto-legge, il contenuto del provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede

referente svolto dalla Commissione Finanze della Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. (C. 3671-bis Governo, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3671-bis, recante « Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza », nel testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, e come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, nonché le abbinate proposte di legge;

evidenziato come il disegno di legge costituisca uno degli interventi di riforma più importanti dell'intera legislatura, atteso da molti anni dagli studiosi e dagli operatori del settore, considerato che la cornice giuridica della disciplina fallimentare, risalente ormai al 1942, risulta ormai superata nell'attuale contesto economico, sociale e giuridico;

rilevato inoltre come il disegno di legge costituisca il primo vero intervento legislativo di natura organica in un settore tanto cruciale dell'ordinamento, in quanto i numerosi interventi operati in tale ambito hanno per lo più avuto natura episodica ed emergenziale, e sono dunque risultati parziali, frammentari e scarsamente sistematici;

sottolineato come il provvedimento ribalti la prospettiva delle procedure concorsuali, al fine di introdurre in tale disciplina strumenti che assicurino maggiore flessibilità nello svolgimento delle procedure stesse, in modo da consentire il più possibile la continuità dell'attività d'impresa, valorizzando a tal fine gli strumenti transattivi, non solo nei confronti della generalità dei creditori e delle banche, ma anche nei confronti dell'Erario;

rilevato, a tale ultimo proposito, come la cattiva gestione delle crisi d'impresa, laddove conduca al fallimento dell'impresa stessa, possa determinare un danno anche per la tutela degli interessi erariali relativi alla riscossione dei tributi e come l'introduzione di elementi di flessibilità nelle decisioni dell'Erario relativamente alle procedure concorsuali possa invece consentire di migliorare il tasso di riscossione delle somme dovute dai soggetti sottoposti alle stesse procedure;

richiamata la particolare rilevanza del criterio di delega, recato dall'articolo 2, che prevede l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale, superando in tal modo opportunamente un'impostazione terminologica e giuridica ormai non più attuale;

evidenziata altresì l'importanza, nell'ambito del medesimo articolo 2, delle previsioni di delega che stabiliscono la creazione di un albo nazionale dei soggetti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, colmando in tal modo una lacuna piuttosto grave del sistema vigente;

segnalata inoltre la rilevanza, nel quadro degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, dell'introduzione, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge, di una fase preventiva di « allerta », volta all'emersione precoce della crisi d'impresa e a una sua risoluzione assistita, la quale si situa in un momento precedente rispetto all'emergere di una vera e propria crisi di liquidità dell'impresa, ed è finalizzata a evitare che la situazione aziendale possa deteriorarsi ulteriormente fino a pregiudicarne definitivamente la sopravvivenza economica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda a definire misure volte a garantire la più ampia flessibilità, da parte dell'Erario, relativamente a tutte le procedure concorsuali nelle quali si registrino crediti tributari, utilizzando un approccio duttile che consenta di realizzare la massima efficacia dell'attività di riscossione dei tributi, così da consentire la migliore salvaguardia dei crediti erariali;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'introduzione, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge, di una fase preventiva di « allerta », volta ad anticipare l'emersione della crisi dell'impresa, si valuti l'opportunità di dettare una clausola generale contenente indici presuntivi e un sistema di classificazioni che assicurino l'ordinata e omogenea attuazione di tale meccanismo di « allerta », definendo in merito precisi criteri di delega, i quali potranno essere valutati anche nel corso dell'esame parlamentare sugli schemi di decreto che saranno adottati in forza della delega stessa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	82
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	82
COMITATO RISTRETTO:	
Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani	82
COMITATO RISTRETTO:	
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	83
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	85
ERRATA CORRIGE	88
LIMVII/I COMMOD	00

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e

la ricerca Vito De Filippo e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Camilla SGAMBATO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato per oggi. Dà quindi la parola al relatore, on. Rampi.

Roberto RAMPI (PD), relatore, osserva che, nel corso delle audizioni informali, svolte martedì 17 gennaio 2017, sono state raccolte numerose opinioni e segnalazioni anche testuali, che meritano una più attenta valutazione. Domanda, pertanto, la possibilità di un rinvio all'inizio della prossima settimana, onde condurre una puntuale e suppletiva riflessione sul testo del decreto legislativo. A tal fine, chiede se il Governo sia disposto a prendere in considerazione un parere reso con qualche giorno di ritardo.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA assicura che il Governo terrà conto in ogni caso del parere della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 gennaio 2017.

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

C. 2950 Ascani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 gennaio 2017.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 17.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. -Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 19.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

Atto n. 382.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Filippo CRIMÌ (PD), relatore, premette che il decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita al Governo all'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il provvedimento, che consta di 17 articoli suddivisi in cinque Capi, detta disposizioni volte a sviluppare e a potenziare, sin dalla scuola dell'infanzia, le potenzialità artistiche degli alunni e degli studenti, a valorizzare i talenti e a fornire una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità. In particolare, la scuola dovrà assicurare una formazione artistica che ricomprenda l'insegnamento di discipline quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative e l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale italiano, al fine di garantire uno sviluppo cognitivo eterogeneo.

Al fine di realizzare la promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività sia teoriche che pratiche. Vengono individuati i cosiddetti « temi della creatività », quali componenti del curricolo scolastico per lo sviluppo delle forme espressive concernenti le seguenti aree: musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza; teatraleperformativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artisticoperformativo; artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del Made in Italy; linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti.

Segnala che la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti in ciascun grado di istruzione sono affidate ad una governance che coinvolge il MIUR e il MIBACT nonché altri soggetti pubblici quali l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), nonché gli Istituti di cultura italiana all'estero, e soggetti privati, i cui requisiti per l'accreditamento saranno definiti con successivo provvedimento interministeriale.

Fa presente che è previsto un « Piano delle Arti » da adottarsi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, con cadenza triennale. Il Piano contiene le seguenti misure: a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione dell'arte, anche in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura; b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei »temi della creatività »; c) sviluppo delle pratiche didattiche artistiche e storico-artistiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando i talenti attraverso una didattica orientativa; d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali; e) promozione della partecipazione studentesca a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno del Made in Italy, materiale ed immateriale; f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'alte e del patrimonio culturale, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; g) agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e musicali; h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere.

Le scuole potranno costituirsi in rete per portare avanti progetti comuni in spazi condivisi, anche stipulando accordi e partenariati con soggetti terzi impegnati nei temi della creatività, sviluppando l'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione applicati alle arti.

La formazione in servizio dei docenti dovrà coinvolgere prioritariamente quelli impegnati nei temi della creatività e potrà essere realizzata in collaborazione con i soggetti facenti parte del sistema coordinato di progettazione per la promozione dei temi della creatività.

La promozione della pratica artistica e musicale nel primo ciclo di istruzione è attuata, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, attraverso l'impiego di docenti nell'ambito del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; nella scuola secondaria di primo grado, accanto all'insegnamento della musica ne è potenziata la pratica. È consentita la costituzione di Poli ad orientamento artistico e performativo per le istituzioni scolastiche del primo ciclo in possesso di specifici requisiti. La promozione della pratica artistica e musicale nel secondo ciclo di istruzione è favorita attraverso l'organizzazione di attività di teoria e pratica delle arti, mediante il potenziamento di uno o più temi della creatività,

in orario curricolare e/o extracurriculare, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa. Per le scuole secondarie di primo grado di istruzione e licei musicali e coreutici vengono dettate specifiche disposizioni volte a garantirne il potenziamento e una più ampia offerta di insegnamento di strumenti musicali.

Particolare attenzione è riservata all'armonizzazione del percorso formativo della filiera musicale. Verrà stabilito da apposito decreto ministeriale il livello minimo di competenza per l'accesso al triennio accademico delle istituzioni AFAM che sarà anche l'obiettivo del percorso di formazione sia dei licei musicali che dei nuovi corsi propedeutici. Nel caso di studenti minorenni in possesso di attitudini e capacità artistiche e musicali di livello accademico le istituzioni AFAM prenderanno in carico lo studente con un programma formativo « ad hoc », fermo restando l'ottenimento del titolo accademico solo dopo il conseguimento del diploma di maturità.

Per l'attuazione delle disposizioni, in particolare per l'attuazione del « Piano delle Arti », è prevista l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del MIUR, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. La copertura è disposta a valere sulle risorse della legge 107 del 2015.

Sottolinea che il provvedimento potenzia l'ambito degli studi umanistici nelle scuole che contribuiscono a migliorare le capacità espressive di un giovane, a favorirne l'apprendimento logico, matematico e linguistico, a rafforzare la consapevolezza di sé, a liberarne le insite potenzialità creative e a completarne l'evoluzione interiore. Inoltre con l'articolo 15 viene rimesso ordine all'organizzazione dei corsi di formazione musicale di base e accademici, risolvendo una situazione di stallo che durava da quasi 20 anni.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Atto n. 384.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mara CAROCCI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 181, lettera i), della legge n. 107 del 2015. In particolare, tale lettera reca quali principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi i seguenti: adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso: 1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. Lo schema di decreto delegato si propone dunque di riordinare e coordinare in un unico testo le disposizioni vigenti contenute: nel decreto del Presidente della Repubblica 122 del 2009, regolamento sulla valutazione periodica e finale e sulla certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione; nella legge 425 del 1997, relativa alla riforma dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione; nel decreto del Presidente della Repubblica 323 del 1998, regolamento concernente la disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione; nella legge

176 del 2007, che ha introdotto la prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'Invalsi nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo ed ha individuato gli anni di corso dei vari gradi scolastici durante i quali sono effettuate le rilevazioni degli apprendimenti.

Espone quindi un breve quadro degli interventi maggiormente qualificanti del decreto legislativo, raffrontandoli con la situazione attuale, sui quali ritiene debba concentrarsi la discussione.

Per ciò che riguarda il primo ciclo di istruzione, viene ribadito come sia essenziale nella valutazione dell'apprendimento operata dai docenti la funzione formativa, nonché quella di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Per la scuola primaria, non sono previste modifiche nell'attribuzione dei voti in decimi, né riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva. Per la scuola secondaria di primo grado (cioè le scuole medie) invece si prevede l'ammissione alla classe successiva alla prima, nonché all'esame di stato, per gli alunni che hanno ottenuto una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi, modificando il decreto legge 137 del 2008 convertito in legge 169 del 30 ottobre 2008, che prevedeva un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Sottolinea che il richiamo ad una valutazione complessiva consente, a differenza del sistema vigente, un processo valutativo da parte dei docenti non meccanico e rigido, valorizzando contemporaneamente i progressi compiuti dagli alunni, la trasparenza della comunicazione sugli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, e la collegialità della valutazione stessa.

Particolarmente rilevanti sono le modifiche concernenti l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In base a quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, l'esame di Stato si compone attualmente di quattro prove scritte definite a livello di singola istituzione scolastica (prova di italiano, di matematica, di inglese, di seconda lingua straniera), di una prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI su italiano e matematica e di un colloquio pluridisciplinare. A ciascuna prova viene attribuita dalla commissione/sottocommissione una votazione espressa in decimi, cui si aggiunge la votazione conseguita nella prova nazionale, in base ad una griglia valutativa predisposta dall'INVALSI. Il voto conclusivo dell'esame viene determinato dalla media aritmetica delle votazioni conseguite dagli alunni in ciascuna prova e nel voto in decimi del giudizio di ammissione, arrotondata per eccesso o difetto all'unità. In varie occasioni, i Presidenti di Commissione, nelle loro relazioni sullo svolgimento degli esami, e molti docenti hanno lamentato che l'accumulo di prove avvenuto negli anni abbia determinato uno sviluppo ipertrofico dell'esame, fino a renderlo insostenibile anche rispetto all'esame di maturità, come pure la modalità fortemente deterministica di attribuzione del voto e la presenza della prova nazionale INVALSI valutata con criteri non definiti dalla Commissione d'esame. Pertanto, con il decreto legislativo le prove nazionali vengono escluse dalle prove d'esame rispetto al quale acquisiscono la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione. L'esame di Stato (articolo 9) viene inoltre semplificato mantenendo il colloquio finale e riducendo a tre le prove scritte, riferite rispettivamente alla lingua italiana, alle competenze logico-matematiche e alle competenze in lingue straniere (quest'ultima articolata in due sezioni). La valutazione finale terrà quindi conto complessivamente dei risultati del giudizio di ammissione e delle prove d'esame, ferma restando la votazione complessiva di almeno sei decimi per il superamento dell'esame. Riguardo alla formulazione delle prove, richiama la necessità di aggiornare l'ormai vetusto decreto ministeriale 26 agosto 1981, recante i criteri orientativi per gli esami di licenza media, cui ancora ci si deve rifare.

Segnala la modifica sostanziale (articolo 9, comma 2) riguardante la presidenza delle Commissioni d'esame, attribuita allo stesso

Dirigente della scuola, o, in caso di reggenza o impedimento, ad un docente collaboratore. Nella scuola paritaria, al coordinatore educativo e didattico.

Per ciò che riguarda l'« adeguamento della normativa in materia di certificazione delle competenze degli studenti», atto finale di un percorso didattico che superando le modalità trasmissive dei contenuti – pone al centro lo sviluppo delle competenze, il decreto legislativo, a seguito di una sperimentazione che ha avuto avvio nell'anno scolastico 2014/15 e che ha coinvolto circa 3000 istituzioni scolastiche del primo ciclo, relativa all'adozione di un modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria di primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006, prevede un modello nazionale per l'attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza, da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado. Il termine « attestazione » viene preferito a « certificazione », ancorché utilizzato dalla legge n. 107 del 2015, in considerazione del fatto che una vera e propria certificazione delle competenze acquisite presuppone il rilascio esclusivamente da parte di ente esterno certificatore.

Per quanto concerne l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ricorda che la materia è regolata dalla legge n. 425 del 1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, è disposta dal consiglio di classe nei confronti degli studenti che conseguono una votazione non inferiore a 6 decimi in tutte le discipline di studio e nel comportamento e che hanno frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato fatte salve le eventuali deroghe disposte dal collegio dei docenti - e che non sono incorsi nelle sanzioni disciplinari che prevedono la non ammissione all'esame. Attualmente l'esame di Stato si compone di: una prima prova scritta di italiano, di livello nazionale; una seconda prova scritta, su una o più materie caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, di livello nazionale; una terza prova scritta multidisciplinare, predisposta dalle singole commissioni d'esame; un colloquio pluridisciplinare. Per ciascuna delle prove scritte e per il colloquio è prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio che concorre, unitamente ai crediti scolastici assegnati per ciascuno degli ultimi tre anni di corso, alla determinazione del voto finale, espresso in centesimi. Rispetto alla normativa vigente, il decreto legislativo prevede l'ammissione all'esame per gli studenti che abbiano conseguito una media non inferiore a 6/decimi (articolo 15, comma 2). Ricorda, a questo proposito, che la valutazione è collegiale, che il singolo voto è proposto dal docente ma assegnato e sovente modificato dal Consiglio di classe, eventualmente a maggioranza, in quanto il fine della valutazione consiste nell'evidenziare il quadro complessivo del profitto dello studente, rilevandone la progressiva maturazione e l'impegno. Con la stessa finalità, si incrementa il credito scolastico relativo al percorso di studio e si rendono più trasparenti i risultati conseguiti. Con il decreto, riducendo a due le prove scritte attraverso l'eliminazione della prova multidisciplinare predisposta dalla Commissione (articolo 19), si intende adeguare la modalità di svolgimento dell'esame alle novità intervenute nell'ultimo decennio, con particolare riferimento all'attuazione della riforma ordinamentale del secondo ciclo (decreti presidenziali 87, 88 e 89 del 2010).

A tale specifico riguardo, segnala l'importanza di rendere coerente l'esame con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, che hanno superato le modalità trasmissive dei contenuti e dei programmi di studio, in una logica che pone al centro lo sviluppo di competenze.

Anche l'introduzione del *curriculum* dello studente, il potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro, lo sviluppo delle competenze digitali e il rafforzamento della metodologia CLIL, indi-

viduati quali punti di forza della scuola secondaria di secondo grado dalla legge n. 107 del 2015, entrano a pieno titolo nell'esame di Stato. Resta immutata la composizione delle Commissioni d'esame.

Elemento innovativo è invece la previsione di un'apposita formazione dedicata ai Presidenti di Commissione. Le norme relative alla prova nazionale INVALSI risultano analoghe a quanto previsto per l'esame di Stato del primo ciclo.

Ritiene che il decreto dovrà contenere disposizioni più specifiche, al fine di adattare il sistema di valutazione ed in particolare le rilevazioni nazionali (prove INVALSI) alle particolari esigenze delle scuole delle minoranze linguistiche.

Tanto premesso, rinvia alla relazione illustrativa con cui il Governo ha accompagnato il testo e nel quale si trova un apprezzabile livello di chiarificazione.

Lo schema di decreto legislativo è costituito di 27 articoli, suddivisi in tre capi. Rispetto a quanto detto in via generale, segnala l'articolo 4, che inerisce alle Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e ribadisce la funzione delle rilevazioni INVALSI, ai fini della valutazione e del supporto all'efficacia dell'azione didattica e dello svolgimento delle stesse nelle classi seconda e quinta. Esso introduce la lingua inglese, per la classe quinta, tra le discipline oggetto di rilevazione, i cui apprendimenti saranno misurati in coerenza con il Quadro Comune di Riferimento Europeo. La norma chiarisce che la partecipazione alle prove costituisce per le Istituzioni Scolastiche attività ordinaria.

L'articolo 12 inerisce alla Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento e ne disciplina la valutazione. Per gli alunni con disabilità certificata, fermo restando che si appli-

cano tutte le norme di cui ai precedenti articoli, la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992 e del Piano educativo individualizzato (PEI).

Rileva infine la necessità di un approfondimento sui seguenti punti richiamati nella relazione illustrativa predisposta dal Governo: permanenza in vigore della normativa sulla mancata ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, conseguente all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui allo Statuto degli studenti e delle studentesse; rilascio dell'attestazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; connessione dei voti in decimi ai livelli di apprendimento, destinati a costituire punto di riferimento per i Collegi dei Docenti;

Segnala che dovrà essere esaminata la tematica della valutazione degli alunni e degli studenti in istruzione domiciliare e dedicarci alla partecipazione alle prove Invalsi di quelli con disabilità particolarmente gravi. Per il resto, si rimette al dibattito e al contenuto delle audizioni che verranno svolte.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e Commissioni* del 24 gennaio 2017, n. 753, a pagine 152, colonna di sinistra, riga 11, in luogo di *REFERENTE* si legga *CONSULTIVA*.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », di rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano	89
SEDE CONSULTIVA:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).	90
ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	91
ALLEGATO 2 (Ulteriore proposta di parere presentata dal relatore)	94
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 gennaio 2017.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », di rappresentanti della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.15 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei componenti del gruppo M5S (vedi allegato 1).

Alessandro BRATTI (PD) relatore, formula un'ulteriore proposta di parere, tenendo conto del dibattito svolto e delle osservazioni avanzate dai colleghi. A tale riguardo sottolinea in particolare di aver integrato la proposta di parere con alcune utili questioni poste dai componenti del gruppo M5S nella proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Claudia MANNINO (M5S), nel ricordare che la proposta alternativa di parere riproduce le questioni affrontate nelle proposte emendative che il gruppo M5S ha presentato nella Commissione di merito, rileva come il relatore, pur avendo accolto alcune delle osservazioni sottopostegli, non abbia affrontato il vero tema posto dall'articolo 7 del provvedimento. Sottolinea come la disposizione in questione rappresenti un tentativo di aggirare il nuovo codice degli appalti, prevedendo – con la giustificazione dell'imprevedibilità delle future necessità - la procedura negoziata per i lavori del G7. Nel segnalare che su tali basi i componenti del gruppo M5S chiedono di abrogare l'articolo 7, rileva che si sarebbe aspettata da parte del relatore un'integrazione della sua proposta di parere almeno per quanto riguarda la fissazione di una soglia per l'accesso alla procedura negoziata. Segnala inoltre che non è stata accolta la richiesta di un'adeguata pubblicizzazione della procedura negoziata dei lavori relativi al G7, attraverso la pubblicazione su apposite pagine del sito web del Governo di indicazioni precise in merito all'avanzamento delle procedure, allo stato dei lavori nonché alla concessione di eventuali incarichi. Pertanto, preannuncia il voto contrario dei componenti del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Alessandro BRATTI (PD) relatore, propone un'ulteriore formulazione della proposta di parere, al fine di rinforzare il riferimento alla necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura negoziale relativa ai lavori del G7, inserendolo tra le osservazioni, oltre che tra le considerazioni in premessa (vedi allegato 3).

La sottosegretaria Silvia VELO si esprime in senso favorevole sulla proposta di parere del relatore, come da ultimo integrata.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni così come da ultimo riformulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata. Risulta pertanto preclusa la proposta di parere alternativo del gruppo M5S.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

L'VIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva a partire dal tema della restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., della durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA, nonché della tempistica di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, unitamente ad altre disposizioni vertenti sul predetto complesso aziendale;

in particolare, l'articolo 1 estende il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, anche dopo il trasferimento dei complessi aziendali, al fine di garantire le imprescindibili esigenze ambientali, prevedendo, inoltre, che, entro tale termine, i commissari straordinari siano autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi:

a tale riguardo, va stigmatizzata preliminarmente l'assenza di una chiara e dunque espressa sottoposizione degli eventuali ulteriori interventi di decontaminazione risanamento ambientale al regime ordinario delle bonifiche e ripristino ambientale di cui al titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, nulla è detto riguardo ad una obbligatoria pubblicazione dei risultati delle operazioni di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, nonché degli interventi di messa in sicurezza e bonifica già compiuti, e quelli che saranno eventualmente compiuti dai commissari, sul sito del Ministero e della stessa società Ilva spa, al fine di garantire le necessarie esigenze di consociabilità di tali atti e procedure così significative per la sicurezza e la salute della popolazione interessata;

tale ultima circostanza appare a fortiori rilevante anche in ragione delle perplessità in ordine alle operazioni di caratterizzazione già compiute, che avevano sorprendentemente evidenziato pochi sforamenti della Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) a fronte di una evidente contaminazione diffusa così come rappresentate da Arpa Puglia, soggetto peraltro non adeguatamente coinvolto negli interventi;

infine, nell'articolo il Governo non prevede che gli eventuali interventi richiamati siano indirizzati anche alle parti dell'impianto non oggetto del trasferimento al nuovo acquirente così da evitare interventi di risanamento ambientale in favore di un soggetto anzichè di una intera comunità;

zione risanamento ambientale al regime l'articolo 2 interviene nuovamente ordinario delle bonifiche e ripristino am- sulla gestione degli interventi necessari

all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, oggetto di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE e di procedure di infrazione in corso;

con tale disposizione si intende superare la grave inefficacia delle misure sinora adottate dallo Stato italiano, a fronte dei preoccupanti rilievi della Commissione, affidando i compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un unico commissario straordinario del Governo che, a far data dal decreto di nomina, agirà in sostituzione dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014;

il complessivo impianto normativo non appare condivisibile in quanto il sistema di gestione avviato viene in tal modo nuovamente azzerato, con inevitabili rallentamenti che allontanano lo Stato italiano dall'obiettivo di garantire la realizzazione degli interventi nel minor tempo possibile e ridurre i costi connessi al mancato adeguamento alle sentenze di condanna e alle procedure di infrazione pendenti. Tale criticità è tanto più apprezzabile laddove si consideri che i commissari straordinari in carica hanno potuto agire in termini fattivi solo da pochi mesi, in attesa che venissero concretamente trasferite nelle contabilità speciali loro intestate le risorse previste nella delibera CIPE n. 60/2012, nonché per effetto del correttivo al decreto Sblocca Italia introdotto dal decreto enti territoriali (convertito in legge 160 del 2016) che ha consentito di attivare le procedure ad evidenza pubblica a prescindere dall'effettiva disponibilità cassa:

a ciò si aggiunga che, laddove siano stati avviati i procedimenti di competenza, il contributo dei commissari straordinari non dovrebbe essere ridotto al mero onere di relazionare in merito allo stato di attuazione degli interventi e di trasferire al commissario unico la documentazione progettuale e tecnica. Per evitare un ulteriore arresto procedimentale sarebbe invece opportuno che nell'esercizio delle funzioni di coordinamento il commissario unico possa avvalersi del contributo dei commissari che hanno già operato sul territorio attribuendo ad essi l'incarico di sub-commissari, senza peraltro considerare, quale ulteriore modello di intervento, che un ruolo di coordinamento del Ministero dell'ambiente potrebbe prescindere dal ricorso a sistemi di gestione commissariale ripristinando un ruolo strategico di gestione, controllo e monitoraggio in capo agli enti locali direttamente interessati;

il comma 6 prevede il trasferimento alla contabilità speciale intestata al commissario unico delle risorse della delibera CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, decorsi i quali verranno adottati « i relativi necessari provvedimenti », non meglio precisati;

anche tale previsione appare non coerente rispetto all'obiettivo che si intende perseguire laddove si consideri che alcune regioni possano trovarsi nell'impossibilità tecnica di trasferire tali fondi e che i rimedi azionabili in caso di inadempimento possono richiedere tempi di attuazione molto lunghi. Sarebbe, inoltre, stato opportuno prevede l'onere per i commissari speciali, alla cessazione dell'incarico, di relazionare anche alle procure regionali della Corte dei conti in merito agli impegni finanziari assunti a valere sulle contabilità speciali loro trasferite;

si rileva, altresì, che i criteri di selezione del commissario straordinario indicati dal Governo non appaiono particolarmente stringenti e qualificanti se si consideri che la scelta viene riferita, in modo eccessivamente generico, a persone con « esperienza gestionale amministrativa », senza alcuna indicazione in merito al possesso di competenze connesse alla peculiarità della materia. Né è contemplato che il decreto di nomina del commissario preveda obiettivi annuali minimi da raggiungere;

peraltro, considerato che la Commissione europea, sulla procedura di infrazione n. 2004/2034 ha nuovamente deferito l'Italia alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, si ritiene quantomeno necessario che il commissario unico trasmetta con cadenza semestrale una relazione alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato dell'arte e gli obiettivi raggiunti in riferimento agli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione:

il provvedimento in esame appare lacunoso anche in merito al ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e della trasparenza delle procedure di gara, con particolare riferimento all'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto non prevede che con apposito protocollo d'intesa siano definiti criteri e modalità per la sottoposizione dell'albo dei soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione all'Autorità stessa;

l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017;

tale articolo introduce una deroga eccessiva ed impropria alle procedure ordinarie dettate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attesa l'insussistenza dei presupposti necessari per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, non ricorrendo il requisito della estrema urgenza imputabile ad un evento che, in quanto ampiamente programmato, non può ritenersi imprevedibile. Sarebbe stato opportuno ricondurre gli interventi funzionali al G7 nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 50/2016;

inoltre, appare censurabile la mancata previsione di qualsiasi limitazione all'ambito di applicazione della disposizione in oggetto riferita al valore dei lavori, né è stabilita la sottoposizione di tale procedura al rispetto delle norme di prevenzione e repressione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al decreto legislativo 33/2013,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 243 del 2016, C. 4200 Governo, recante « Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno »;

considerato che:

il processo di cessione degli *asset* aziendali di Ilva spa, ed in particolare dello stabilimento siderurgico di Taranto, sta entrando nella fase finale con la scelta della migliore offerta;

fin dal decreto-legge n. 1 del 2015, la ratio della normativa, riguardante il superamento dell'amministrazione straordinaria e della cessione a terzi di ILVA, è stata volta a coniugare interessi ambientali, sanitari, industriali, sociali, occupazionali, nel rispetto dei principi costituzionali e nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione), in conformità a quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza 85 del 9 aprile 2013;

va posta in essere ogni utile iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonoma gestione dell'amministrazione straordinaria e dei suoi obblighi di legge nonché della procedura in corso, possano essere adeguatamente prese in considerazione iniziative sostenibili che prevedano una riconversione graduale del ciclo integrato siderurgico verso l'utilizzo di tecnologie che ricorrono alla preriduzione tramite gas naturali e che, comunque, sono indirizzate verso un sempre minore impatto ambientale;

andrebbe attentamente valutata l'opportunità di garantire idonea pubblicazione, da parte degli organi preposti al controllo, dei dati relativi ai lavori di bonifica e caratterizzazione ambientale;

l'articolo 2 prevede la nomina di un commissario unico straordinario con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;

sarebbe opportuno prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

per gli enti del citato sistema nazionale a rete per la protezione dell'am-

biente, al fine di svolgere i compiti sopra richiamati, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione del limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

andrebbe valutata l'opportunità di meglio chiarire che nella scelta del Commissario unico di cui all'articolo 2 andranno attentamente considerate anche specifiche competenze in materia;

sarebbe opportuno prevedere che il Commissario unico di cui all'articolo 2 trasmetta alle Camere una relazione periodica sull'attività svolta;

il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte (« Commissario Cemerad »), il cui incarico risulterebbe in corso di proroga di un anno, ha completato le attività propedeutiche previste nel cronoprogramma operativo, tecnico ed economico e sono attualmente in fase di elaborazione finale gli atti per l'affidamento del servizio di trasporto, caratterizzazione, smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici;

appare quindi necessario imprimere un'accelerazione al completamento delle attività programmate ed in avanzato stato di definizione, fino al completo risanamento e recupero del sito;

in tale prospettiva sarebbe opportuno prevedere che le attività in questione vengano affidate alla società «*in house*» Sogin S.p.A., in possesso di specifiche ed elevate competenze nella materia, al contempo procrastinando la scadenza della gestione commissariale al completamento e collaudo dell'intervento:

all'articolo 7, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando dovrebbe essere consentito per eventi strettamente funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, assicu-

rando comunque la necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura medesima;

andrebbe valutato l'inserimento, nel decreto legge, di misure in materia ambientale e per favorire l'occupazione nei territori colpiti dagli eventi sismici che si susseguono a far data dal 24 agosto 2016, attesa la gravità della situazione determinatasi in conseguenza del ripetersi degli eventi sismici in quelle aree del Centro Italia;

rilevata l'opportunità che, nelle procedure in corso riguardanti la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di depurazione, il Commissario unico tenga conto delle circostanze specifiche che hanno determinato l'aggiudicazione degli appalti, nonché delle risultanze del lavoro già svolto dai commissari straordinari attualmente in carica,

esprime

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

ALLEGATO 3

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 243 del 2016 (C. 4200 Governo), recante « Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno »;

considerato che:

il processo di cessione degli *asset* aziendali di Ilva spa, ed in particolare dello stabilimento siderurgico di Taranto, sta entrando nella fase finale con la scelta della migliore offerta;

fin dal decreto legge n. 1 del 2015, la *ratio* della normativa, riguardante il superamento dell'amministrazione straordinaria e della cessione a terzi di ILVA, è stata volta a coniugare interessi ambientali, sanitari, industriali, sociali, occupazionali, nel rispetto dei principi costituzionali e nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione), in conformità a quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013;

va posta in essere ogni utile iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonoma gestione dell'amministrazione straordinaria e dei suoi obblighi di legge nonché della procedura in corso, possano essere adeguatamente prese in considerazione iniziative sostenibili che prevedano una riconversione graduale del ciclo integrato siderurgico verso l'utilizzo di tecnologie

che ricorrano alla preriduzione tramite gas naturali e che, comunque, siano indirizzate verso un sempre minore impatto ambientale;

andrebbe attentamente valutata l'opportunità di garantire idonea pubblicazione, da parte degli organi preposti al controllo, dei dati relativi ai lavori di bonifica e caratterizzazione ambientale;

l'articolo 2 prevede la nomina di un commissario unico straordinario con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;

sarebbe opportuno prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

per gli enti del citato sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di svolgere i compiti sopra richiamati, sarebbe opportuno prevedere

l'applicazione del limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

andrebbe valutata l'opportunità di meglio chiarire che nella scelta del Commissario unico di cui all'articolo 2 andranno attentamente considerate anche specifiche competenze in materia;

sarebbe opportuno prevedere che il Commissario unico di cui all'articolo 2 trasmetta alle Camere una relazione periodica sull'attività svolta;

il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte (« Commissario Cemerad »), il cui incarico risulterebbe in corso di proroga di un anno, ha completato le attività propedeutiche previste nel cronoprogramma operativo, tecnico ed economico e sono attualmente in fase di elaborazione finale gli atti per l'affidamento del servizio di trasporto, caratterizzazione, smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici;

appare quindi necessario imprimere un'accelerazione al completamento delle attività programmate ed in avanzato stato di definizione, fino al completo risanamento e recupero del sito:

in tale prospettiva sarebbe opportuno prevedere che le attività in questione vengano affidate alla società « in house » Sogin S.p.A., in possesso di specifiche ed elevate competenze nella materia, al contempo procrastinando la scadenza della gestione commissariale al completamento e collaudo dell'intervento;

all'articolo 7, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando dovrebbe essere consentito per eventi strettamente funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, assicurando comunque la necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura medesima;

andrebbe valutato l'inserimento, nel decreto legge, di misure in materia ambientale e per favorire l'occupazione nei territori colpiti dagli eventi sismici che si susseguono a far data dal 24 agosto 2016, attesa la gravità della situazione determinatasi in conseguenza del ripetersi degli eventi sismici in quelle aree del Centro Italia;

rilevata l'opportunità che, nelle procedure in corso riguardanti la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di depurazione, il Commissario unico tenga conto delle circostanze specifiche che hanno determinato l'aggiudicazione degli appalti, nonché delle risultanze del lavoro già svolto dai commissari straordinari attualmente in carica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n.132, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;

c) valuti la Commissione di merito | alla pre l'opportunità che, nel ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione | cedura.

alla presidenza italiana del G7 nel 2017, di cui all'articolo 7, sia assicurata la necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle	
infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA. Atto n. 374 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	99
Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Nomina n. 95 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	103
Proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 96 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA.

Atto n. 374.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Michele Pompeo META, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita il relatore, onorevole Minnucci, a svolgere la relazione introduttiva.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa (A.G. 374) ai fini dell'espressione del parere.

Segnala che il precedente Contratto di programma, parte servizi riguardava il periodo 2012-2014, ma è stato prorogato, in via contrattuale, fino al 2015, per poi essere ulteriormente prorogato con legge per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto, ai medesimi patti e condizioni già previsti, comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (articolo 7, comma 9 del decreto-legge n. 210 del 2015).

Sottolinea che in realtà, l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 193 del

2016 ha stabilito che le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma – parte servizi con la società RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021. Quindi sostanzialmente il nuovo contratto di programma di cui oggi iniziamo l'esame ha durata di sei anni, prorogabili, già in via contrattuale di altri due (sulla base dell'articolo 4 del testo del contratto di programma) e prende data dal 1 gennaio 2016.

In via incidentale segnala peraltro che non sarà sottoposto all'esame della Commissione l'Aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016, parte investimenti, che risulta essere stato approvato in via legislativa ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 193 del 2016.

Prima di illustrare l'articolato, richiama l'attenzione sui contenuti della relazione che accompagna il provvedimento, evidenziando positivamente come in essa siano chiaramente esposte le problematiche emerse nella predisposizione del nuovo contratto nonché le principali novità introdotte in questo nuovo accordo.

Una delle questioni emerse nel corso della predisposizione del contratto ha riguardato l'attuazione della norma - introdotta nella legge di stabilità per il 2015 e poi modificata con il decreto-legge n. 185 del 2015 - che destinava risorse per compensare gli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura, dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci nelle regioni del Centro-sud (Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). Tale norma è stata oggetto di interlocuzione con le Autorità europee, al fine di escluderne la natura di « aiuto di Stato » ed ottenere la necessaria autorizzazione.

La relazione si sofferma, inoltre, sulle problematiche di carattere finanziario emerse nelle interlocuzioni tra Ministero e Gestore dell'infrastruttura, nonché sugli effetti delle deliberazioni adottate dall'Autorità per la regolazione dei trasporti nel settore ferroviario (in particolare la delibera n. 95 del 2016, recante i criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria).

Infine, essa elenca le novità dell'impianto contrattuale rispetto a quello precedente, di cui darà conto nell'illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1 elenca gli allegati al contratto precisando che ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini maggiormente utilizzati nel contratto.

L'oggetto del contratto è stabilito dall'articolo 3: formano oggetto del contratto di programma – parte servizi:

le attività di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento in esercizio per la messa in disponibilità della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità;

le attività di Safety, Security e Navigazione ferroviaria, prestate dal Gestore secondo standard concordati;

le attività di manutenzione straordinaria necessarie al mantenimento in esercizio per la messa in disponibilità della Rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità;

altri obblighi di servizio o oneri collegati all'attività del Gestore e discendenti da evoluzioni della normativa di settore o da prescrizioni delle Autorità competenti.

In questa disposizione si richiamano le fonti di finanziamento riconosciute al Gestore e si conviene che il completamento del programma di manutenzione straordinaria richiede la copertura finanziaria dei fabbisogni dell'anno 2021 (stimati, nell'Allegato 4a, pari a 750 milioni di euro).

Nella medesima norma si subordina poi l'estensione del progetto « Gate » (l'introduzione di varchi per l'accesso ai binari e del sistema di informazioni al pubblico, già sperimentati per le stazioni di Roma e Milano) e l'incremento delle altre attività di *safety* e di assistenza a passeggeri a ridotta mobilità (PRM), a partire dal 2017, all'eventuale reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, demandandone la regolazione ad un apposito atto ricognitivo/

integrativo. Nell'Allegato 4a, i fabbisogni aggiuntivi, non coperti a legislazione vigente, legati alle attività del progetto « Gate » e al servizio di PRM sono stimati in 222 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa si precisa che per i servizi PRM, in alternativa all'assegnazione di risorse aggiuntive, potrebbero essere applicati coefficienti di maggiorazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

L'articolo 4, come detto, fissa in sei anni, prorogabili, già in via contrattuale di altri due, la durata del nuovo contratto di programma a decorrere dal 1 gennaio 2016. Questa innovazione dell'impianto contrattuale viene giustificata nella relazione di accompagnamento segnalando come l'esperienza abbia dimostrato esservi tempi lunghi per il rinnovo di tale atto.

L'articolo 5 individua gli obblighi delle parti contraenti: a fronte della corresponsione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle risorse finanziarie indicate negli allegati al contratto medesimo, Rete ferroviaria italiana si obbliga a garantire, per la durata del contratto, l'utilizzabilità della rete in condizioni di sicurezza e di affidabilità mediante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e ad assicurare la circolazione in sicurezza dei treni attraverso le attività di gestione della circolazione nonché le attività di safety, security e navigazione.

Accanto a questi obblighi generali Rete ferroviaria è destinataria anche di ulteriori obblighi specifici che, in parte, ricalcano quelli previsti dal precedente contratto di programma e in parte si presentano come innovativi. Tra i nuovi obblighi si segnalano, in particolare, i seguenti: predisporre un piano di manutenzione programmata per il mantenimento in piena efficienza dell'infrastruttura utilizzata per svolgere il servizio in concessione, quale strumento di riferimento per l'effettuazione delle prestazioni manutentorie; fornire al Ministero e aggiornare, attraverso il sistema di monitoraggio, i quadri tecnici economici che riportano, tra l'altro, il valore dei lavori e delle forniture (distinguendo quelle da appaltare da quelle eseguite direttamente dal gestore), delle altre somme a disposizione e degli oneri di sicurezza; trasmettere al Ministero, con cadenza annuale, una relazione sulle attività condotte da RFI nell'anno, in merito all'applicazione della normativa sugli appalti e sui connessi adempimenti antimafia e la definizione di nuove modalità per la composizione delle commissioni di collaudo e di gara.

Gli articoli 6 e 7 regolano i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gestore della rete sotto due importanti profili, ai fini di un buon equilibrio delle reciproche prestazioni presenti e future.

L'articolo 6 indica le modalità di aggiornamento del contratto, prevedendo una serie di casi per i quali si dispone la stipulazione di un apposito atto integrativo. Si tratta di aspetti attinenti all'entità della prestazione da rendere da parte del gestore in relazione alla controprestazione economica dovuta dal Ministero.

Rientrano quindi in tali ipotesi la variazione permanente del perimetro del contratto per sospensione della circolazione sulle linee (o apertura di nuove linee) o del livello di disponibilità della rete (in aumento o in diminuzione), le disposizioni normative o le delibere CIPE che apportino variazioni alle risorse previste dal contratto, l'imposizione di nuovi obblighi di servizio o di esercizio al gestore, eventi eccezionali, l'esecuzione di atti di indirizzo del Ministero aventi per oggetto modifiche o integrazioni sostanziali alle linee strategiche per il settore ferroviario (con le relative coperture) ovvero l'avvenuto mutamento del quadro regolatorio.

L'articolo 7 indica le risorse destinate al finanziamento del contratto che saranno corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le modalità di corresponsione e la procedura da seguire, da parte del gestore, nel caso in cui le risorse disponibili sulla base del contratto dovessero risultare inferiori a quelle necessarie alla copertura dei fabbisogni.

Nel complesso il contratto quindi per i sei anni di durata riconosce risorse pari a 5.853 milioni di euro per le manutenzioni ordinarie e le spese relative alla *safety*, alla *security* e alla navigazione e 4.500 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie (rispetto a quest'ultimo importo occorre però segnalare che non sono state ancora stanziate le risorse per le manutenzioni straordinarie riferite all'anno 2021).

In particolare sono riconosciute a RFI, per ciascun anno di esecuzione del Contratto, risorse finanziarie in larga parte già disponibili a legislazione vigente, così individuate: per le spese di manutenzione ordinaria e circolazione circa 890 milioni di euro annui dal 2016 al 2021; per le spese connesse a *safety, security* e navigazione circa 85 milioni di euro annui per il medesimo periodo; per la manutenzione straordinaria sono invece riconosciuti 750 milioni di euro annui.

A tali contributi occorre aggiungere una somma pari a 241 milioni di euro che viene corrisposta nell'ambito del contratto a compensazione di precedenti riduzioni di spesa che hanno riguardato in particolare: i fondi per la manutenzione straordinaria per il 2015 (rispetto ai quali la legge di stabilità per il 2015 aveva previsto una disponibilità di soli 500 milioni di euro a fronte di un fabbisogno di 720 milioni di euro); una riduzione di risorse per 21 milioni di euro sull'esercizio 2014 derivante da un definanziamento operato sul capitolo di bilancio 7514.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riconosciuto il debito nei confronti di Rete ferroviaria italiana e, avvalendosi delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2016, ha provveduto a reperire quanto necessario a copertura di tali spese. Di tale operazione si dà peraltro simmetricamente conto anche nell'Aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016, parte investimenti.

Una importante novità prevista dall'articolo 7 è infine rappresentata dal recepimento delle disposizioni – cui ha già fatto riferimento in premessa – dell'articolo l, comma 294, della legge n. 190 del 2014, così come modificate dal decreto-legge n. 185 del 2015, che prevede che il contratto di programma parte servizi sia ag-

giornato limitatamente alla sola annualità 2015 – e comunque in attesa della liberatoria da parte della Commissione europea – con le risorse attribuite a Rete ferroviaria italiana da destinare alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura, dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 8 prevede che RFI predisponga entro il mese di luglio di ciascun anno del contratto una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti per la manutenzione straordinaria, nonché un rendiconto (nominato rendiconto annuale del contratto) delle performance di rete e dei costi sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente. Quest'ultimo, che deve essere trasmesso al Ministero successivamente all'approvazione del bilancio RFI.

L'articolo 9 impone ad RFI l'obbligo di attestare, attraverso il monitoraggio di qualità della Rete, il livello degli indicatori di prestazione raggiunti, in coerenza con gli obiettivi degli allegati 1a (tempi di primo intervento e indicatore livello guasti) e 1b (soglia di performance e possibile oscillazione della stessa). L'articolo prevede anche la possibilità di applicare ad RFI le penali di cui all'allegato 8 in caso di disponibilità degradata della Rete non dovuta ad eventi di forza maggiore ovvero « ad eventi non imputabili alla responsabilità diretta di RFI per attività di manutenzione della rete». L'articolo esclude inoltre espressamente l'applicazione di penali dovuta ad « eventi di forza maggiore ».

L'articolo 9 prevede anche che l'importo complessivo di tutte le penali non potrà superare per ciascun anno il limite massimo del due per mille delle risorse annualmente erogate al Gestore (ancorché non precisato nel testo si tratta esclusivamente delle risorse riferite al presente contratto di programma).

L'articolo 10 prevede che il Ministero possa effettuare attività di *audit* documentale sugli interventi e sui livelli di qualità oggetto del contratto, nonché verifiche, ispezioni, controlli diretti e indiretti, finalizzati alla vigilanza sulle attività svolte dal gestore. Nell'espletamento di tali attività di controllo e vigilanza il Ministero può avvalersi del supporto specialistico del gestore.

Gli ultimi articoli precisano alcuni profili specifici connessi all'attuazione e gestione del contratto sotto l'aspetto più propriamente tecnico.

In particolare, l'articolo 11 disciplina i casi di risoluzione del contratto.

L'articolo 12 stabilisce che le modifiche, le variazioni o le rinunce al contratto non sono ritenute valide e vincolanti se non risultanti da atto scritto e firmato dalle parti. Precisa inoltre che l'eventuale nullità di una o più clausole contrattuali, salvo che non abbiano carattere essenziale, non determina la nullità del contratto per la parte restante.

L'articolo 13 disciplina le comunicazioni tra le parti.

L'articolo 14 stabilisce che le prestazioni previste dal contratto siano esenti da IVA.

L'articolo 15 disciplina la procedura in caso di contenzioso tra le parti e, infine, l'articolo 16 precisa che gli indici e le rubriche contenute nel presente contratto sono posti al fine di facilitare la lettura e non hanno valore a fini interpretativi.

Nel sottolineare l'importanza del documento posto all'attenzione della Commissione, si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni che potranno emergere nel corso dell'esame.

Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nell'ambito dell'esame del presente schema di contratto di programma è prevista l'audizione dell'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (RFI) Maurizio Gentile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.

Nomina n. 95.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario TULLO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina del dott. Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (competente per i porti di Venezia e Chioggia), trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con lettera dell'11 gennaio scorso.

Ricorda che il 15 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2016 recante norme per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, che attua normativamente quanto delineato nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica con riferimento alla riduzione del numero e alla riforma della governance delle autorità portuali, che vengono soppresse e sostituite dalle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale. Il nuovo assetto normativo prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, restando la nomina assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Sottolinea, per quanto riguarda i requisiti di nomina, che il Presidente deve essere scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Segnala che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome del dottor Pino Musolino, sul quale la regione Veneto ha espresso intesa il 23 dicembre scorso. Rimarca che il Ministro fa presente che il dottor Musolino risulta in possesso dei requisiti prescritti vantando una specifica professionalità nel settore del trasporto marittimo internazionale, nonché un'approfondita conoscenza del sistema portuale veneziano che, ad avviso del ministro medesimo, appaiono funzionali all'avvio del nuovo Ente ben potendo, in questa fase di *start-up* del riformato assetto organizzativo, contribuire ad assicurare da subito la piena operatività della neo-istituita Autorità di sistema portuale in oggetto.

Nell'illustrare brevemente il curriculum del candidato, fa presente che il dott. Musolino, nato a Venezia il 2 marzo 1978, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna nel 2006 con successivo master in diritto conseguito presso l'Università del Galles nel 2010 dopo la pratica in uno studio legale e l'impiego presso la Provincia di Venezia come Assistente del Segretario-direttore generale, ha svolto il ruolo di Sales and Contracts Manager per conto di Mechel Service Belgium BVBA (multinazionale leader mondiale nel settore della produzione e vendita di materie prime) e, successivamente, di Senior Claims Manager e Average Adjuster per Atlantis International Services NV con compiti di consulenza professionale giuridica su tutti i temi del trasporto internazionale, in particolar modo del trasporto marittimo, sia nel dry che nel wet shipping, per i principali trasportatori e assicuratori di merci internazionali. Infine, da giugno 2016, ricopre l'incarico di Corporate Insurance Risk Manager - Area Manager dei sinistri e reclami per l'area Middle East - presso la compagnia di navigazione Hapag Lloyd (nella sede di Singapore). Dal 2014 e altresì membro effettivo dell'Associazione belga di diritto marittimo (BVZ - Belgische Vereniging voor Zeerecht) e membro associato dell'Associazione britannica dei liquidatori di avarie marittime internazionali (Association of Average Adjusters -United Kingdom).

Propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale del candi-

dato, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.

Michele MOGNATO (PD) ritiene che l'esame della nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale e la presenza del rappresentante del Governo sia l'occasione opportuna per porre all'attenzione della Commissione e del Governo medesimo alcune rilevanti questioni, tutt'ora aperte, che riguardano la crocieristica navale del porto di Venezia nonché altre che sono state oggetto di audizione della Commissione con anche l'intervento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda il passaggio delle navi da crociera a Venezia, ricorda che quando si è trattato di realizzare il MOSE è stata preventivamente definita la profondità dei canali, stabilita in dodici metri. È stata quindi fondamentale la realizzazione di una conca di navigazione per consentire il passaggio delle navi durante l'operatività delle paratoie che ha richiesto l'impiego di notevoli risorse pubbliche ma che, tuttavia, risulta oggi inadeguata rispetto alle dimensioni della navi cargo e passeggeri, e realizzata anche con alcuni errori progettuali che ne limitano pesantemente la funzionalità.

Segnala, inoltre, la problematica relativa al porto *off-shore*, che alcuni anni fa è stato considerato opera strategica nazionale. Ricorda che sono stati svolti studi e realizzato il progetto preliminare ma che, allo stato dell'arte, la questione è tutt'ora in fase di stallo presso il CIPE in attesa dell'autorizzazione alla progettazione definitiva ed al conseguente avvio dei lavori.

Altro tema di rilevante importanza, come ha avuto modo già di ricordare, è rappresentato dalla questione relativa alle navi da crociera e al loro impatto nel delicato ambiente veneziano. È notizia di queste ore che il sindaco di Venezia è in visita all'Unesco, che nel luglio 2016 aveva lasciato intendere di voler inserire Venezia e la laguna nella lista del Patrimonio

Culturale dell'Umanità considerato in pericolo se l'amministrazione non avesse adottato misure concrete per favorire un turismo sostenibile e per salvaguardare il delicato sistema ambientale e culturale della città. Per scongiurare effetti negativi, da notizie di stampa si apprende che una possibile soluzione sarebbe portare tali navi a Porto Marghera, nei terminal commerciali dove approdano ogni giorni decine e decine di navi mercantili, cisterna e porta container, anche se, almeno per il momento, le informazioni sono discordanti.

Ritiene che quanto ipotizzato potrebbe anche rispondere a realtà; tuttavia è convinto che la realizzazione di una scelta del genere sarebbe molto complicata in ragione dei problemi legati alle interferenze tra navi da crociera e navi commerciali e considerato che, per raggiungere le banchine e i terminal commerciali, bisogna superare l'imbuto di Malamocco e passare per il Canale dei petroli che, essendo a senso unico, nelle 24 ore permette il passaggio solo di un certo numero di navi. Segnala che anche per quanto riguarda il porto di Chioggia sorgono problemi sia per quanto riguarda l'altezza dei canali sia per la presenza del deposito GPL, tanto più rilevanti considerato che il transito delle navi gasiere inibisce il contemporaneo passaggio di altre navi.

Ritiene che quelli esposti siano solo alcuni temi importanti che interferiscono con le problematiche attinenti agli altri porti di quel quadrante marittimo, come, per esempio, il porto di Trieste: sul punto valuta che sarebbe stato opportuno, forse, istituire una sola Autorità di sistema portuale anziché diversi organismi, come avvenuto con quella di Napoli che è competente anche per il porto di Salerno.

Conclude sottolineando che si tratta di temi di rilevanza nazionale e, comunque, idonee a compromettere l'economia veneziana, tali da suggerire che il potere di indirizzo del Governo sia responsabilmente esercitato.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) segnalato che le questioni sollevate nell'intervento del collega Mognato sono importanti per l'intero sistema dei porti italiani, evidenzia che il *curriculum* del candidato a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale non gli sembra soddisfare i requisiti di legge, privo com'è delle caratteristiche richieste, e comunque non gli pare all'altezza.

Ricorda che, prima della recente normativa di riforma delle Autorità di sistema portuale, si erano verificati casi in cui la nomina aveva riguardato anche soggetti con esperienze professionali estranee al settore portuale, che in taluni casi hanno dimostrato di avere le qualità necessarie ed in altri casi meno. Tuttavia, la normativa attuale richiede adesso specifici requisiti soggettivi che nel caso concreto sembrano deficitari. Sottolinea che le sue valutazioni non sono dettate da logiche di schieramento, anche perché discendono da un'intesa con una amministrazione regionale di area politica a lui affine. Invita pertanto il rappresentante del dicastero a motivare una scelta che personalmente gli desta stupore o, quanto meno, a rendere noti anche i curricula degli altri possibili candidati.

Franco BORDO (SI-SEL) concordando con quanto rilevato dal collega Biasotti, sottolinea che il profilo che esce dal *curriculum* del candidato alla presidenza dell'Autorità di sistema portuale all'esame sembra essere essenzialmente caratterizzato da esperienze incentrate sulla materia assicurativa, ciò che ritiene insufficiente a realizzare quanto previsto dalla normativa di settore. Per tali motivi invita il Governo a ritirare la candidatura all'esame.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) considerato quanto emerso nel corso del dibattito intende segnalare il contenuto dell'interrogazione, da lei sottoscritta, concernente l'Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro cogliendo, altresì, l'occasione per sollecitarne pronta risposta.

Diego DE LORENZIS (M5S) segnala che avrebbe voluto assistere ad una simile dinamica del dibattito anche in occasione delle precedenti nomine, allorché era stato lui a sollevare questioni analoghe senza suscitare l'interesse che oggi sembrano provare i colleghi della maggioranza, cosa che gli sembra un po' paradossale.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.

Nomina n. 96.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Michele MOGNATO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale (competente per i porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio e Rio Marina e Cavo), trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con lettera dell'11 gennaio scorso.

Ricorda che il 15 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2016 recante norme per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, che attua normativamente quanto delineato nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica con riferimento alla riduzione del numero e alla riforma della governance delle autorità portuali, che vengono soppresse e sostituite dalle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale. Il nuovo assetto normativo prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, restando 14.50 alle 14.55.

la nomina assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Sottolinea, per quanto riguarda i requisiti di nomina, che il Presidente deve essere scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Segnala che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome dell'ingegner Stefano Corsini, sul quale la Regione Toscana ha espresso intesa il 23 dicembre scorso.

Rimarca che il ministro fa presente che l'ingegner Corsini risulta in possesso dei requisiti prescritti vantando una lunga e rilevante esperienza nel settore della programmazione e del coordinamento della politica economica in materia di infrastrutture, specificamente portuali, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità, e avendo così maturato una specifica competenza a livello di pianificazione strategica in tema di portualità e logistica che, ad avviso del ministro medesimo, appare funzionale all'avvio del nuovo Ente ben potendo, in questa fase di start-up del riformato assetto organizzativo, contribuire ad assicurare da subito la piena operatività della neo-istituita Autorità di sistema portuale in oggetto.

Dopo aver illustrato il *curriculum*, propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale del candidato, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare	
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).	107
,	
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	114
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito esame e rinvio)	108
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022. Atto	
n. 372 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	109
ALLEGATO 2 (Proposta di parere)	116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRI-GNANI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2017.

Ludovico VICO (PD), relatore, desidera ribadire l'importanza per la Commissione di esprimere il parere anche sul testo base del provvedimento in esame che ricorda, non senza rammarico, avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente anche alla Commissione Attività produttive in quanto investita per molti aspetti dalle disposizioni ivi contenute. Con riferimento ai contenuti della proposta di parere che si accinge ad illustrare, evidenzia come essa si basi anche sugli elementi acquisiti nel corso delle audizioni svolte presso la V Commissione Bilancio. A tale particolare riguardo, sottolinea come la sua partecipazione a tale fase istruttoria sia stata assolutamente necessaria.

Passando, quindi, ai contenuti della proposta di parere, che si limita ad affrontare le principali questioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, segnala di aver inserito due osservazioni riferite all'opportunità di introdurre modifiche alla disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Sud al fine di aumentarne il cosiddetto tiraggio; la seconda osservazione riguarda la possibilità di introdurre criteri più definiti circa le modalità e le finalità di assegnazione delle risorse per il piano destinato alle attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie dei comuni disagiati. Illustra, quindi, la proposta di parere (vedi allegato 1).

Andrea VALLASCAS (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime un orientamento decisamente contrario sia sul provvedimento in esame, anche sulla base delle risultanze emerse dalle audizioni. A nome del suo gruppo preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere elaborata dal relatore, auspicando che il Parlamento abbia la possibilità di apportare modifiche migliorative al testo in esame.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto che testimonia anche la rilevanza delle questioni emerse nel corso delle audizioni svolte. Nell'esprimere un forte rammarico per la mancata assegnazione in sede referente del decretolegge in esame, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(-------

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento in

titolo nella seduta già prevista per la giornata di domani.

Luigi TARANTO (PD), relatore, preannuncia che sta elaborando una proposta di parere che verrà distribuita ai colleghi non appena ultimata.

Desidera anticipare, in questa fase del dibattito, alcune delle questioni più rilevanti che intende inserire nella proposta di parere. Innanzitutto, ritiene opportuno che la Commissione di merito proceda ad espungere dal testo i riferimenti alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle conseguenti competenze del Ministro dello sviluppo economico.

Con riferimento all'articolo 4, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che la segnalazione da parte dell'organismo di composizione della crisi dell'esito negativo delle trattative intervenga solo qualora il mancato raggiungimento di una soluzione concordata sia dovuta a inerzia o ostruzionismo del debitore. Inoltre, ritiene opportuno valutare che la segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati sia in una prima fase indirizzata agli organi di controllo della società o in mancanza al competente organismo di composizione della crisi. Per quanto riguarda l'articolo 6, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di eliminare la previsione concernente i « casi » di legittimazione del terzo a promuovere la procedura di concordato preventivo, ovvero di precisare detti « casi » facendo riferimento alla legittimazione del creditore e/o a proposte e piani capaci di consentire una significativa soddisfazione dei creditori. Sempre in riferimento all'articolo 6, comma 1, alla lettera f) la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di meglio precisare criteri e modalità di composizione dei poteri dei tribunali in materia di valutazione e di verifica della fattibilità anche economica del piano concordatario. Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), andrebbe valutata l'opportunità del coordinamento delle suddette disposizioni con il pegno mobiliare non possessorio già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. In merito all'articolo 13, sarebbe opportuno meglio precisare il concetto di « assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale », anche rapportandolo alle dimensioni delle attività di impresa. Infine, con riferimento all'articolo 14, in materia di liquidazione coatta amministrativa, la Commissione di merito potrebbe valutare l'opportunità di prevedere specifiche modalità di intervento dell'Autorità di vigilanza sulle cooperative per la gestione commissariale della crisi.

Salvatore MATARRESE (CI) preliminarmente sottolinea come nella riforma delle procedure concorsuali l'elemento tempo sia un fattore determinante a causa delle notevoli lungaggini amministrative che attualmente inficiano l'efficacia delle procedure medesime. Altro elemento da valutare con attenzione riguarda il costo delle procedure, per ridurre il quale sarebbe determinante indicare parametri definiti.

Segnala altresì alcuni aspetti problematici derivanti dall'inserimento nel testo del nuovo articolo 11-bis introdotto dalla Commissione di merito, relativo al ruolo di garanzia attribuito ai notai in sede di contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto il trasferimento non immediato di un immobile da costruire, che si prevede sia redatto nella forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata. Al riguardo, osserva come tale norma, seppur condivisibile nelle sue finalità, appaia tuttavia estranea al contenuto della presente riforma. A ciò occorre aggiungere che le maggiori criticità delle norme che prevedono idonee garanzie in favore di acquirenti di immobili da costruire riguardino per lo più la difficoltà per le imprese di ottenere dalle banche e dalle compagnie di assicurazione una fideiussione unica. Auspica pertanto che il relatore voglia inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione che preveda l'introduzione di principi di delega che agevolino il rilascio della fideiussione, nonché della polizza assicurativa indennitaria disciplinate rispettivamente dall'articolo 2 e dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005. In conclusione, ribadisce quindi l'importanza del fattore tempo nella riforma delle procedure concorsuali, nonché l'estraneità delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 11-bis che, a suo giudizio, potrebbe determinare di fatto un aggravamento delle procedure con conseguente penalizzazione per le attività delle imprese.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRI-GNANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022. Atto n. 372.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2017.

Ignazio ABRIGNANI, presidente e relatore, illustra la proposta di parere sul documento in titolo (vedi allegato 2), che è stata redatta sulla base delle indicazioni provenienti dai diversi gruppi parlamentari. Auspica quindi che il Governo possa recepire in massima parte le osservazioni ivi contenute. Propone pertanto, anche in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Aula, di convocare una seduta della

Commissione al termine delle votazioni pomeridiane.

Mattia FANTINATI (M5S) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che ha elaborato un parere assai articolato; trova però alquanto paradossale che il relatore abbia voluto di fatto inserire nella proposta di parere numerosi temi ulteriori rispetto ai contenuti del Piano strategico elaborato dal Governo. Esprime quindi notevoli perplessità circa il contenuto delle osservazioni di cui alla lettera c) che prevede misure concrete per le zone particolarmente colpite dagli ultimi eventi sismici. Su tale questione, ritiene che ci siano molte altre zone del territorio italiano e molte altre città che avrebbero bisogno di azioni e misure di rilancio dell'offerta turistica. In conclusione, dal momento che è stata elaborata una proposta di parere molto articolata rispetto ai contenuti del piano strategico, si chiede come la Commissione possa esprimere senza riserve un parere favorevole sul piano medesimo piuttosto che evidenziarne le evidenti carenze di contenuto.

Lorenzo BECATTINI (PD), nel sottolineare come il piano strategico sul turismo rappresenti un nuovo strumento di politica di rilancio del settore, desidera rilevare alcune questioni che a suo giudizio andrebbero tenute nella dovuta considerazione al fine di migliorare l'azione del Governo in materia di politica di promozione del turismo. Innanzitutto, occorre evitare di ripetere errori già commessi in passato nell'attribuire una competenza autonoma alle regioni in materia di promozione turistica e al riguardo giudica con favore le linee guida elaborate da parte del Governo. Ricorda altri errori commessi, come ad esempio quello dell'elaborazione del sito « very bello », scelta che certamente non ha aiutato ad accrescere la credibilità delle politiche sul turismo da mettere in campo. Altri temi assai rilevanti da non trascurare riguardano gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica delle imprese turistiche, la qualità

dell'accoglienza e dell'offerta turistica, nonché gli investimenti necessari per garantire una migliore ed efficace digitalizzazione dei servizi e delle attività proprie del settore turistico. Ricorda, infine, come anche il cinema possa rappresentare un valido strumento di promozione turistica. In conclusione, ribadisce come il piano strategico del turismo rappresenti una preziosa occasione per rilanciare il settore del turismo in Italia.

Ludovico VICO (PD) desidera lasciare agli atti quella che rappresenta la questione centrale che prima o poi dovrà essere affrontata con serietà e cioè che il turismo rappresenta un'attività industriale vera e propria. In questo contesto, il piano strategico in esame, volto a migliorare l'offerta turistica, deve avere le caratteristiche di un vero piano industriale. Al riguardo, non ritiene che gli interventi relativi a Industria 4.0 possano effettivamente rappresentare misure di espansione nel settore del turismo. Nel complesso, ritiene che il piano strategico del Governo offra certamente spunti importanti e che confermi come il turismo sia parte integrante di una efficiente politica industriale.

Lorenzo BASSO (PD concorda sull'importanza delle politiche di valorizzazione dei beni culturali e dell'offerta turistica: al riguardo, ritiene opportuno un utilizzo maggiore delle tecnologie. Rileva, altresì, che strumenti normativi come il cosiddetto *Art bonus* possano rappresentare strumenti efficaci che devono poter comprendere anche interventi aventi mere finalità commerciali.

Luigi TARANTO (PD) desidera svolgere alcune osservazioni puntuali che riguardano la proposta di parere presentata dal relatore. Innanzitutto ritiene che la questione centrale sia rappresentata dalla necessità di rivedere i vecchi modelli di politica industriale e di come tale revisione debba essere attuata. In questo senso, il rilancio della politica di promozione dell'offerta turistica deve essere attuata anche

attraverso una scelta adeguata dei termini da utilizzare. In questo contesto, sottolinea come andrebbe meglio esplicitata la finalità dell'integrazione delle politiche di promozione con quelle di valorizzazione turistica tra settore manifatturiero ed industriale. Ritiene altresì che vada meglio specificato quanto contenuto nella lettera b) della proposta di parere che prevede il coinvolgimento del MIBACT nella cabina di regia del piano nazionale Industria 4.0. Inoltre, ritiene che il riferimento esplicito alla sharing economy come fattore cruciale di rilancio delle politiche del turismo sia eccessivamente confidente, ferma restando la necessità di rendere trasparenti le procedure che regolano le attività delle strutture ricettive coinvolte nella citata sharing economy.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea, preliminarmente, come il relatore nella redazione della proposta di parere si sia confrontato con gli altri gruppi parlamentari. L'impianto della proposta di parere è certamente condivisibile, in quanto contiene temi direttamente riconducibili al contenuto del piano strategico del Governo, ma certamente è possibile operare alcuni miglioramenti e approfondimenti delle questioni evidenziate. In questo contesto, segnala, senz'altro, l'opportunità di alcune modifiche relative alla formulazione delle osservazioni di cui alla lettera b) e alla lettera c) al fine di comprenderne meglio la portata, condivide le considerazioni svolte dal collega Basso in ordine ad un rafforzamento dello strumento del cosiddetto Art bonus che potrebbe essere utilmente esteso anche per la valorizzazione dei siti culturali. Auspica pertanto che sulle questioni da lui evidenziate sia possibile apportare le conseguenti modifiche al testo della proposta di parere, che potrebbe anche essere votata nella seduta da convocare nella serata di oggi.

Tiziano ARLOTTI (PD) ringrazia il relatore per il prezioso lavoro svolto e per aver accolto le osservazioni da lui stesso avanzate e ritiene che la proposta di parere preveda un rafforzamento delle azioni più importanti che sono previste nel piano strategico del Governo. Ritiene, in particolare, che sia quanto mai opportuno prevedere azioni volte a contrastare il deterioramento dell'immagine dell'attività turistica delle zone colpite dagli eventi sismici e meteorologici, individuando gli strumenti più idonei da attivare solo nelle ipotesi del verificarsi di situazioni di emergenza.

Ludovico VICO (PD) sottolinea come non riesce a comprendere del tutto la portata delle azioni previste dalla lettera *c*) della proposta di parere citate dal collega Arlotti e ritiene andrebbero meglio definite le modalità e gli strumenti di intervento conseguenti al verificarsi di situazioni eccezionali.

Ignazio ABRIGNANI, presidente e relatore, ricorda come rispetto agli eventi calamitosi, all'estero si invitano i turisti a non recarsi nelle zone direttamente coinvolte.

Tiziano ARLOTTI (PD) preannuncia che su tale rilevante questione intende presentare una risoluzione da sottoporre all'esame della Commissione.

Mattia FANTINATI (M5S) evidenzia come, alla luce dell'acceso dibattito volto ad evidenziare la numerose questioni da inserire nella proposta di parere, non sia del tutto auspicabile procedere alla votazione nella seduta che si vorrebbe convocare al termine dei lavori pomeridiani dell'Aula. Sottolinea come sia la stessa maggioranza a proporre in questa sede rilevanti modifiche alla proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come le modifiche da lui proposte riguardino esclusivamente alcuni punti specifici e non sono volte a modificare l'impianto complessivo della proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI, presidente e relatore, nel condividere le osservazioni del collega Benamati, ritiene per altro vi siano altri temi rilevanti emersi nel dibattito odierno, come ad esempio quello dell'efficientamento energetico delle strutture turistiche proposto dal collega Becattini. In ogni caso, sottolinea come il documento elaborato preveda sostanzialmente un parere favorevole e le osservazioni previste potranno anche essere oggetto dei piani attuativi che verranno emanati successivamente dal Governo.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI desidera ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito odierno, nonché coloro che hanno offerto il contributo nella predisposizione del piano strategico a cominciare dalle regioni. Più in generale, ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere elaborata dal relatore siano condivisibili ma ricorda alla Commissione che è previsto un piano annuale attuativo delle misure contenute nel Piano strategico. Desidera, altresì, attirare l'attenzione della Commissione sui contenuti della lettera a) della proposta di parere che riguarda la riserva di una quota di risorse finanziarie e l'istituzione di un fondo di garanzia ad hoc che purtroppo ha ricevuto il parere negativo da parte del MISE. Per quanto riguarda le iniziative di sostegno alle zone colpite dai recenti eventi sismici e meteorologici, preannuncia che il Governo sta lavorando in stretto contatto con le regioni coinvolte.

Ignazio ABRIGNANI, presidente e relatore, preannuncia alla Commissione la sua intenzione di inviare prima della seduta pomeridiana la nuova proposta di parere, nella quale saranno inserite le proposte di modifica emerse dal dibattito odierno.

Mattia FANTINATI (M5S) stigmatizza l'insistenza del presidente, relatore, a voler procedere alla votazione della proposta di parere nella giornata di oggi, nonostante siano state avanzate numerose proposte di modifiche.

Ludovico VICO (PD) non ritiene che le modifiche proposte debbano indurre la Commissione a riprendere una discussione nel merito che deve considerarsi conclusa e ritiene si possa procedere senz'altro alla votazione del parere.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come, in base alla convocazione dei lavori, per oggi non era prevista la votazione del documento in esame. Al riguardo, ritiene che andrebbe convocato l'ufficio di presidenza, al fine di deliberare l'inserimento in calendario di un'ulteriore seduta.

Ignazio ABRIGNANI, presidente e relatore, ricorda come in qualità di presidente avesse proposto egli stesso nella seduta di ieri un'ulteriore fase di dibattito nel merito nella giornata di oggi. Ritiene che la Commissione possa serenamente convocarsi stasera e valutare l'opportunità di procedere alla votazione del parere.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con il presidente circa l'opportunità di valutare, dopo aver esaminato quella che sarà la nuova proposta di parere, se vi siano le condizioni per votare il documento nella serata di oggi.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) ritiene innanzitutto come il parere potrebbe avere maggiore forza ed efficacia se le osservazioni fossero trasformate in vere e proprie condizioni. Sulla base di quanto dichiarato dalla sottosegretaria Bianchi, sarebbe peraltro opportuno espungere dal testo l'osservazione di cui alla lettera a) in tema di fondo di garanzia. Quanto alla tempistica circa la votazione della proposta di parere, ritiene che quest'ultima possa essere votata nella seduta già prevista nel calendario dei lavori della Commissione per la giornata di domani.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che il presidente Abrignani si possa trovare in una situazione di conflitto di interessi essendo anche il relatore del documento in esame, soprattutto nell'ipotesi in cui venga convocata una riunione dell'ufficio di presidenza per decidere eventuale modifiche del calendario dei lavori della Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD) non condivide il giudizio espresso dal collega Crippa circa una ipotetica situazione di conflitto di interessi in cui si troverebbe il presidente Abrignani. Ciononostante, ritiene auspicabile che tutti i gruppi possano disporre della nuova proposta di parere entro il pomeriggio di oggi, il cui voto potrebbe essere in ogni caso rinviato alla seduta già prevista per domani.

Ignazio ABRIGNANI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando che sarà sua cura inviare quanto prima ai componenti la Commissione la nuova proposta di parere che tenga conto del dibattito appena conclusosi.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno » (C. 4200 Governo);

rilevato che l'articolo 1 del decretolegge reca disposizioni sul completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva riconducibili alla competenza primaria della Commissione Attività produttive;

osservato positivamente che l'articolo 1 modifica i tempi di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore dell'Ilva;

sottolineato che il contratto con il quale sarà regolato il trasferimento dei complessi aziendali al soggetto aggiudicatario della relativa procedura di trasferimento dovrà definire, tra l'altro, anche le modalità attraverso le quali i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgeranno o proseguiranno le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;

apprezzato che il programma dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria sarà integrato con un piano relativo a iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

rilevato che all'articolo 2, recante procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, si dovrebbe valutare l'opportunità di rafforzare la disciplina delle funzioni e delle prerogative del nuovo Commissario unico, al fine di garantire alla sua azione maggiore efficacia rispetto ai precedenti commissari nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014;

osservato altresì che sarebbe opportuno prevedere nel provvedimento d'urgenza una disposizione finalizzata a implementare i processi di bonifica, semplificando le vigenti disposizioni e garantendo il pieno utilizzo di tutte le risorse disponibili per tali finalità;

sottolineato che l'articolo 4 reca disposizioni volte a contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto transhipment), a tal fine istituendo nei porti interessati un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

considerato che, al medesimo articolo 4, sarebbe opportuno precisare che il riferimento alla « Agenzia », recato ai commi 2, 3, 4 e 6 sia riferito in modo

inequivoco a quella di cui al comma 1, nonché chiarire che la richiesta di fornitura di manodopera – nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 17 – deve essere rivolta, in via prioritaria a tale soggetto che, a sua volta, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla richiesta, dovrà rivolgersi alla Agenzia di cui al comma 1;

condivise le finalità generali del provvedimento volte alla crescita socioeconomica delle regioni meridionali e valutato che, a questo fine, sarebbero opportuni interventi a carattere più strutturale per consolidare i segnali di ripresa che si sono registrati a partire dal 2015, tra i quali appare necessario un correttivo per rendere più efficace e attrattivo il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, considerato che, ad oggi, sono stati erogati meno di 100 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 600 milioni,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione volta a modificare la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti al Sud al fine di rafforzarne l'efficacia aumentandone il tiraggio;
- b) valuti la Commissione di merito possibilità di introdurre una maggiore definizione di criteri, modalità e finalità di assegnazione delle risorse per il piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso cpv. 8.5, e comma 2, lettera b).

ALLEGATO 2

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022. Atto n. 372.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di Piano strategico per il turismo 2017-2022 adottato ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Atto del Governo n. 372);

osservato positivamente che il Piano - finalizzato a promuovere un'azione coordinata e un indirizzo strategico nel settore turistico - è stato approvato all'unanimità, il 14 settembre 2016, secondo quando previsto dal DM 8 agosto 2014, dal Comitato permanente per lo sviluppo del turismo, composto da rappresentanti dai principali soggetti pubblico-privati coinvolti nello sviluppo della filiera del settore e ne ha decretato procedure e tempistiche, anche per quanto concerne la revisione delle strategie di medio periodo con aggiornamenti biennali e la predisposizione di programmi attuativi annuali che dovranno contenere le azioni operative, i costi e le modalità organizzative e di attuazione;

rilevato che la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole sul Piano, che, come evidenziato dalla Conferenza medesima, rappresenta un documento pienamente condiviso da tutti gli operatori del settore, predisposto con l'apporto dei diversi livelli istituzionali pubblici coinvolti e dei rappresentanti delle categorie private;

sottolineato che il Piano si fonda su un grande patrimonio di idee e proposte, elaborate con un processo di ampia condivisione grazie a un metodo aperto e di

partecipazione, avviato con gli Stati Generali del Turismo a Pietrarsa (Napoli) a ottobre 2015 e ad aprile 2016 e che, grazie ad esso oggi l'Italia del turismo si è dotata di una cornice unitaria, in cui istituzioni e operatori possono agire avendo in comune strategie e obiettivi;

condivise le finalità generali del provvedimento che pone il turismo al centro delle politiche di sviluppo del Paese, quale settore strategico chiave dell'industria italiana, con l'obiettivo di valorizzarne il potenziale in termini di espansione economica e occupazionale, di incremento dei flussi di turisti (grazie soprattutto al movimento extraeuropeo) e di aumento complessivo degli investimenti, dei quali si prevede per i prossimi dieci anni una crescita media annua del 1,8 per cento.

apprezzato che il Piano ha messo a punto un modello di *governance* partecipata che non esaurisce la sua funzione con l'approvazione dello stesso ma nei mesi e negli anni futuri continuerà ad essere esercitata al fine di monitorare la realizzazione degli interventi e consentirne un continuo miglioramento attraverso:

tavoli di concertazione permanenti istituiti presso il Ministero dei Beni culturali con gli altri Ministeri coinvolti, le amministrazioni regionali e l'ANCI per concordare *policy* di settore, strumenti normativi e finanziari di intervento;

spazi strutturati di ascolto e lavoro con gli operatori ed i lavoratori del settore;

la creazione di un « cruscotto informativo » per monitorare costantemente il posizionamento competitivo dell'Italia, definito in collaborazione con l'ISTAT, gli Osservatori regionali e l'Osservatorio Nazionale del Turismo;

implementazione di sistemi di comunicazione digitali per la consultazione permanente degli *stakeholder* al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione;

adozione di un sistema di indicatori di monitoraggio per il miglioramento del Piano stesso;

apprezzato in particolare che il Piano fissa tra gli obiettivi specifici, corredati dall'individuazione delle principali linee di intervento, i seguenti:

sostenere la qualificazione dell'offerta dei grandi attrattori e delle destinazioni turistiche mature, in ottica di sostenibilità nonché valorizzare le destinazioni turistiche emergenti tramite il potenziamento degli interventi regionali e dei Distretti Turistici;

ampliare, innovare e diversificare l'offerta tramite il recupero e riutilizzo sostenibile dei beni demaniali a uso turistico nonché tramite l'individuazione di nuove destinazioni e prodotti;

digitalizzare il sistema turistico italiano mediante l'infrastrutturazione per la fruizione « in mobilità » di servizi (banda larga, ultra larga, wi-fi, accesso unico);

sviluppare competenze adeguate alla evoluzione del mercato mediante lo sviluppo di nuove professionalità nel turismo anche ai fini del rafforzamento dell'occupabilità;

sviluppare e qualificare le imprese del turismo tramite la definizione di misure di sostegno alle stesse e di riduzione della pressione fiscale e contributiva per l'aumento della competitività dell'offerta, gli investimenti produttivi, la sostenibilità e la destagionalizzazione; incentivi all'aggregazione degli operatori turistici e all'integrazione dei servizi anche per lo sviluppo e il consolidamento delle reti di imprese; sviluppo della cooperazione pubblico-privata per il miglioramento e l'ampliamento della gamma di prodotti turistici; potenziamento del sistema di incentivi per la digitalizzazione delle imprese del turismo;

definire una disciplina unica nazionale sulle attività di « *sharing* », professioni turistiche, intermediazione, demanio e imposta di soggiorno

rilevato che il Piano definisce linee guida finalizzate all'integrazione delle politiche di promozione con quelle di valorizzazione turistica, in particolare garantendo che gli strumenti di *marketing* operativo gestiti da ENIT – Agenzia nazionale del turismo, abbiano la massima coerenza con gli obiettivi nazionali individuati dal Piano stesso, generando una pianificazione perfettamente integrata del rafforzamento del Brand Italia, dell'armonizzazione degli interventi territoriali, dell'individuazione dei territori turisticamente omogenei e dei grandi attrattori nazionali;

preso atto del considerevole impatto, nel settore turistico, del fenomeno della sharing economy, consentito dalla crescente diffusione delle nuove tecnologie e dalla facilità di accesso alle informazioni e finalizzato a migliorare la competitività del settore, in un'ottica di tutela della concorrenza e di diversificazione dell'offerta;

rilevato che nel Piano triennale 2016-2018 dell'ENIT, il turismo di lusso è compreso nell'elenco dei *cluster* turistici elencati nelle linee strategiche della programmazione e che la creazione di tour e opportunità di itinerari di shopping di alto livello può diventare un'opportunità di sviluppo per il Paese e di rafforzamento del tessuto economico e produttivo;

sottolineata la centralità del tema delle risorse che dovranno messe con urgenza a disposizione per dare concretezza a quanto il Piano prevede, che non può prescindere dalla sua messa a sistema con un più ampio processo di normazione e regolamentazione coerente con lo strumento in analisi; considerato che nella legge di Bilancio 2017, dato il particolare iter parlamentare, il comparto del turismo all'aria aperta è stato escluso dall'accesso alla *credit tax*, a differenza di quanto previsto per le strutture ricettive, inclusi gli agriturismi,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

Valuti il Governo l'opportunità di:

- a) individuare le più efficaci modalità attuative delle linee di indirizzo previste dal Piano e, in particolare, ai fini della predisposizione dei programmi attuativi annuali che dovranno contenere azioni concrete e di pronta realizzabilità, le risorse finanziarie necessarie per la loro attuazione, inclusa l'istituzione di un Fondo di garanzia appositamente dedicato:
- b) integrare il settore turistico nell'ambito della pianificazione industriale promossa dal Piano nazionale Industria 4.0 anche al fine di sostenere le imprese turistiche e rafforzarne la competitività prevedendo in particolare il coinvolgimento del MIBACT nella Cabina di regia di tale ultimo Piano:
- c) individuare ed attivare con urgenza, nel quadro dell'obiettivo generale « C – Sviluppare un marketing efficace e innovativo » del Piano, strumenti che consentano di intraprendere, in presenza di situazioni di calamità rilevanti, come quella attualmente connessa agli eventi sismici e meteorologici in corso nell'Italia centrale, azioni immediate contro il deterioramento dell'immagine e dell'attrattività turistica dell'Italia nonché di sostegno al reddito delle imprese e dei professionisti del settore turistico operanti nelle aree direttamente o indirettamente colpite da tali eventi; attivare altresì meccanismi di compensazione del mancato reddito subito dagli operatori delle aree colpite dalla sequenza sismica nonché di quelle circo-

stanti non direttamente colpite che non sono stati inseriti fino ad ora nella decretazione d'urgenza seguita agli eventi; promuovere inoltre un coordinamento tra l'Enit, le Regioni colpite dal sisma e le Apt affinché mettano a punto una efficace campagna di promozione;

- d) implementare la valorizzazione di tutte le forme di turismo che contribuiscono a generare valore aggiunto e PIL per il nostro Paese, come il turismo delle coste, nautico e balneare, il fenomeno in continua espansione degli agriturismi quale fondamentale motore di sviluppo per le aree rurali e montane, con particolare riguardo a quelli situati nelle zone compite dai recenti eventi sismici, nonché il turismo all'aria aperta; ampliare la visione dell'attrattività turistica verso risorse che includano componenti « soft » e trasversali, come ad esempio l'enogastronomia la ristorazione e il life style, con particolare riguardo al turismo di lusso e nell'ambito di quest'ultimo allo shopping, quale rilevante strumento di promozione del Made in Italy;
- e) proseguire, tanto con gli strumenti individuati dal Piano quanto con altri appositamente individuati, una lotta più decisa all'abusivismo, la realizzazione di un regime più efficace ed ampio di strumenti a supporto di tutta la filiera delle imprese e dei professionisti, la revisione ed alleggerimento di alcuni adempimenti burocratici e lo studio di un regime fiscale meno oneroso e più in linea con quello degli altri Paesi con i quali si confronta la nostra offerta;
- f) dare seguito alla definizione di una disciplina unitaria delle attività di sharing economy nel settore turistico, armonizzando la normativa sull'intermediazione online, al fine di tutelare il consumatore anche in termini di sicurezza e di arginare la concorrenza sleale, l'evasione e l'elusione fiscale, anche alla luce del frequente utilizzo dei nuovi canali di comunicazione e della necessità di rendere trasparenti le procedure che regolano le attività delle strutture ricettive:

- g) incentivare la digitalizzazione dei processi e la semplificazione degli oneri per i soggetti non professionisti nonché la collaborazione con piattaforme elettroniche al fine di prevedere forme di partenariato per lo sviluppo dei territori e la comprensione dei fenomeni dell'economia digitale
- h) garantire la necessaria continuità temporale di applicazione al PST, per poterne misurare correttamente gli effetti al termine, sia pure applicando i processi di aggiornamento e revisione che

lo stesso Piano include nella sua formulazione;

i) individuare strumenti specifici per la tutela dell'imprenditoria balneare nelle more dell'attesa riforma organica che, in un quadro di revisione delle regole europee, oltre a rilanciare gli investimenti, dia un futuro certo alle imprese esistenti e che dia al settore balneare le giuste opportunità di innovazione e valorizzazione degli investimenti, rendendo sempre più attrattive le nostre destinazioni turistiche.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	120
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	127
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere	121
alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	121
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	129
SEDE REFERENTE:	
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo (Seguito dell'esame e rinvio)	121
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (Seguito dell'esame e rinvio)	125
Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4214	405
Airaudo)	125

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 gennaio scorso, l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Fa presente, quindi, che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole che reca un'osservazione riferita all'articolo 10 del provvedimento (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 gennaio scorso, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore.

Giuseppe ZAPPULLA (PD) illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2), segnalando in particolare l'esigenza, richiamata nell'ambito delle premesse della medesima proposta, che sia assicurata l'adozione di ogni utile iniziativa volta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di decontaminazione e risanamento ambientale e a sostenere le famiglie disagiate nell'area di Taranto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva il parere proposto dal relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2016.

Titti DI SALVO (PD) fa presente che nel proprio intervento nell'ambito dell'esame preliminare del provvedimento si soffermerà esclusivamente su alcuni suoi aspetti, anche in considerazione della circostanza che si tratta di un testo complesso che affronta due distinte tematiche, quella del lavoro autonomo e quella della flessibilità nei tempi e nei luoghi delle prestazioni di lavoro subordinato.

Su un piano generale, a suo avviso, deve comunque essere sottolineata la novità dell'impianto della proposta normativa elaborata dall'Esecutivo e approvata dall'altro ramo del Parlamento, che ha inteso superare radicati pregiudizi, anche di carattere culturale, che hanno fino ad ora impedito di definire una disciplina organica del lavoro autonomo. Osserva, infatti, che per lungo tempo l'attenzione della politica si è concentrata sull'esigenza di distinguere tra vero lavoro autonomo e false collaborazioni, adottando disposizioni correttive come quelle contenute nella legge finanziaria per il 2008. Per altro verso, un ulteriore elemento che ha contribuito a rallentare l'adozione di un provvedimento organico in materia è stato costituito dall'assenza di un adeguato riconoscimento del significato economico
del lavoro autonomo. A tale ultimo riguardo, osserva che si colgono positivi
segnali di cambiamento della struttura
produttiva, in grado di valorizzare le peculiarità del lavoro autonomo, ad esempio
con riferimento all'avvio e allo sviluppo di
attività innovative e ad alto contenuto
intellettuale. Giudica, pertanto, particolarmente importante l'intervento normativo
adottato dal Governo, esprimendo l'auspicio che si possa pervenire in tempi brevi
ad una positiva conclusione del suo *iter* di
esame.

Quanto ai contenuti del disegno di legge, anche alla luce degli elementi raccolti nell'ambito delle audizioni informali svolte dalla Commissione, reputa opportuno soffermarsi in particolare sui contenuti degli articoli 5 e 6 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. A tale riguardo, ricorda in primo luogo che uno dei principali meriti del provvedimento in esame è quello di rivolgersi indistintamente all'intera platea dei lavoratori autonomi, senza distinguere, in particolare, tra professionisti iscritti a ordini o collegi e professionisti che svolgono professioni non organizzate, disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il progetto governativo ha, infatti, registrato il profondo mutamento realizzatosi nel mondo delle professioni, testimoniato dalla presenza di una distanza crescente, anche all'interno della stessa professione, tra i professionisti affermati e i più giovani, che spesso conseguono redditi assai limitati. In questo contesto, la richiamata legge n. 4 del 2013 aveva già operato una scelta importante, volta a tutelare gli interessi dei committenti dei professionisti e a favorire una maggiore liberalizzazione delle attività professionali, disciplinando le professioni non organizzate in ordini o collegi e le loro associazioni, affidandone la vigilanza al Ministero dello sviluppo economico.

In questo contesto, volto a ravvicinare le discipline delle diverse professioni, a suo avviso, agli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame sembrano muoversi in una direzione contraria a quella dell'originario disegno di legge governativo e a quella dei più recenti interventi legislativi. Con particolare riferimento alla delega di cui all'articolo 6, in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni organizzate in ordini e collegi, esprime apprezzamento per la scelta di promuovere forme previdenziali complementari volte a garantire anche prestazioni di carattere sociale, sottolineando come sarebbe opportuno che le risorse destinate a tale finalità beneficiassero di incentivi analoghi a quelli previsti per il welfare aziendale dei lavoratori dipendenti, stante l'analogia delle fattispecie. Ritiene, tuttavia, che analoghe protezioni dovrebbero estendersi, sempre nell'ambito di forme di previdenza complementare, anche alle professioni disciplinate dalla legge n. 4 del 2013. A suo avviso, dovrebbe, in particolare, valutarsi la possibilità di consentire a quanti svolgono professioni non organizzate di iscriversi, su base volontaria, agli enti di previdenza privatizzati che tutelano le professioni organizzate in ordini e collegi. In questo modo, si potrebbe realizzare un sistema di protezione armonico che non introduca nuovi elementi di differenziazione tra i professionisti.

Auspica conclusivamente che questo ed altri aspetti problematici emersi nell'ambito dell'esame preliminare possano essere affrontati nell'ambito dell'esame del provvedimento, assicurando comunque il rapido completamento del suo percorso parlamentare di un testo che, comunque, giudica complessivamente in modo molto positivo.

Valentina PARIS (PD), ringraziando preliminarmente il sottosegretario Bobba per l'attenzione con cui sta seguendo l'esame del provvedimento presso la Camera, osserva che la Commissione arriva all'esame del disegno di legge governativo con estremo ritardo, dal momento che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2016 e, ancor più, perché il legislatore è intervenuto tardivamente per riconoscere dignità e diritti ai lavoratori autonomi. Ritiene imperdonabile, soprattutto per coloro che

ispirano il proprio operato ad una cultura riformatrice e democratica, che il tentativo di ammodernare la cornice di regole entro cui dovessero riconoscersi i nuovi lavori, nel secolo della globalizzazione, inaugurato dal cosiddetto « pacchetto Treu », si sia tradotto solo in una estrema precarizzazione dei lavoratori e ancora più imperdonabile il fatto di aver alimentato un pregiudizio che ha portato a identificare i lavoratori autonomi con i professionisti con partita IVA, con falsi lavoratori subordinati o, peggio, con evasori. Per queste ragioni, avrebbe preferito approvare il provvedimento nel testo adottato dal Governo, non condividendo alcune delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Segnala, inoltre, che sarebbe stata auspicabile un'assegnazione del disegno di legge governativo alle Commissioni riunite X e XI e che dovrebbe valutarsi l'abbinamento delle proposte di legge C. 2014 Mosca e C. 3120 Ciprini, in materia di smart working, il cui esame era stato già avviato dalla XI Commissione. Nell'osservare che nell'ambito dell'esame preliminare del testo trasmesso dal Senato si è svolta una lunga serie di audizioni, stigmatizza che sia stato ascoltato anche un accademico che ha svolto una consulenza per un gruppo parlamentare, auspicando che la sua collaborazione sia stata svolta a titolo gratuito.

Venendo, quindi, al merito del provvedimento, ritiene che si debba valutare la soppressione degli articoli 5 e 6 del disegno di legge, che reintroducono una regressiva distinzione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche, impedendo la costruzione di un sistema di diritti omogenei per tutti i lavoratori autonomi. Ritiene, inoltre, profondamente sbagliate le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13, che prefigurano la possibilità di sostituire la lavoratrice autonoma con un suo familiare, con ciò ipotizzando di fatto che a tale familiare si trasferisca la professionalità della lavoratrice sostituita.

Conclusivamente, ritiene che spunti interessanti possano venire anche dalle proposte in materia di equo compenso, avanzate a suo tempo nell'ambito della Commissione, nonché dalle disposizioni della proposta di legge C. 3364 Gribaudo. Auspica, comunque, che il legislatore promuova l'individuazione di una mediazione alta, che rafforzi la dignità e i diritti dei lavoratori autonomi, evitando comportamenti opportunistici e predatori, e assicuri una rapida approvazione del provvedimento all'esame della Commissione.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) chiede alla collega Paris di voler chiarire meglio il suo riferimento ad un accademico che ha svolto una consulenza per un gruppo parlamentare.

Valentina PARIS (PD) precisa di aver voluto fare riferimento al professor Tiraboschi, che ha collaborato alla stesura del rapporto presentato nell'ambito del convegno « Lavoro 2025 » promosso dal gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Cesare DAMIANO, presidente, con riferimento a quanto osservato dalla collega Paris, ricorda preliminarmente che i nominativi dei soggetti da ascoltare nell'ambito delle audizioni informali sono stati individuati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sulla base delle indicazioni pervenute dai diversi gruppi. Osserva che, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, ha sempre sostenuto un orientamento piuttosto rigoroso rispetto all'individuazione dei soggetti da audire, invitando a soprassedere nei casi in cui fossero stati indicati, tra gli esperti della materia, soggetti di non acclarata esperienza nel settore. Quanto al professor Tiraboschi, del quale molto spesso non ha condiviso gli orientamenti, evidenzia che si tratta di uno studioso di indubbio valore già ascoltato più volte nell'ambito di audizioni svolte da entrambi i rami del Parlamento. Pertanto, la collaborazione del professor Tiraboschi all'elaborazione di un rapporto per conto del MoVimento 5 Stelle, della quale peraltro non era a conoscenza, non avrebbe potuto costituire in alcun modo motivo per escludere la sua audizione. Invita, peraltro, a considerare che è assai frequente che i docenti effettuino consulenze per partiti e organizzazioni politiche e che sarebbe particolarmente inopportuno privarsi, per questo motivo, del loro contributo come esperti nell'ambito delle audizioni informali svolte dalle Commissioni.

Irene TINAGLI (PD), riallacciandosi a quanto osservato dal presidente Damiano, ritiene che sarebbe comunque opportuna una riflessione sulle audizioni di esperti. A suo avviso, dovrebbe, infatti, valutarsi l'opportunità di acquisire preliminarmente dai soggetti da audire una dichiarazione nella quale danno conto delle collaborazioni, pregresse o in essere, con soggetti politici.

Venendo al merito del provvedimento in esame, ritiene che esso si ponga meritoriamente l'obiettivo di ridurre il dualismo tra lavoro autonomo e subordinato, con risultati che giudica, nel complesso, soddisfacenti, essendosi realizzato, da un lato, un innalzamento del livello delle tutele riconosciute ai lavoratori autonomi e, dall'altro, un rafforzamento degli elementi di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa subordinata. Condividendo le considerazioni delle colleghe che l'hanno preceduta, osserva che le disposizioni maggiormente problematiche sono quelle contenute negli articoli 5 e 6 del provvedimento, che - a suo avviso avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione in un testo dedicato specificamente alla disciplina delle professioni ordinistiche. In questo contesto, l'articolo 6 appare più allineato al contenuto del provvedimento in esame, essendo volto a rafforzare la sicurezza e la protezione sociale dei lavoratori autonomi, ancorché limitatamente alle professioni organizzate, e sarebbe, quindi, auspicabile individuare modalità per estenderne l'applicazione anche alle professioni non organizzate, che non beneficiano dei margini di libertà e di autonomia derivanti dall'iscrizione a enti di previdenza privatizzati. In particolare, si dovrebbe, a suo avviso, valutare la possibilità di consentire a chi svolge una professione non organizzata di scegliere a quale ente previdenziale aderire. Esprime, invece, maggiori riserve sul contenuto dell'articolo 5, che sembra invece voler attribuire a quanti esercitano professioni ordinistiche specifici settori di mercato, al riparo dalla concorrenza di altri operatori. Ritiene, in proposito, che i criteri della delega conferita al Governo siano eccessivamente vaghi e generici, sottolineando altresì che l'introduzione del fascicolo del fabbricato, che comporterebbe significativi aggravi per i cittadini, è stata prevista più volte da normative di rango regionale, poi soppresse, anche a seguito di pronunce negative della magistratura amministrativa e della Corte costituzionale. Parimenti, con riferimento alla deflazione del contenzioso giudiziario, osserva che da circa un anno un'apposita commissione costituita presso il Ministero della giustizia sta lavorando per elaborare proposte e che, pertanto, sarebbe auspicabile, quantomeno, attendere la conclusione dei suoi lavori. Su un piano generale, ritiene che la genericità della delega possa portare ad attribuire a privati compiti che sono svolti da amministrazioni pubbliche e per i quali sono stati realizzati, negli ultimi anni, importanti investimenti. A suo avviso, quindi, dovrebbero essere identificate meglio le attività da devolvere ai professionisti al fine di evitare il prodursi di situazioni di ingiustificato vantaggio economico, valutando in ogni caso l'opportunità di affrontare la materia in un diverso provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente e relatore, con riferimento alle considerazioni della collega Tinagli, ribadisce che il fatto che gli esperti siano indicati dai gruppi comporta, inevitabilmente, la possibilità che l'esperto indicato abbia o abbia avuto in passato contatti con la parte politica che ha effettuato l'indicazione. Quanto al merito delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara di condividere le considerazioni critiche formulate sugli articoli 5, 6 e 13, comma 2. Con particolare riferimento all'articolo 6, ritiene auspicabile che, mentre si rafforzano le tutele per i lavoratori autonomi iscritti a ordini e collegi, anche con riferimento alle significative riduzioni del reddito professionale,

analoghe protezioni siano estese anche ai lavoratori non organizzati, che spesso sono più giovani e in condizione di maggiore fragilità economica. Quanto all'articolo 13, comma 2, concorda sul fatto che la sostituzione della lavoratrice in maternità dovrebbe essere svolta da un professionista di pari qualificazione, sia o no un suo familiare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
C. 1041 Di Salvo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2016.

Gessica ROSTELLATO (PD) dichiara di condividere pienamente il contenuto della proposta di legge presentata dalla collega Di Salvo, che si pone il meritorio obiettivo di rendere tracciabili i pagamenti delle retribuzioni, al fine di limitare la prassi, purtroppo diffusa. di corrispondere somme inferiori a quelle indicate nelle buste paga. Osserva, tuttavia, che spesso, a fronte dell'integrale pagamento di quanto risultante dai prospetti di paga, ai lavoratori viene chiesto di restituire parte della retribuzione in contanti. In ogni caso, reputa che il provvedimento proposto possa essere utile a contrastare gli abusi che si verificano, anche in considerazione dell'incremento da 1.000 a 3.000 euro della soglia massima prevista per l'utilizzo dei contanti.

Auspica, quindi, che la proposta di legge in discussione possa completare rapidamente il proprio iter.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che le modalità per la prosecuzione dell'esame del provvedimento potranno essere definite nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi convocata per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4214 Airaudo).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 4214 Airaudo, recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio.

Trattandosi di un progetto di legge che verte su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini e C. 4206 Simonetti già all'esame della Commissione, fa presente che, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, il suo esame sarà quindi abbinato a quello delle medesime proposte di legge.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Patrizia Maestri, perché illustri il contenuto della proposta di legge di cui è primo firmatario il collega Airaudo.

Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge testé abbinata consta di un unico articolo, si muove nella medesima direzione della proposta referendaria sostenuta dalla CGIL, prevedendo l'integrale abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che recano la complessiva disciplina del lavoro accessorio. Evidenzia che con una norma di carattere transitorio, si precisa, peral-

tro, che i buoni orari acquistati per prestazioni di lavoro accessorio fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del provvedimento, possono essere utilizzati entro centoventi giorni dalla medesima data. Segnala, infine, che nella relazione illustrativa allegata alla proposta si evidenzia, in ogni caso, che, pur proponendo l'abrogazione delle norme vigenti in materia di lavoro accessorio, i presentatori della proposta si dichiarano disponibili a confrontarsi sui contenuti di specifici provvedimenti normativi volti a disciplinare casistiche limitate di lavoro accessorio, purché ne siano chiari i contorni e i limiti.

Considerato l'ampio ventaglio di proposte all'esame della Commissione, segnala sin d'ora l'opportunità che, al termine del previsto ciclo di audizioni informali, che avrà inizio nella giornata di domani, si costituisca un comitato ristretto al fine di valutare la possibilità di elaborare un testo unificato delle diverse proposte.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL), riprendendo quanto osservato nel dibattito svolto in Assemblea con riferimento alle mozioni relative alle iniziative referendarie sostenute dalla CGIL, conferma che il proprio gruppo è favorevole a una regolamentazione del lavoro occasionale, ma che tale regolamentazione potrà essere definita solo dopo l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Coglie, inoltre, l'occasione per segnalare l'opportunità che la Commissione avvii quanto prima l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori », che individua diritti fondamentali, tutele e garanzie da riconoscere a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.

Cesare DAMIANO, presidente, prende atto con favore del fatto che nell'ambito della Commissione sussiste una forte determinazione a intervenire per rivedere la disciplina del lavoro accessorio. Auspica, pertanto, che, anche alla luce delle dichiarazioni del Ministro Poletti, che ha più volte evidenziato di voler intervenire al riguardo, il Governo sostenga una soluzione che risponda alle esigenze indicate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3671-bis, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

condivise le finalità del provvedimento, che, anche in considerazione delle numerose sollecitazioni provenienti dall'Unione europea per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza, intende rendere maggiormente organica e sistematica la normativa che regola le procedure concorsuali;

osservato, per quanto attiene ai profili che incidono su materie di competenza della Commissione, che l'articolo 4, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi della delega legislativa relativa all'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi, impone ai creditori pubblici qualificati, agli enti previdenziali e agli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente, agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;

rilevato che l'articolo 7, comma 7, del provvedimento stabilisce che la disciplina degli effetti sui rapporti di lavoro subordinato della procedura di liquidazione giudiziale, che dovrebbe sostituire l'attuale istituto del fallimento, sia coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo;

considerato che l'articolo 10 stabilisce che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo proceda al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale o speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione;

osservato, a tale riguardo, che gli articoli 2751-bis, 2753 e 2754 del codice civile prevedono un privilegio generale sui beni mobili per i crediti per retribuzioni e indennità dovute per lavoro dipendente e per i contributi dovuti dal datore di lavoro;

ritenuto che tali ipotesi di privilegio debbano essere mantenute anche a seguito del riordino e della revisione prefigurati dall'articolo 10, in considerazione della particolare meritevolezza degli interessi tutelati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare espressamente che nell'ambito del riordino e della revisione del sistema dei privilegi, di cui all'articolo 10, non si intervenga per ri-

durre i privilegi generali sui mobili relativi ai crediti per retribuzioni e contributi di cui agli articoli 2751-bis, 2753 e 2754 del codice civile e sia garantito almeno il mantenimento della loro attuale collocazione nell'ordine delle cause legittime di prelazione.

ALLEGATO 2

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4200, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

rilevato che, come indicato nelle premesse del decreto, il provvedimento è volto a prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;

considerato che l'articolo 1 del decreto interviene sulle norme che disciplinano la procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, prevedendo che i commissari straordinari siano autorizzati a individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, ad esso strettamente connessi, anche mediante la formazione e l'impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, e stabilendo l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale, della durata di tre anni, concernente iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

segnalata l'esigenza che in tale ambito sia assicurata l'adozione di ogni utile iniziativa volta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di decontaminazione e risanamento ambientale e a sostenere le famiglie disagiate delle aree interessate;

osservato che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti nei quali almeno l'ottanta per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità di trasbordo merci e persistano, da almeno cinque anni, stati di crisi aziendale o cessazione delle attività terminalistiche;

considerato che la relazione tecnica evidenzia che la disposizione interessa nell'anno 2017 circa 900 lavoratori dei porti di Taranto e Gioia Tauro, mentre negli anni successivi il beneficio sarà erogato ai soli lavoratori che non avranno trovato un'adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018 e in circa 400 nel 2019;

rilevato che, qualora l'Agenzia, alla scadenza del termine di trentasei mesi, abbia ancora in carico lavoratori non reimpiegati, può essere autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasformarsi in un'agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, ove ricorrano i presupposti previsti

dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

131

SEDE REFERENTE:

133

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore CAPONE (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) il prescritto parere, per le parti di propria competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016,

recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale (C. 4200).

Dopo aver premesso che il decretolegge in esame si compone di otto articoli, richiama innanzitutto l'articolo 5, che incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze. Tale incremento non reca alcuna specifica finalizzazione.

Ricorda che il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria integrata, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti e di favorirne la permanenza presso il proprio domicilio.

Ricorda altresì che lo stanziamento a regime del Fondo, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni sulla base di quanto disposto dal comma 405 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge 208 del 2015), che ha incrementato lo stanziamento del predetto Fondo, anche

ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da SLA.

Il decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto dei 400 milioni costituenti la dotazione del Fondo, ha poi definito le prestazioni, gli interventi e i servizi assistenziali dell'offerta integrata socio-sanitaria rivolta alle persone non autosufficienti.

Infine, il predetto decreto di riparto del settembre 2016 ha previsto l'approvazione di un Piano triennale 2017-19 per la non autosufficienza che, adottato con un deinterministeriale, preceduto un'intesa in sede di Conferenza unificata. dovrà definire: i principi e i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi rivolti alle persone con necessità di sostegno intensivo; lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze nell'ottica di una progressione graduale nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Fa presente che altre disposizioni rilevanti rispetto alle materie di competenza della Commissione Affari sociali sono contenute nell'articolo 1, concernente il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 1, lettera b), che introduce nell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 il nuovo comma 8.5, che prevede l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano relativo a iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, di carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in materia di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto e attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i predetti comuni per quanto attiene alla selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare « Imprese e competitività 2014-2020 ».

Il comma 2 dell'articolo 1 indica le destinazioni di risorse provenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decretolegge n. 191 del 2015, che vengono finalizzate, nei limiti e con le modalità indicate dalla norma, oltre che al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e all'attuazione del piano di cui al predetto nuovo comma 8.5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 191 del 2015, alla realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti comuni, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP Spa, nonché alla conseguente e necessaria formazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario.

Tale progetto, inserito tra gli interventi del contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nella seduta di domani, anche sulla base di eventuali rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2017.

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'emendamento Casati 2.11 è stato sottoscritto dall'onorevole Carnevali.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri la relatrice e la rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri sugli articoli premissivi all'articolo 1 nonché sugli emendamenti riferiti ai primi quattro commi dello stesso articolo 1. Ricorda, altresì, che nella medesima seduta è stato votato, da ultimo, l'articolo premissivo Pagano 01.036 e che pertanto l'esame odierno riprenderà dall'articolo premissivo Pagano 01.073.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra le finalità del suo articolo premissivo 01.073 il quale, attraverso l'introduzione della gratuità delle cure palliative e la garanzia di poter accedere a tale forma di assistenza, è volto a sancire importanti principi fondamentali in materia di difesa del valore della vita e della dignità della persona.

Evidenzia, quindi, come sia necessario prestare attenzione ai malati costretti a sopportare condizioni di particolare dolore fisico, osservando come attualmente sia possibile, grazie ai notevoli progressi compiuti in campo scientifico, ridurre notevolmente il livello del dolore che tali pazienti sono costretti ad affrontare, facendo così venir meno una delle motivazioni sostenute dai fautori dell'abbandono delle terapie.

Richiama quindi i contenuti della sua proposta emendativa, soffermandosi soprattutto sulle lettere *b*) e *d*) finalizzate a favorire l'accesso alla terapia del dolore, che ritiene non siano in contraddizione con le convinzioni degli altri commissari presenti. Rivolge, infine, un appello alla relatrice affinché possa rivalutare il parere contrario precedentemente espresso sulla suddetta proposta emendativa.

Paola BINETTI (Misto-UDC) ricorda come nella scorsa legislatura il dibattito sul testamento biologico abbia portato all'approvazione di una legge che disciplina le cosiddette cure palliative, finalizzata a garantire l'applicazione della terapia del dolore a taluni pazienti, e che gli stessi principii hanno ispirato l'articolo premissivo 01.073 del collega Pagano.

Nel sottolineare altresì l'importanza di voler garantire la creazione di strutture idonee ad accogliere i pazienti in stato vegetativo, ritiene utile che gli spunti forniti dalla proposta emendativa in esame siano almeno recuperati nel prosieguo della discussione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur non essendo sicuramente contraria ai criteri che hanno ispirato i presentatori dell'articolo premissivo Pagano 01.073, evidenzia come disposizioni di analogo tenore siano già in vigore nel nostro ordinamento. Per quanto riguarda specificamente la questione della mancanza di omogeneità sul territorio nazionale nel garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative, fa presente che non è necessario né opportuno inserire un richiamo all'interno del testo in discussione, essendovi già nell'ordinamento gli strumenti con cui potrebbe essere affrontata, a cominciare dai poteri sostitutivi del Governo di cui all'articolo 120 della Costituzione.

Auspica pertanto che il collega Pagano possa prendere in considerazione l'ipotesi di ritirare la sua proposta emendativa, evitando così che la Commissione sia costretta a pronunciarsi al riguardo.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA), pur essendo in linea di principio d'accordo con la collega Miotto, ricorda che nella legislatura precedente fra i pilastri del dibattito in materia di disposizioni anticipate di trattamento erano ricompresi i temi inerenti alle cure palliative e si pazienti in stato vegetativo e che a un certo punto si ritenne opportuno procedere al relativo stralcio, sulla base dell'ipotesi di attribuire loro un «corridoio» privilegiato. Reputa pertanto necessario che nel prosieguo del dibattito siano recuperati proprio i temi fondamentali della terapia del dolore e delle cure palliative, nonché delle forme adeguate di assistenza da fornire ai pazienti in stato vegetativo.

Manifesta, inoltre, con forza il proprio sostegno alle esigenze inerenti alla cura della persona e la propria contrarietà ad ogni forma di abbandono dei pazienti.

Alessandro PAGANO (LNA) chiede l'accantonamento del suo articolo premissivo 01.073.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la relatrice ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa in esame e che non appaiono esservi le condizioni per un suo accantonamento.

Silvia GIORDANO (M5S), concordando con i principi contenuti nell'articolo premissivo Pagano 01.073, ricorda all'onorevole Roccella che il tema dell'abbandono terapeutico è stato affrontato in maniera approfondita in sede di Comitato ristretto e che in esito a tale lavoro si è giunti all'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 1 del testo in esame, ai sensi del quale « il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico ».

Ricorda altresì che il tema della cure palliative è disciplinato dalla legge n. 38 del 2010, la quale reca sicuramente un quadro normativo più dettagliato rispetto a quanto proposto dal collega Pagano col suo articolo premissivo 01.073, sul quale annuncia pertanto voto contrario.

Marisa NICCHI (SI-SEL) reputa condivisibili le riflessioni svolte sia in materia di cure palliative sia in merito all'esigenza di non abbandonare i pazienti, in particolare con riferimento alla differente qualità con cui tali servizi sono erogati a livello nazionale. Nel ritenere però che tale argomento dovrebbe essere affrontato dalla Commissione attraverso strumenti specifici, annuncia il voto contrario alla proposta emendativa in esame.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell'esprimere apprezzamento per i contenuti del dibattito e per la pluralità degli interventi svolti sulle tematiche proposte dall'articolo premissivo Pagano 01.073, che a suo avviso persegue obiettivi condivisibili, concorda tuttavia con la richiesta di ritiro di tale proposta emendativa, in considerazione del contenuto del testo in cui verrebbe ad inserirsi.

Alessandro PAGANO (LNA) ritira il suo articolo premissivo 01.073 ed illustra le finalità del suo emendamento 1.805, interamente soppressivo dell'articolo 1.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA) annuncia il voto favorevole sull'emendamento Pagano 1.805, reputando inaccettabili, in modo particolare, la disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 1 del testo unificato in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) richiama l'attenzione sull'imprescindibile

necessità di evitare l'introduzione di ulteriori forme di esenzione da responsabilità civili e penali, decise in base a necessità di carattere politico.

Nel sottolineare che appare difficile valutare se vi sia stato o meno il rispetto della volontà del paziente, sulla base del quale esentare il medico dalla responsabilità civile o penale, osserva come sia necessario rivedere in maniera radicale la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 1 del testo unificato. Dichiara, pertanto, che esprimerà un voto di astensione sulla proposta emendativa in esame.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento 1.805, di cui condivide le finalità, in quanto consente, tra l'altro, una riflessione sull'impianto generale del provvedimento. Lamenta, in particolare, la mancata specificità delle disposizioni in materia di consenso informato, reputando non condivisibile il fatto che le disposizioni contenute nel testo in esame siano rivolte a tutti i pazienti e non solo a quelli terminali.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Pagano 1.805, che sopprimerebbe integralmente l'articolo 1, in relazione al quale ritiene sia stato svolto un proficuo lavoro di sintesi in sede di Comitato ristretto.

Reputa opportuno però che nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento sia possibile migliorare alcuni parti del testo che presentano a suo avviso maggiori criticità.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.805.

Alessandro PAGANO (LNA) intervenendo sull'ordine dei lavori, dovendo assentarsi per partecipare alla seduta del *question time* in Aula, chiede che sia differito brevemente l'esame delle proposte emendative di cui è primo firmatario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene che, in assenza di obiezioni, la richiesta avanzata dal deputato Pagano possa essere

accolta in quanto non pregiudicherebbe l'andamento dei lavori purché si tratti di un differimento molto breve.

Silvia GIORDANO (M5S) auspica che il medesimo trattamento possa essere riservato in futuro nei confronti di emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle.

Giuditta PINI (PD) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Locatelli.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1017, facendo notare che esso è volto a recuperare il contenuto di un testo in discussione nella precedente legislatura, elaborato in particolare dal collega Calabrò.

Raccomandando l'approvazione di tale proposta emendativa, evidenzia come tutto il lavoro svolto nella passata legislatura dovrebbe essere in qualche modo recuperato, a partire dall'impostazione del testo e dei temi in esso trattati.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Roccella 1.1017, auspicandone l'approvazione. Condivide, infatti, la finalità di circoscrivere il campo di applicazione del consenso informato ad una casistica identificata e certa, giudicando favorevolmente, in particolare, il contenuto del comma 17 del nuovo articolo 1 proposto da tale proposta emendativa.

Delia MURER (PD) ritiene che la presentazione di emendamenti recanti una completa riscrittura del testo unificato in esame sia poco rispettosa del lavoro, a suo avviso ottimo, svolto in Commissione e soprattutto in Comitato ristretto da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) preannuncia il suo voto a favore dell'emendamento Roccella 1.1017.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Roccella 1.1017, condividendone lo spirito, soprattutto laddove promuove un ruolo attivo del Servizio sanitario nazionale, a tutela della salute, nel pieno rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. Ritiene altresì importante rimettere ad atti regolamentari l'attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), disciplinandone in forma standardizzata gli aspetti connessi ai termini e alle modalità di compilazione, prevenendo così l'insorgenza di eventuali difficoltà interpretative della volontà del soggetto autore della dichiarazione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) non condivide l'intervento della deputata Murer, rivendicando il diritto della minoranza di formulare proposte di modifica, anche di ampio respiro.

Sottoscrive, quindi, l'emendamento Roccella 1.1017, condividendone lo spirito volto ad evitare una eccessiva estensione della casistica del consenso informato. Ritiene, inoltre, opportuno migliorare un testo che, allo stato, appare in contrasto con i più recenti orientamenti seguiti a livello di legislazione nazionale in tema di responsabilità dei medici.

Ileana ARGENTIN (PD) fa notare che alcune delle proposte emendative presentate appaiono sostenute esclusivamente da motivazioni giuridiche finalizzate a salvaguardare la posizione del medico, senza tenere nel debito conto la situazione del paziente, che appare il vero soggetto debole da tutelare.

Ritiene che tali proposte di modifica intraprendono un percorso opposto a quello finora seguito dalla Commissione.

Donata LENZI (PD), relatrice, ribadisce la propria disponibilità a valutare specifiche proposte di modifica tese ad affrontare determinati aspetti di merito, quali ad esempio quelli connessi al tema della responsabilità e del ruolo del medico, ritenendo che gli emendamenti volti ad un completa riscrittura del testo servano più a lasciare agli atti il proprio orientamento politico che ad incidere effettivamente sul provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.1017.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra l'emendamento Fucci 1.60, di cui è cofirmatario, condividendone la finalità.

Paola BINETTI (Misto-UDC) ritiene che l'emendamento Fucci 1.60 dia il giusto valore al consenso informato, ricollocandolo nell'ambito dell'alleanza terapeutica, nel segno di una collaborazione tra il paziente e il medico, in vista di obiettivi condivisi.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel richiamare le considerazioni testé svolte dalla collega Binetti, osserva che il complesso delle disposizioni recate dal provvedimento in esame non favorisce affatto l'instaurarsi di un'alleanza terapeutica tra medico e paziente.

Quanto al merito dell'emendamento Fucci 1.60, ritiene che esso fornisca un utile spunto di riflessione al fine di individuare una migliore formulazione dell'articolo 2 del testo unificato in esame, che interviene in materia di minori ed incapaci. Precisa, al riguardo, che nessuno può agire in contrasto con l'esigenza di salvaguardare la salute dei minori, apprezzando in conclusione l'apertura manifestata dalla relatrice ad intervenire su determinati aspetti.

Maria AMATO (PD) rileva che l'emendamento Fucci 1.60 descrive in maniera mirabile ciò che già avviene nella prassi quotidiana allorquando si affronta una relazione con il malato. Richiama quindi l'approfondito dibattito che il Comitato ristretto ha svolto in materia di rapporto di fiducia tra medico e paziente nonché in merito alla qualità delle informazioni che devono essere rese e al coinvolgimento dei minori nel percorso di cura.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Fucci 1.60.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA), pur considerando importante il tema delle informazioni rese ai pazienti, reputa necessario favorire l'alleanza terapeutica avendo a cuore sia la libertà del paziente sia la libertà del medico. In risposta all'onorevole Argentin, ricorda che un fattore importante al quale nel corso del dibattito non si è attribuita la giusta importanza è la circostanza che il paziente sia vigile o meno. Ritiene quindi che, in virtù sia del principio del favor vitae sia dell'esigenza di solidarietà verso i malati, andrebbe attribuita maggiore attenzione a quei soggetti che decidono di abbandonare le terapie.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Fucci 1.60, di cui richiama l'importanza, con particolare riferimento alla necessità di escludere il ricorso al consenso informato qualora la vita dei pazienti incapaci di intendere e di volere sia a rischio a seguito del possibile insorgere di gravi complicanze.

Alessandro PAGANO (LNA) attribuisce particolare rilievo alle disposizioni recate dall'emendamento Fucci 1.60, da lui sottoscritto. Ritiene infatti apprezzabile la previsione di richiedere corrette informazioni prima di esprimere il consenso informato, che peraltro si pone in aperto contrasto con l'esenzione del medico dalle responsabilità civili e penali, come ipotizzato dal testo unificato.

Reputa altrettanto importanti sia la previsione per cui il consenso informato possa essere sempre revocato sia quella per cui, nel caso di minori incapaci di intendere, il personale sanitario deve sempre agire avendo lo scopo di salvaguardare la salute del paziente. Osserva, in conclusione, che l'emendamento Fucci 1.60 assume un particolare valore simbolico, sul quale misurare l'atteggiamento dei gruppi sia in Commissione sia, successivamente in Assemblea.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI), in considerazione dei numerosi elementi positivi presenti nella proposta emendativa Fucci 1.60, reputa opportuno accantonarlo al fine di consentire alla relatrice di approfondirne il contenuto ed eventualmente di proporne la riformulazione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nel ritenere opportuno tenere conto del lavoro fino a questo momento svolto dalla Commissione, richiama i colleghi ad un atteggiamento di maggiore concretezza, osserva che nelle strutture sanitarie ci si reca per ricevere cure e non per morire.

Manifesta pertanto perplessità su talune riflessioni fin qui svolte, a suo avviso banali e lontane dalla realtà. Ritiene quindi disdicevole l'atteggiamento di coloro che lasciano intendere che nel dibattito in corso sia in contrapposizione la cultura della vita con la cultura dell'eutanasia, atteso che il ruolo del medico è anche quello di affrontare insieme al paziente il momento del decesso.

Mario MARAZZITI, presidente, replicando alla richiesta avanzata dall'onorevole Calabrò, fa presente che l'ipotesi di accantonamento di proposte emendative come l'emendamento Fucci 1.60, che riscrivono praticamente l'intero provvedimento, è abbastanza irrealistica. Sottolinea, tuttavia, come alcuni aspetti presenti in tale emendamento potranno essere più proficuamente valutati allorquando la Commissione passerà ad esaminare proposte emendative dal carattere più puntuale e riferite a specifiche parti del testo in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Fucci 1.60.

Paola BINETTI (Misto-UDC), intervenendo sull'emendamento Pagano 1.783, momentaneamente accantonato per consentire al presentatore di recarsi in Aula per lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata, osserva come esso, in quanto volto a sancire il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito, rechi un'importante dichiarazione di principio, tesa ad evitare fraintendimenti interpretativi.

Ribadisce pertanto la necessità, già evidenziata in altri suoi precedenti interventi, di inserire nel provvedimento tale divieto, che potrebbe eventualmente essere collocato anche in un altro punto del testo.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Binetti, facendo notare che l'accoglimento dell'emendamento Pagano 1.783 sgombrerebbe il campo da eventuali equivoci interpretativi.

Mario MARAZZITI, presidente, rilevato che l'emendamento Pagano 1.783 è volto a sostituire integralmente gli articoli 1 e 2 del provvedimento, fa notare che, relativamente al tema in esame, vi sono altre proposte di modifica, accantonate nella seduta di ieri, che incidono su parti specifiche e più circoscritte del testo. Richiama, a titolo di esempio, l'emendamento Fucci 1.31.

Alessandro PAGANO (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.783.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Pagano 1.783.

Matteo MANTERO (M5S) invita i colleghi ad evitare di soffermarsi così a lungo su proposte emendative che si traducono in mere enunciazioni di principio e che, in quanto volte a riscrivere interamente il testo del provvedimento, cambiandone radicalmente l'impostazione, non hanno possibilità di essere effettivamente accolte. Ritiene che sarebbe utile, invece, passare ad esaminare gli emendamenti finalizzati ad incidere su parti più limitate del testo, sui quali si potrebbe discutere in termini più costruttivi.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.783.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.783.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Roccella 1.1022, condividendone le finalità. Si chiede, in particolare, come sia possibile che in una proposta di legge si attribuisca ad una dichiarazione di volontà di un singolo individuo un rilievo tale da ledere i diritti alla vita e alla salute sanciti dall'articolo 32 della Costituzione e dall'articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ritiene che la maggioranza su tale aspetto debba essere chiara, assumendosi la responsabilità di una simile scelta.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), replicando all'intervento del deputato Sisto, fa notare che l'articolo 32 della Costituzione andrebbe richiamato nel suo complesso, compreso il secondo comma, il quale stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA) ritira il suo emendamento 1.1022, auspicando che il suo contenuto sia sostanzialmente recepito nel corso dell'esame dei successivi emendamenti, con particolare riferimento all'emendamento Fucci 1.31, precedentemente accantonato.

Mario MARAZZITI, presidente, considerata l'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

ATTI	DELL'HNIO	NE EUROPEA:

presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2) (Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio)	139
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce	
i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e di Federdistribuzione	145
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e di Federdistribuzione	145
ERRATA CORRIGE	145

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In relazione alla proposta di regolamento all'ordine del giorno, fa presente che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, il Governo ha trasmesso la relazione elaborata dal MIPAAF in merito al Progetto di Atto legislativo all'esame con la quale vengono espresse riserve sul rispetto, da parte del medesimo, dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Cede dunque la parola al relatore, on. Fiorio, per introdurre la discussione.

MASSIMO FIORIO (PD), relatore, in via preliminare rileva che nell'intento della Commissione europea la proposta di Regolamento all'esame mira, in primo luogo, ad allineare il regolamento (CE) n. 110/ 2008 - che reca norme sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuando le disposizioni che devono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione (di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE).

In secondo luogo, fa presente che il testo in esame è finalizzato ad aggiornare le norme relative alla definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose alla luce dell'esperienza maturata e delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato il settore, nonché a rivedere le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche.

Osserva che, ad avviso della Commissione europea, le poche modifiche tecniche introdotte sono destinate, quindi, a colmare alcune carenze nell'attuazione della disciplina vigente e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE e le modifiche nella struttura e nella formulazione del testo sono state apportate al solo scopo di semplifi-

care la normativa e migliorarne la leggibilità, in linea con i principi guida della cosiddetta *Better Regulation* (« Legiferare meglio ») adottati dalla Commissione europea. Per tali ragioni, la Commissione non ha ritenuto necessario elaborare una valutazione d'impatto della proposta in esame.

In considerazione dell'importanza e della complessità del settore, sono state consultate anche le associazioni di produttori di bevande spiritose nell'ambito di riunioni del gruppo di dialogo civile, durante le quali la Commissione ha raccolto informazioni, pareri e raccomandazioni provenienti dagli esperti. I produttori di bevande spiritose si sono dichiarati favorevoli al mantenimento del quadro giuridico esistente.

Nell'ottica della Commissione, le misure in questione dovrebbero contribuire al raggiungimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni concorrenziali.

La Commissione ha inoltre cercato di evidenziare nel testo in esame lo stretto legame della produzione delle bevande spiritose con il settore agricolo: quest'ultimo, infatti, trova nella produzione delle bevande spiritose un importante sbocco dei propri prodotti di base e, al contempo, garantisce in maniera determinante la qualità e la reputazione del prodotto.

Venendo al contenuto dell'atto in esame, segnala che il testo della proposta, che abroga il vigente regolamento (CE) n. 110/2008, è costituito da 47 articoli, suddivisi in cinque Capi, e da due Allegati.

Nel Capo I sono contenute le disposizioni relative al campo di applicazione, alle definizioni, all'origine agricola dell'alcole etilico e dei distillati, nonché alla classificazione delle bevande spiritose. Nell'articolo 3 è esplicitamente stabilito che sia l'alcole sia i distillati utilizzati nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, debbano essere esclusivamente di origine agricola: in ciò si

sostanzia lo stretto legame esistente con il settore agricolo a cui ho fatto cenno poc'anzi.

In base all'articolo 5, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le definizioni tecniche di cui all'Allegato I e i requisiti relativi alle categorie di bevande spiritose di cui all'Allegato II. La Commissione potrà inoltre adottare atti delegati con riguardo all'aggiunta di nuove categorie di bevande spiritose alle condizioni ivi previste.

Le disposizioni del Capo II riguardano la presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e l'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari.

Per quanto concerne l'etichettatura, anche le bevande spiritose immesse sul mercato dell'UE devono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, salvo disposizione contraria prevista dalla proposta di regolamento in esame (articolo 6).

Gli articoli 7 ed 8 recano norme in materia di denominazione di vendita delle bevande spiritose; l'articolo 9 contiene disposizioni sull'uso di una denominazione di vendita prevista per le bevande spiritose o sull'uso di un'indicazione geografica all'interno di un termine composto o l'allusione ad esse nella presentazione o nell'etichettatura di un prodotto alimentare; l'articolo 10 reca norme sulla presentazione ed etichettatura delle miscele e l'articolo 11 detta disposizioni supplementari in materia di etichettatura e presentazione.

Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al Paese o territorio d'origine a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Per le bevande spiritose non è obbligatoria l'indicazione del Paese o del territorio d'origine degli ingredienti (articolo 12).

Vi sono poi norme che concernono la lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose (articolo 13); l'utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette (articolo 14), nonché il divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo (articolo 15).

Al fine di tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, la Commissione potrà adottare, ai sensi dell'articolo 16, atti delegati concernenti: modifiche delle norme sulle indicazioni dei termini composti e delle allusioni sull'etichetta delle bevande spiritose; modifiche delle disposizioni relative alla presentazione e all'etichettatura delle miscele; l'aggiornamento e l'integrazione dei metodi di riferimento dell'UE per l'analisi delle bevande spiritose.

Inoltre, mediante atti di esecuzione (articolo 17), potranno essere adottate dalla Commissione norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione nella presentazione e nell'etichettatura e norme sulla modalità per indicare, se del caso, il Paese o il territorio d'origine sull'etichetta delle bevande spiritose.

Il Capo III è interamente dedicato alle indicazioni geografiche. Si tratta della parte di regolamento che è stata maggiormente innovata dalla Commissione, la quale, al fine di garantire la coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, ha ritenuto di sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli ed alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 1151/2012.

Il Capo III reca quindi norme dettagliate sulla protezione delle indicazioni geografiche (articolo 18), sul disciplinare che ciascuna indicazione geografica protetta deve rispettare, sul contenuto della domanda di registrazione (articolo 20), sull'esame delle domande di registrazione di nomi come indicazioni geografiche da parte della Commissione, sulla protezione nazionale transitoria di un nome (articolo 22), sul regime di pubblicazione delle domande (articolo 23), sulla procedura di opposizione (articolo 24), sui motivi di opposizione (articolo 25), nonché sui periodi transitori per l'uso di indicazioni geografiche (articolo 26).

Qualora la Commissione ritenga che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione di un'indicazione geografica, la stessa adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Sia gli atti di registrazione con cui viene concessa all'indicazione geografica la protezione di cui all'articolo 18, sia le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 27). La proposta di regolamento reca poi norme per la modifica di un disciplinare (articolo 28). È previsto, inoltre, che, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione possa adottare anche atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare o qualora non sia stato immesso in commercio, per almeno sette anni, alcun prodotto che benefici dell'indicazione geografica in questione (articolo 29).

L'articolo 30 prevede l'istituzione di un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute. Possono essere iscritte nel registro anche le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in Paesi terzi che sono protette nell'UE in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente.

Il Capo III reca inoltre norme che concernono le indicazioni geografiche omonime (articolo 31), la previsione di specifici motivi di rigetto della protezione (articolo 32), la relazione tra marchi e indicazioni geografiche (articolo 33), l'attribuzione di competenze di esecuzione alla Commissione con riguardo alle indicazioni geografiche protette esistenti (articolo 34), la verifica del rispetto del disciplinare (articolo 35), la sorveglianza sull'uso del nome sul mercato (articolo

36), la pianificazione e la comunicazione delle attività di controllo da parte degli Stati membri (articolo 37).

Segnala, in particolare, che l'articolo 38, al fine di tenere conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, attribuisce alla Commissione poteri delegati, da esercitare seguendo la procedura delineata all'articolo 43, con riferimento, tra l'altro, ai criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e alle restrizioni e alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

Inoltre, l'articolo 39 attribuisce alla Commissione il potere di adottare alcuni atti di esecuzione concernenti la procedura e la forma delle domande relative al disciplinare, alle opposizioni, alla cancellazione.

Nel Capo IV sono contenute disposizioni sui controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del nuovo regolamento. Da parte sua, la Commissione assicura l'applicazione uniforme della disciplina mediante atti di esecuzione (articolo 40). Anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, quest'ultima potrà adottare atti delegati riguardo alla natura e al tipo di informazioni da scambiare e atti di esecuzione per quanto riguarda le modalità dello scambio (articolo 41).

Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e, in particolare, per le indicazioni geografiche iscritte nel registro oppure per la protezione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle contenute nel regolamento in esame, purché compatibili con la legislazione dell'UE (articolo 42).

Il Capo V definisce l'esercizio della delega da parte della Commissione (articolo 43), assistita dal Comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89. Sono poi previste alcune disposizioni volte ad agevolare la

transizione dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 110/2008 alla nuova disciplina.

Per quanto concerne, infine, i due Allegati che integrano il testo della proposta di regolamento, il primo contiene una serie di definizioni tecniche, in particolare quelle relative all'alcole etilico di origine agricola e al distillato di origine agricola. In particolare, nella prima parte del secondo Allegato sono elencate e descritte 47 categorie di bevande spiritose.

Sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, il Governo, nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge n. 234 del 2012, ha avanzato alcune perplessità per la sostituzione delle procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, nonché per l'introduzione di elementi innovativi, esorbitanti le finalità di mero allineamento della regolamentazione in esame. Nella fattispecie, il Governo ha osservato che, per conseguire gli obiettivi fissati, la proposta sembra lasciare spazi molto limitati, comunque difformi dai precedenti, alle decisioni degli Stati membri, introducendo una sostanziale innovazione per alcuni ambiti. Con riferimento, ad esempio, all'articolo 38, comma 1, della proposta, il Governo ha ritenuto che, in materia di indicazioni geografiche, la competenza a reputare soddisfatte le condizioni relative alla delimitazione della zona geografica con eventuali deroghe, spetti esclusivamente allo Stato membro interessato alla registrazione e non debba essere demandata ad atti delegati adottati dalla Commissione.

Fa presente infine che, sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta concluso da parte della Camera dei deputati della Repubblica ceca, il *Bundesrat* tedesco, il Senato polacco e il Parlamento lituano ed è in corso presso il Senato della Repubblica italiana.

Considerata la rilevanza che il settore delle bevande spiritose riveste in ambito nazionale e tenuto conto anche dei rilievi espressi dal Governo sulla proposta di regolamento in esame, ritiene utile che la Commissione svolga delle audizioni di associazioni dei produttori.

Giorgio ZANIN (PD) concorda con il relatore sull'opportunità di svolgere delle audizioni di rappresentanti del settore, che, negli ultimi anni ha visto la nascita di forme di autoregolamentazione volte anche a valorizzare un prodotto di primaria importanza per il *made in Italy*.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 369.

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Luca SANI (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, osserva che l'esame dello schema di decreto legislativo da parte della Commissione Agricoltura attesti la centralità del comparto primario in relazione al tema della produzione di biocarburanti.

Ritiene dunque di porre all'attenzione dei colleghi alcuni punti fondamentali che la Commissione dovrebbe a suo avviso farsi carico di rappresentare alle Commissioni VIII e X in sede di espressione dei rilievi di competenza.

In primo luogo, ritiene si debba dare massima attenzione al tema dei biocarburanti da materie prime non alimentari, considerando anche gli eventuali ostacoli al loro pieno ed efficace utilizzo.

In secondo luogo, reputa necessario stabilire vincoli stringenti rispetto alla produzione di biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare da applicare, quanto meno, agli impianti di nuova costruzione, per evitare che i prodotti alimentari siano utilizzati a fini secondari.

In terzo luogo, ritiene che occorra tutelare gli impianti già esistenti, riconoscendo gli obiettivi e le missioni con i quali sono stati autorizzati e favorire la gradualità nella trasformazione della loro dieta da alimentare a non alimentare.

Infine, reputa necessario favorire un sistema produttivo virtuoso e dare un'importante spinta allo sviluppo di un'economia circolare, nonché assumere iniziative per inserire nell'elenco contenuto all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 anche gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea.

Da ultimo, richiama il lavoro svolto dalla Commissione e, in particolare, dal suo presidente al fine di favorire il massimo impiego degli scarti derivanti dalla forestazione anche per la produzione di bioenergie.

Mino TARICCO (PD), nel condividere tutte le questioni poste dal collega Oliverio, ritiene si debba andare nella direzione di limitare il ricorso, ai fini della produzione di bioenergie, a colture dedicate, in competizione con quelle agricole, favorendo il reimpiego degli scarti e dei rifiuti agricoli che diversamente non sarebbero più utilizzabili.

Ritiene dunque che lo schema di decreto legislativo all'esame vada nel senso di innescare un percorso virtuoso di riconversione del sistema e che la sua adozione definitiva – ferme le precisazioni del collega Oliverio – rappresenti un'occasione per migliorare l'impatto ambientale e valorizzare, anche a fini energetici, le colture non dedicate.

Giorgio ZANIN (PD), relatore, nel ringraziare i colleghi per i contributi forniti alla discussione, fa presente che già nella precedente seduta, il Governo ha fornito rassicurazioni circa la direzione cui muove la direttiva e verso la quale l'Italia intende procedere, nel senso della valorizzazione della produzione di bioenergie da scarti o da rifiuti a discapito di prodotti derivanti da colture dedicate.

Nondimeno, non può trascurare alcune problematiche infrastrutturali del nostro Paese, che richiedono una pronta soluzione, anche al fine di assicurare una compiuta attuazione delle nuove disposizioni. Con ciò intende riferirsi, ad esempio, alle questioni connesse alla raccolta degli scarti e dei rifiuti che devono alimentare gli impianti e, quindi, alla piena valorizzazione della filiera, nonché agli evidenti ostacoli che oggi si frappongono al raggiungimento dell'obiettivo, da raggiungere entro il 2020, dell'uso di una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia.

Luca SANI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30. alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 gennaio 2017.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e di Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.05.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e di Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 gennaio 2017:

a pagina 207, nel sommario, alla ventesima riga, dopo la parola « conclusione » sono aggiunte le seguenti: « — Parere favorevole »;

a pagina 209, prima colonna, all'ultima riga, dopo la parola « conclusione » sono aggiunte le seguenti: « — Parere favorevole ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione	
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze	
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Atto	
n. 366 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione	
– Parere favorevole)	146
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	147

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, come preannunciato nella seduta svoltasi

ieri, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che illustra.

Sergio BATTELLI (M5S) non esprime obiezioni in ordine all'adozione di uno schema di decreto finalizzato al recepimento della direttiva sulla gestione dei diritti d'autore. Ricorda tuttavia che obiettivo della normativa europea è la liberalizzazione del mercato, finalità che si sarebbe dovuta perseguire in Italia anche attraverso l'abolizione del monopolio della SIAE. Si tratta di un intervento che tuttavia il Governo non ha voluto compiere, perdendo una importante occasione per una riforma effettiva del settore. Per tale motivo preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (Atto n. 366).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

ricordato che il recepimento della direttiva opera sulla base della delega conferita dall'articolo 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), che reca principi e criteri direttivi specifici;

osservato che la direttiva 2014/26/UE. oggetto di recepimento, risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze per l'uso online delle opere musicali, in un'ottica multiterritoriale; ciò al fine di pervenire alla armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva - in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei membri e dei titolari dei diritti - e di garantire maggiore efficienza nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi;

rammentato che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 10 aprile 2016 e che, in conseguenza del mancato recepimento, il 30 maggio 2016 è stato notificato all'Italia l'avvio di una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

preso atto che lo schema di decreto legislativo recepisce integralmente i contenuti della direttiva 2014/26/UE, anche in linea con i principi e criteri direttivi previsti dalla Legge di delegazione europea 2015;

rilevato che, con specifico riferimento agli obblighi di rendicontazione, il considerando 43) della direttiva prevede – per una maggiore celerità dei tempi di pagamento nei confronti dei titolari dei diritti – che gli utilizzatori comunichino le informazioni sull'uso delle opere con precisione e tempestività agli organismi di gestione collettiva;

richiamato al riguardo l'articolo 23 dello Schema che, al fine di rispondere all'esigenza di tempestività indicata dalla direttiva, stabilisce che, in caso di mancato accordo tra le parti, gli obblighi di rendicontazione debbano essere assolti entro il termine massimo di 90 giorni; tale previsione è accompagnata da una disposizione sanzionatoria (comma 4) che stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di informazione entro i termini fissati possa costituire causa di risoluzione del contratto di licenza:

preso atto che la direttiva, come evidenziato al considerando 50), pur non indicando tipi specifici di sanzioni o misure, prevede che le stesse siano efficaci, proporzionate e dissuasive:

ritenuto pertanto che, ai fini di una equilibrata attuazione della direttiva, possa essere utile un approfondimento sulle disposizioni in materia di rendicontazione, in una prospettiva di equo contemperamento tra esigenze di tempestività

nelle informazioni e proporzionalità dell'apparato sanzionatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	149
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	155
Protezione dei minori stranieri non accompagnati. S. 2583, approvato dalla Camera (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	150
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	156
Dieta mediterranea. S. 313 (Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	152
ALLEGATO 3 (Proposta di parere della Relatrice)	157
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di

competenza alla V Commissione Bilancio della Camera, sul disegno di legge C. 4200 del Governo, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante « Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno ».

Il decreto-legge si compone di 8 articoli, suddivisi in 4 capi.

Il capo I (Disposizioni in materia ambientale) consta dei primi 3 articoli.

L'articolo 1 modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A.; estende il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA; modifica i termini di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa e prevede, inoltre, l'adozione di un piano per attività di

sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate in alcuni comuni dell'area. Il comma 3 integra i contenuti del contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra numerosi soggetti istituzionali. La disposizione in esame inserisce tra gli interventi oggetto del contratto stesso il progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia, da trasmettere alla Regione Puglia e da approvare da parte del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute.

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento ad alcune sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati in base all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

Il capo II (Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione) è composto di 3 articoli: l'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto *tran-*

shipment); l'articolo 5 incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze; l'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee, come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.

Il capo III (Interventi per Presidenza G7) si compone del solo articolo 7, che prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017.

Infine, il capo IV (Disposizioni finali) contiene l'articolo 8, che prevede l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il deputato Mauro PILI (Misto) esprime il proprio voto contrario sul parere per ragioni connesse al merito del provvedimento. Rileva che nel decreto-legge risulta del tutto assente proprio la coesione territoriale, in quanto lo stesso non incide sulla globalità della situazione del Mezzogiorno, ma si limita a porre in essere interventi concernenti aree specifiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Protezione dei minori stranieri non accompagnati. S. 2583, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commis-

sione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1ª Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge S. 2583, recante « Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati », già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 20 ottobre 2016, nel corso dell'esame presso la Camera, sul testo della proposta di legge C. 1658, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.

Richiamando per il resto la relazione precedentemente svolta, segnala le principali modificazioni apportate successivamente dalla Camera, durante l'esame in Assemblea.

All'articolo 6, in materia di indagini familiari, ossia di iniziative volte a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, è stata aggiunta la clausola di invarianza della spesa.

All'articolo 8, in materia di rimpatrio assistito e volontario, è stato sostituito il testo del comma 1, il quale si limitava a disporre che i provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato fossero adottati dal tribunale per i minorenni competente; il comma 1 approvato dall'Assemblea prevede che il tribunale per i minorenni competente possa adottare il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato soltanto nel caso in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore; inoltre, ai fini dell'adozione del provvedimento medesimo, devono essere sentiti il minore e il tutore e devono essere considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

All'articolo 11, concernente i tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati, al comma 1 – il quale prevede, tra l'altro, che, nelle Regioni in cui il garante

per l'infanzia e l'adolescenza non è stato ancora nominato, alla formazione e selezione dei tutori volontari provveda temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale – è stata introdotta la previsione per la quale a supportare il Garante nazionale in tale attività sostitutiva siano non soltanto – come già previsto nel testo proposto dalla Commissione – le associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, ma anche gli enti locali, i consigli degli ordini professionali e le università.

All'articolo 12, concernente il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1-sexies del decretolegge n. 416 del 1989, è stato introdotto un ulteriore limite alla capienza del sistema medesimo, la quale deve essere commisurata non soltanto alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale, ma anche alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies dello stesso decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente.

All'articolo 14, in materia di diritto alla salute e all'istruzione, al comma 3, è stata introdotta la precisazione per la quale l'obbligo per le istituzioni scolastiche e formative accreditate di attivare le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati decorre dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza. Al medesimo comma 3 è stato inserito un periodo, il quale vincola le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle disposizioni del comma a provvedervi nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Dieta mediterranea.

S. 313.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9ª Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato sul disegno di legge S. 313, recante « Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea ».

Il disegno di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento. In particolare: al comma 1, pone la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e riconosciuta quale modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito effetti benefici sulla salute; al comma 2, prevede che gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea, da condurre nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, siano volti a promuovere e a sostenere la diffusione del modello nutrizionale, nonché delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare; al comma 3, viene conferita alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali la facoltà di adottare adeguati strumenti volti a valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale e internazionale, nonché a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici della dieta mediterranea; gli enti territoriali, nell'adozione di tali misure, devono assicurare il rispetto dei principi generali contenuti nel provvedimento in esame e la conformità alla disciplina del marchio « dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità » recata dall'articolo 6 del provvedimento medesimo.

L'articolo 2 reca le definizioni e gli obiettivi. In particolare: al comma 1, definisce la dieta mediterranea come l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte; al comma 2, vengono elencati i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione di sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione; la diffusione dei prodotti della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva; l'elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea negli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza; l'intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate; il comma 3 prevede che le linee operative per l'attuazione dei predetti obiettivi siano definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, sentito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterraneapatrimonio dell'umanità, istituito dal successivo articolo 3.

L'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. Del Comitato, presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno, tra l'altro, parte un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e due rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza unificata.

L'articolo 4 istituisce la « Giornata Nazionale della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità », la quale dovrà essere celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale il 16 novembre di ogni anno.

L'articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea. Prevede, altresì, che, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica.

All'articolo 6, si dispone l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del marchio « dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità », di proprietà esclusiva del Ministero medesimo, al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta mediterranea e i prodotti connessi, nonché i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. L'utilizzo del marchio ha, inoltre, la finalità di rendere maggiormente visibili e più fa-

cilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della « dieta mediterranea », e intende assicurare la visibilità della Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nonché del valore culturale della dieta mediterranea.

L'articolo dispone l'istituzione. presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità. Al riguardo non si prevedono disposizioni in ordine ai criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo. Poiché la promozione della dieta mediterranea è ascrivibile alle materie di competenza concorrente, occorrerebbe prevedere - in linea con la costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n. 253 del 2013, n. 50 del 2008, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006) - una disciplina per la definizione di criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo con provvedimento il cui contenuto sia oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Non risulta, infatti, esaustiva, la mera condivisione con la predetta Conferenza delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi della legge (ai sensi dell'articolo 2, comma 3).

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni ed una osservazione (vedi allegato 3).

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) rileva che nel Comitato per la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3, non è prevista la presenza di rappresentanti delle Città metropolitane e delle Province e richiede in proposito un'integrazione del parere.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, fa presente che la prima condizione del parere proposta dalla relatrice fa riferimento genericamente ad un aumento del numero dei rappresentanti degli « enti territoriali » nell'ambito del Comitato, comprendendo dunque anche la possibilità

che il Comitato medesimo sia integrato da rappresentanti di Città metropolitane e Province. Propone dunque di riformulare la seconda condizione della proposta di parere sostituendo le parole « dei Comuni » con le parole « degli enti locali ».

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, accoglie la proposta di riformulazione del Presidente.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 8.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4200, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante « Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno »;

rilevato che il decreto-legge reca interventi che interessano una pluralità di ambiti materiali, con la finalità di affrontare criticità riguardanti alcune aree del Mezzogiorno;

considerato che, in tale quadro, il provvedimento investe in via prevalente la materia « tutela dell'ambiente », riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.);

preso atto che rilevano altresì le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile e penale » e « tutela della concorrenza », anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*) ed *e*), Cost.);

ricordato infine che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono altresì essere richiamate le materie « tutela della salute» (articoli 1, 2 e 5), che rientra tra gli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), « rapporti dello Stato con l'Unione europea » (articolo 2), ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost.), « politiche sociali » (articolo 5), di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), e « istruzione » (articolo 6), anch'essa di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Protezione dei minori stranieri non accompagnati (S. 2583, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2583, approvato dalla Camera, recante « Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati »;

richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea », « immigrazione » e « ordinamento civile e penale », che, rispettivamente, le lettere a), b) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che diverse disposizioni incidono peraltro anche sulle materie

« istruzione » e « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché sulle materie « politiche sociali » e « formazione professionale », spettanti alla competenza legislativa delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;
- *b)* all'articolo 14, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « ove possibile » con le seguenti: « ove necessario ».

Dieta mediterranea (S. 313).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 313, recante « Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea »;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare e promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall'UNE-SCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e riconosciuta quale modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito effetti benefici sulla salute;

rilevato, altresì, che:

le misure per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea sono da ricondurre alla materia « alimentazione », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con profili connessi alla tutela della salute, nonché alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, anch'esse materie di legislazione concorrente;

ai fini della valorizzazione della dieta mediterranea, il provvedimento in esame prevede un sistema di interventi statali da condurre nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, nonché la possibilità di adozione, da parte degli stessi enti territoriali, di strumenti adeguati da assumere nel rispetto dei principi generali contenuti nel provvedimento in esame e conformi alla disciplina del marchio « dieta mediterraneapatrimonio dell'umanità » recata dall'articolo 6 del provvedimento medesimo;

il provvedimento prevede, inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione tanto del decreto ministeriale di definizione delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi posti dall'articolo 2, quanto del regolamento ministeriale volto ad individuare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica (articolo 5);

all'articolo 3, comma 2, è prevista la presenza di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di due rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza unificata in seno al Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterraneapatrimonio dell'umanità, composto da 19 membri;

considerato che, all'articolo 4, comma 2, nel disporre che la Giornata nazionale della dieta mediterranea sia celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale, risulterebbe opportuno fare menzione anche delle Città metropolitane;

rilevato infine che l'articolo 7 prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità, senza peraltro determi-

nare le modalità di gestione del fondo e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella gestione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 2, sia aumentato il numero dei rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità;

- 2) al medesimo articolo 3, comma 2, sia previsto che i rappresentanti dei Comuni siano designati dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata;
- 3) all'articolo 7, si introduca una disciplina per la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo, che contempli la previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 4, comma 2, risulta opportuno menzionare – accanto agli altri enti territoriali – anche le Città metropolitane.

Dieta mediterranea (S. 313).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 313, recante « Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea »;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare e promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall'UNE-SCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e riconosciuta quale modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito effetti benefici sulla salute;

rilevato, altresì, che:

le misure per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea sono da ricondurre alla materia « alimentazione », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con profili connessi alla tutela della salute, nonché alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, anch'esse materie di legislazione concorrente;

ai fini della valorizzazione della dieta mediterranea, il provvedimento in esame prevede un sistema di interventi statali da condurre nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, nonché la possibilità di adozione, da parte degli stessi enti territoriali, di strumenti adeguati da assumere nel rispetto dei principi generali contenuti nel provvedimento in esame e conformi alla disciplina del marchio « dieta mediterraneapatrimonio dell'umanità » recata dall'articolo 6 del provvedimento medesimo;

il provvedimento prevede, inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione tanto del decreto ministeriale di definizione delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi posti dall'articolo 2, quanto del regolamento ministeriale volto ad individuare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica (articolo 5);

all'articolo 3, comma 2, è prevista la presenza di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di due rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza unificata in seno al Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterraneapatrimonio dell'umanità, composto da 19 membri;

considerato che, all'articolo 4, comma 2, nel disporre che la Giornata nazionale della dieta mediterranea sia celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale, risulterebbe opportuno fare menzione anche delle Città metropolitane;

rilevato infine che l'articolo 7 prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità, senza peraltro determi-

nare le modalità di gestione del fondo e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella gestione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 2, sia aumentato il numero dei rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità;

- 2) al medesimo articolo 3, comma 2, sia previsto che i rappresentanti degli enti locali siano designati dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata;
- 3) all'articolo 7, si introduca una disciplina per la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo, che contempli la previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 4, comma 2, risulta opportuno menzionare – accanto agli altri enti territoriali – anche le Città metropolitane.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

161

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Giancarlo GIOR-GETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Massimo GARAVAGLIA, Assessore della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province auto- duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

nome, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIOR-GETTI, i senatori Federico FORNARO (PD) e Magda Angela ZANONI (PD), nonché i deputati Daniele MARANTELLI (PD) e Roger DE MENECH (PD).

Massimo GARAVAGLIA, Assessore della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia l'assessore Garavaglia per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	162
Audizione della presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai (Svolgimento e conclusione)	162
Comunicazioni del presidente	163
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 540/2646 al n. 547/2667)	164
AVVERTENZA	163

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, la presidente Monica Maggioni, i componenti del consiglio di amministrazione Rita Borioni, Arturo Diaconale, Carlo Freccero, Guelfo Guelfi e Giancarlo Mazzuca, e il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo l'intervento sull'ordine dei lavori del deputato Bruno MOLEA (CI), cui risponde Roberto FICO, presidente, Monica MAGGIONI, presidente della Rai, e Antonio CAMPO DALL'ORTO, direttore generale della Rai, svolgono distinte relazioni.

Dopo l'intervento sull'ordine dei lavori del deputato Vinicio Giuseppe Guido PE-LUFFO (PD), cui risponde Roberto FICO, presidente, prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC), i deputati Pino PISICCHIO (Misto) e Maurizio LUPI (AP), i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (COR) e Alberto AIROLA (M5S), il

deputato Vinicio Giuseppe Guido PE-LUFFO (PD), i senatori Maurizio GA-SPARRI (FI-PdL XVII), Francesco VER-DUCCI (PD), Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e Raffaele RANUCCI (PD).

Roberto FICO, *presidente*, come preannunciato, sospende la seduta, che riprenderà al termine dei lavori delle assemblee di Camera e Senato.

La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 20.15.

Dopo che Roberto FICO, *presidente*, dichiara ripresa la seduta, intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Lello CIAMPOLILLO, il deputato Sergio BOCCADUTRI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Monica MAGGIONI, presidente della Rai, Antonio CAMPO DALL'ORTO, direttore generale della Rai, Carlo FRECCERO, Arturo DIACONALE, Guelfo GUELFI e Giancarlo MAZZUCA, consiglieri di amministrazione della Rai, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 540/2646 al n. 547/2667, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 21.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 540/2646 al n. 547/2667)

ANZALDI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

nei giorni scorsi la Rai ha sottolineato la grande attenzione che il pubblico ha riservato alle edizioni straordinarie dei telegiornali del servizio pubblico, che hanno prontamente seguito in diretta le fasi successive alla terribile strage di Berlino;

la vicenda è stata coperta giornalisticamente, senza alcun corrispondente sul campo, ma con gli inviati di altre testate (Ansa e Repubblica) e con immagini non proprie ma prese dai circuiti internazionali di Reuters e Aptn;

lunedì 19 dicembre il corrispondente da Berlino non era nella sua sede, bensì a Roma, e che l'azienda non aveva previsto nessuno per sostituirlo;

ancorché i sindacati lamentino una riduzione delle risorse, non è stata avviata alcuna seria riflessione sugli sprechi e le spese inutili in un'azienda alla quale sono corrisposti quasi due miliardi di euro di canone versato dai cittadini;

la Rai ha dodici uffici di corrispondenza gestiti da una direzione *ad hoc* di cui, secondo le informazioni ufficiali, si sa poco o nulla, e in relazione alla quale le ultime notizie risalgono a diversi anni fa, quando la direzione fu affidata ad Augusto Minzolini dopo la sua sostituzione al Tg1;

alcune sedi sono addirittura vacanti, come Istanbul, dove l'attuale corrispondente è andato in pensione ma ancora non c'è il suo sostituto, sebbene si tratti di uno snodo decisivo per le politiche del Medio Oriente e che in queste ore è al centro di un avvenimento tragico come l'uccisione dell'ambasciatore russo;

anche la sede di Rio de Janeiro è vacante, visto che l'attuale corrispondente andrà in pensione da fine dicembre, ma non si sa ancora chi prenderà il suo posto e quando;

le sedi di Pechino e Bruxelles possono contare su due corrispondenti e quattro tecnici ciascuna e che a quella di Parigi sono assegnati due corrispondenti (Cassieri e Ziantoni) e cinque tecnici;

alla sede di Gerusalemme, oltre al corrispondente già presente Piero Marrazzo, sarebbe arrivato anche l'ex direttore di Rai Sport, Carlo Paris, secondo quanto rivela il blog di una storica firma Rai, Ennio Remondino;

alla sede di Londra sono assegnati un corrispondente (Varvello) e quattro tecnici, mentre un solo corrispondente è assegnato alle sedi di Nairobi (Nucci), il Cairo (Bonavolontà) e Mosca (Marc Innaro);

alla sede di New York sono assegnate due corrispondenti, Ferrario e Botteri;

- a Berlino erano presenti due corrispondenti, Pellino e Manzione, e che quattro mesi fa Manzione è stata nominata direttore di Rai Parlamento, ma non risulta che sia mai stata ancora sostituita;
- a Berlino è rimasto il solo Pellino, che per la giornata di ieri si era preso un giorno di ferie o di permesso e che l'azienda non aveva ritenuto necessario sostituirlo. E così la sede è rimasta scoperta nel pieno del tragico massacro al mercatino di Natale;

secondo quanto scritto dal sito « Globalist », già per le scorse vacanze estive erano sorti problemi per la mancata programmazione delle sostituzioni, decise tardi o all'ultimo momento. Eppure non si può certo dire che le ferie di agosto o quelle di Natale arrivino a sorpresa;

si chiede di sapere:

chi doveva provvedere alla sostituzione di Pellino;

se l'azienda abbia aperto una riflessione sulle costose e spesso inservibili sedi estere:

se, in particolare, i vertici della Rai ritengano che sia ancora utile mantenere degli uffici di corrispondenza;

in caso affermativo, per quali ragioni i corrispondenti non siano tempestivamente sostituiti in occasione degli avvicendamenti;

quali siano i costi delle sedi di corrispondenza e quanto vengano sfruttate da telegiornali e approfondimenti informativi;

quali siano le loro dotazioni tecnologiche e se corrisponda al vero che gran parte delle sedi estere sono in analogico e quindi che il materiale che producono è inservibile o comunque di difficile valorizzazione;

quanto costerà mettere in digitale i diversi uffici di corrispondenza.

(540/2646)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come le sedi estere siano comunque disponibili a fornire, su richiesta di Reti e Testate, informazioni e contributi (es. immagini girate dai propri addetti, filmati di repertorio, ecc.), salvo ovviamente le prestazioni direttamente connesse all'immediata presenza in video ed in voce del corrispondente (es. dirette, collegamenti, aggiornamenti live, ecc.); in linea generale la Rai provvede, in casi di rilevanti periodi di assenza per ferie e/o altro titolo,

ad adottare le opportune determinazioni per assicurare la necessaria continuità nel presidio degli Uffici. Nel quadro sopra sintetizzato, nella circostanza degli avvenimenti di Berlino, il corrispondente era – nella sua qualità di fiduciario dei corrispondenti esteri - in permesso sindacale per la c.d. « consulta » dei Comitati di Redazione; tenuto conto della ridotta durata del permesso, non si era provveduto alla sostituzione del corrispondente. La copertura della strage è stata comunque assicurata dal Tg2 che ha tenuto aperta l'edizione delle 20,30 fin oltre le 23 (con il contributo di Rino Pellino in studio da Roma), più l'edizione straordinaria del Tg1 dalle 22, lo speciale Tg3 dalle 22,43 e lo speciale Porta a Porta e naturalmente il flusso di Rainews.

Per quanto attiene all'incidenza degli uffici di corrispondenza rispetto all'offerta informativa, sotto il profilo economico questa è valutabile in una quota inferiore all'1 per cento a fronte di oltre 20 mila contributi (in termini di servizi chiusi, collegamenti, reportage, dossier, dirette, ecc.) forniti annualmente dalle Sedi Estere.

Con riferimento alla tematica delle dotazioni tecnologiche, è stato sviluppato negli ultimi anni un processo di rinnovamento, che vede oggi i mezzi di produzione delle Sedi Estere in gran parte digitalizzati; le stesse Sedi, in ogni caso, dispongono nel contempo anche di mezzi analogici per la gestione dei materiali conservati negli archivi e nelle rispettive teche RF/TV.

BRUNETTA. — Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

nei giorni scorsi sulle principali reti Rai si è svolta, come ogni anno, la maratona televisiva Telethon, che ha coinvolto i principali programmi televisivi;

la maratona tv della Fondazione Telethon sulle reti Rai, per la 27esima edizione 2016 da poco conclusa, ha registrato un bilancio di 31 milioni e 627.553 euro per sostenere e finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare; in merito all'edizione 2015, come si apprende da fonti di stampa, risultano delle rilevanti discrasie tra il totale delle risorse raccolte e quelle effettivamente destinate alla ricerca scientifica;

infatti, durante la raccolta Telethon del 2015 andata in onda sulle tv Rai sono stati raccolti un totale di 31.514.911 euro;

successivamente, nel bilancio approvato nel 2016 i proventi della maratona risultano essere pari ad euro 24.793.507;

risulterebbe inoltre che Telethon avrebbe erogato grazie alla ricerca esterna, attraverso i bandi solo 5 milioni di euro e che non ci sarebbe alcuna evidenza della destinazione dei restanti 26 milioni di euro;

a parere dell'interrogante è urgente fare chiarezza circa i fondi che effettivamente vengono destinati a favore della ricerca scientifica per le malattie rare e conseguentemente fare chiarezza circa l'ampio spazio che la Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dedica annualmente alla raccolta di beneficenza;

ogni anno la Rai dedica infatti una vetrina di assoluto primo piano alla raccolta benefica di Telethon, destinando spazi della tv pubblica pagati da tutti i cittadini con il canone;

inoltre, nei giorni precedenti alla messa in onda della maratona Telethon, si è proceduto ad un vasta campagna pubblicitaria, che ha anticipato l'ampio spazio dedicato al tema dalle principali trasmissioni delle reti Rai;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai siano a conoscenza dei fatti rappresentati in premessa, dei quali è stata data evidenza dalla stampa nazionale;

in caso affermativo, se non ritengano urgente rendere note tutte le informazioni in possesso della Rai, relative alla maratona Telethon, con particolare riguardo alla effettiva destinazione delle risorse per la ricerca scientifica.

(542/2648)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, si riporta di seguito una nota allegata: « Fondazione Telethon e Rai »- predisposta direttamente con la Fondazione Telethon — che ha l'obiettivo di fornire i principali elementi di analisi sugli obiettivi strategici e sulle modalità operative di rendicontazione delle variabili economiche relative all'attività di comunicazione svolta dalla Fondazione e dalla Rai.

NOTA ALLEGATA: « Fondazione Telethon e Rai ».

Fondazione Telethon e Rai camminano insieme da oltre 25 anni nella lotta alle malattie genetiche rare, generando un sodalizio di intenti che ha garantito raccolte fondi consistenti e fondamentali per il raggiungimento della missione della Fondazione, attraverso una attività di comunicazione che vive di due aree principali:

VALORI

Raccontare storie di persone con malattie genetiche rare, famiglie, emotività, inclusione; vogliamo sensibilizzare attraverso la diffusione di queste storie, l'opinione pubblica su come tali malattie impattino sulla quotidianità dei portatori di interesse, e sull'importanza di non lasciare queste persone a combattere da sole contro questi spaventosi nemici.

NOZIONI/INFORMAZIONI

Riffondere cultura e conoscenza scientifica sul tema delle malattie genetiche rare e su come agire per poterle contrastare grazie ad una raccolta fondi che alimenti la ricerca scientifica.

L'eccezionale visibilità nei canali televisivi, radiofonici e internet rende la Maratona Rai oltre che una fondamentale occasione di raccolta fondi, anche un momento chiave del flusso di comunicazione che Fondazione Telethon sviluppa per diffondere una corretta informazione sulla ricerca scientifica. Dando visibilità alle persone affette da una malattia genetica rara, portiamo le loro storie fuori dal buio e

contribuiamo al miglioramento della qualità delle loro vite in una costante tensione verso la cura delle malattie che li affliggono.

FONDI DESTINATI ALLA RICERCA

Nell'ultimo anno di bilancio, 41.185.647 euro sono stati investiti nelle attività di missione e nello specifico e coerentemente con quanto indicato nello statuto della Fondazione:

tutti gli investimenti su progetti di ricerca sia intramurali (svolti cioè nei nostri istituti) che extramurali (svolti cioè in laboratori distribuiti sull'intero territorio nazionale), secondo quanto riportato nel bilancio 2016 (certificato dalla PWC), e per un totale di 35.273.084 euro così suddivisi:

13.721.000 euro: programmi di ricerca presso l'Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Napoli – TIGEM;

10.124.000 euro: programmi di ricerca presso l'Istituto San Raffaele-Telethon per la Terapia Genica- SR- TIGET;

1.792.000 euro: Programma Carriere Ricercatori del Dulbecco Telethon Institute;

4.951.000 euro: bando principale per progetti di ricerca valutato dalla Commissione di giugno;

500.000 euro: bando per progetti di ricerca esplorativi su malattie neglette;

927.000 euro: bando clinico per progetti di ricerca su malattie neuromuscolari;

530.000 euro: network nazionale biobanche per le malattie genetiche;

700.000 euro: Centri Nemo (NEuro-Muscular Omnicenter) di Roma, Milano, Messina;

875.000 programma malattie non diagnosticate (Napoli, Roma, Monza);

400.000 euro: finanziamento per progetti sulla sclerosi laterale amiotrofica-SLA (bando Arisla 2015);

450.000 euro: Open Access (programma trasparenza pubblicazioni scientifiche);

304.000 euro: altri finanziamenti.

I fondi per il sostegno diretto di progetti di ricerca e le strutture che li supportano operativamente per selezionare la ricerca migliore e portarla verso la produzione di terapie (quasi 4 milioni di euro). Questo impegno di Telethon sulle attività di sviluppo ha consentito di trattare sinora 59 pazienti e mettere a punto la cura definitiva di 3 malattie.

La promozione della cultura della ricerca nel nostro Paese e le attività di sensibilizzazione sul tema delle malattie genetiche rare e dei bisogni della comunità dei pazienti, consentendo a chi non ha voce di uscire dal buio e assumere il legittimo ruolo da protagonista che Fondazione Telethon, anche grazie alla storica collaborazione con Rai, conferisce a chi è affetto da una malattia genetica rara (oltre 2 milioni di euro).

LA MARATONA RAI ED IL NUMERA-TORE

Oltre a raccogliere i fondi, la maratona ha contribuito in 27 anni a far conoscere un problema altrimenti trascurato a detta degli stessi pazienti, inoltre si evidenzia che:

non paghiamo conduttori e artisti (solo spese di trasferta);

contribuiamo alle spese vive di produzione (13 ore totali di diretta) con un investimento di 700.000 euro più iva, ampiamente compensato dalla grande visibilità e dalla raccolta direttamente generata.

Inoltre Fondazione Telethon non si accende solo durante la Maratona ma è attiva tutto l'anno perché comunicare è molto importante per noi e vorremmo farlo quotidianamente trasmettendo il nostro impegno e i nostri risultati in modo trasparente e diretto, informando le persone su qualità e impatto della ricerca sostenuta dalla Fondazione perché crediamo nell'adesione consapevole dei nostri donatori.

È altresì nostro dovere rispettare il contenimento dei costi in un equilibrio complesso, soprattutto per una organizzazione non profit. Crediamo, inoltre, in un'alleanza trasparente e diretta tra il mondo della ricerca e i mezzi di informazione e facciamo del nostro meglio per facilitarla.

Il Numeratore è l'icona della nostra Maratona televisiva, un simbolo della crescente partecipazione collettiva che ogni anno si mobilita in favore delle persone affette da malattie genetiche rare. La sua crescita testimonia il fatto che ciascuno che sia un privato o una grande azienda possa dare il suo contributo e raccoglie parte della nostra raccolta fondi determinata proprio grazie alla grande visibilità che otteniamo ogni dicembre grazie alla storica collaborazione con Rai.

Quello che viene rappresentato in TV da sempre include tutte le attività e le promesse di donazione raccolte sul territorio, con i donatori e con i partner, nel periodo che si conclude il 31 dicembre. Questo per gratificare e coinvolgere tutti i partecipanti di questa attivazione collettiva.

Quindi nel Numeratore rientrano anche alcune voci che nel bilancio contabile risultano separate (campagna maratona, marketing, lasciti, donazioni regolari) ma rappresentano correttamente la complessiva attività di raccolta del periodo.

Nello specifico, infatti, nell'anno 2015-16 il nostro bilancio di entrate al 30.6.16 supera la soglia di 60 milioni di euro, cifra ben maggiore del numeratore proprio perché rispetto al 31.12 ci sono altri sei mesi di attività. Degli oltre 60 milioni complessivi, 41,7 mln euro derivano direttamente dalla raccolta fondi, a cui si aggiungono oltre 18 mln derivanti invece da accordi industriali e finanziamenti esterni (es: grant ERC).

Nello specifico la classifica dei proventi per canali, rappresentata nel bilancio contabile, fa riferimento a logiche legate ai principi contabili per gli Enti Non Profit emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dall'OIC. In particolare, la rappresentazione della « Campagna Maratona » risponde agli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 (come modificato dall'articolo 8 del Dlgs. 460/97).

Il dato del Numeratore rappresenta quindi il valore complessivo delle donazioni ricevute e delle promesse di donazione, raccolte e rendicontate durante la settimana della Maratona, alla data del 31.12 e comprende pertanto alcune voci che, successivamente, nel bilancio, saranno rappresentate all'interno di altri canali. Ne sono un esempio le esplicite promesse di donazione raccolte tramite direct marketing, le donazioni ricorrenti e lasciti accettati sulle quali esiste una consistente aspettativa di concretizzazione e che complessivamente, alla data del 31.12.2015, superavano i 7,5 milioni di euro.

IL MODELLO TELETHON

L'esperienza della Fondazione Telethon è la dimostrazione che anche in Italia si può gestire un sistema di valutazione dei progetti e di distribuzione dei fondi basato sul merito. Lo confermano una qualità media delle pubblicazioni scientifiche paragonabile se non superiore a quella dei principali centri di ricerca biomedica statunitensi e la leadership internazionalmente riconosciuta in un settore innovativo come la terapia genica. Alla base non c'è alcuna ricetta magica: il cosiddetto « modello Telethon » non è altro che una versione in miniatura dell'agenzia pubblica della ricerca statunitense, i ben noti National Institutes of Health (NIH), che amministrano budget stellari di diverse decine di miliardi dollari e sono considerati l'agenzia più efficiente al mondo. Ebbene, per l'NIH i costi legati al processo di valutazione non superano l'1 per cento dei fondi totali investiti.

BRUNETTA. — Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

il giornalista Francesco Merlo è stato ospite nella puntata di domenica 8 gennaio, della trasmissione «In mezz'ora», condotta da Lucia Annunziata, su Rai Tre;

nel corso dell'intervista, Merlo ha rivolto pesantissime accuse alla televisione di Stato, parlando di « *stalking* corporativo, da parte di sindacato, Consiglio di amministrazione e Commissione di vigilanza » condotti « contro me e Verdelli perché ci consideravano degli intrusi e hanno fatto di tutto perché ci dimettessimo »;

Francesco Merlo, editorialista di Repubblica è stato consulente Rai fino a pochi giorni fa, con un lauto contratto, che secondo notizie di stampa si sarebbe attestato sui 240 mila euro annui, per compiti che non sono mai stati specificati;

lo scrivente ritiene che sia inaccettabile e paradossale che un giornalista, consulente Rai, sia ospite di una trasmissione del servizio pubblico e approfitti per attaccare la stessa tivù di Stato, i suoi giornalisti e il Parlamento;

l'interrogante ritiene che sia opportuno, oltre che doveroso fare piena chiarezza in merito ai dettagli del contratto di consulenza intercorso tra il giornalista e la Rai:

si chiede di sapere:

se i vertici Rai non ritengano urgente chiarire, con urgenza, tutti gli aspetti del contratto di consulenza intercorso tra la Rai e il giornalista Francesco Merlo, e, in particolare, se si trattava o meno di un contratto di esclusiva, quali compiti Merlo era chiamato a svolgere e quali sono stati i risultati effettivi prodotti con il proprio lavoro;

se tali risultati del lavoro svolto siano stati oggetto di relazioni, rapporti, analisi, proposte in forma scritta;

in caso affermativo, se tali documenti siano nella disponibilità dell'azienda e se possano essere trasmessi all'interrogante;

se l'Autorità nazionale anti corruzione (Anac) abbia sollevato dubbi di legittimità in ordine al contratto di consulenza di Francesco Merlo;

se i vertici Rai e la direzione di rete fossero a conoscenza del fatto che Francesco Merlo, ormai dimessosi dall'incarico, sarebbe stato ospite della trasmissione di Lucia Annunziata e se i vertici aziendali intendano intraprendere azioni legali contro Francesco Merlo, in ordine alle ultime gravissime dichiarazioni richiamate in premessa.

(543/2658)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Francesco Merlo aveva ricevuto da RAI un incarico professionale quale giornalista professionista iscritto al relativo Ordine Professionale, con un perimetro di parziale esclusiva contrattualmente disciplinata, di durata biennale; l'incarico affidato a Merlo riguardava la « strategia dell'offerta informativa Rai » e il « supporto al Direttore per il coordinamento editoriale dell'offerta informativa »; in tale ambito, più in particolare, si inserisce il contributo che Merlo ha fornito su tutte le attività che hanno visto impegnata la Direzione nei mesi scorsi: dal lavoro di studio e di analisi del mercato televisivo nazionale e internazionale (in vista della proposta di un piano editoriale per l'informazione Rai), alla gestione delle molte emergenze che si sono verificate da allora sul fronte della cronaca, alla collaborazione con tutti i programmi di approfondimento giornalistico che ne hanno fatto richiesta. La valutazione del Direttore Verdelli sull'attività svolta è pienamente positiva.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione non ha – nella propria delibera n. 961 del 14 settembre – sollevato dubbi di legittimità di carattere specifico in ordine al contratto con Merlo, formalizzato durante il periodo di vigenza del PTPC 2016-2018 (che, come riportato nella delibera stessa, « prevede, in aggiunta ai principi generali, anche dei protocolli specifici al fine di mitigare i rischi di corruzione legati ai vari processi aziendali »).

Con riferimento alla presenza di Francesco Merlo, in qualità di ospite insieme a Enrico Mentana, al programma « In mezz'ora » di domenica 8 gennaio (dedicata al tema delle c.d. fake news) si segnala che i vertici aziendali – in linea con le politicies aziendali – non ne erano stati specifica-

mente informati e non intendono intraprendere azioni legali nei confronti dello stesso Merlo.

BOCCADUTRI. — Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

il servizio radiofonico è una delle basi del servizio pubblico;

il dott. Nicola Sinisi è stato sollevato dal suo incarico di direttore generale di Radio Rai, come annunciato da diversi organi di stampa, tra cui Il Corriere della Sera il 4 gennaio (http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/politica/2017/4-gennaio-2017/sinisi-lascia-radiorai-2401177074257.shtml);

l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 961 del 14 settembre 2016 ha raccomandato alla Rai « la necessità di assicurare l'effettiva applicazione e l'efficacia di tutte le misure specifiche previste dal PTPC, tra cui rientra la ricognizione preventiva delle professionalità interne che, in conformità a quanto previsto nel Piano e diversamente da quanto riscontrato con riferimento alle procedure di assunzione analizzate dall'Autorità, deve essere effettuata tramite lo strumento del job posting, da utilizzarsi in modo preventivo e non concomitante rispetto all'avvio di procedure di selezione esterna »;

si chiede di sapere:

quali criteri si intendano utilizzare per la nomina del nuovo direttore, e in particolare in che modo si intenda rispettare la raccomandazione dell'ANAC.

(544/2659)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La posizione di Direttore della Radiofonia è attualmente occupata ad interim da Roberto Sergio, Vice Direttore della stessa (il relativo curriculum è pubblicato sul sito Trasparenza della Rai).

Per quanto riguarda la nomina del nuovo Direttore, la Rai si atterrà alle procedure in vigore, riportate – tra l'altro – nel Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale (anche questo disponibile sul sito Trasparenza della Rai) che – anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – è attualmente in fase di progressivo aggiornamento.

GASPARRI. — Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

essendo stata istituita con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata;

nella giornata del Ricordo sono previste iniziative per diffondere la conoscenza, nelle scuole ma anche da parte di istituzioni ed enti, della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra;

la Rai è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo;

la legge n. 112 del 2004 ha ridefinito i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo che deve garantire, tra l'altro, un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale;

in occasione della ricorrenza del 27 gennaio – Giorno della memoria – in cui si commemorano le vittime dell'Olocausto, la Rai opportunamente ha messo in onda, sulle principali reti, degli *spot* celebrativi;

si chiede di sapere:

quali iniziative la Rai intenda assumere per celebrare il Giorno della memoria;

quali iniziative saranno assunte per celebrare la Giornata del ricordo;

se la Rai abbia realizzato e programmato la messa in onda di *spot* cele-

brativi della Giornata del ricordo, così come sta giustamente già avvenendo per il Giorno della memoria.

(547/2667)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Si riportano di seguito le iniziative editoriali televisive specifiche pianificate sui canali generalisti per celebrare il Giorno della Memoria (27 gennaio 2017).

Rai1

Venerdì 27 gennaio

Unomattina (dalle ore 06:45) realizzerà una puntata speciale con servizi in collegamento da Gerusalemme.

Storie Vere (10:05) dedicherà l'intera puntata alla ricorrenza.

Celebrazione del Giorno della Memoria, in diretta dal Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, a cura del TG1 (dalle 10:55).

La Vita in Diretta (dalle 15:30) dedicherà uno spazio di approfondimento alla ricorrenza.

Tv7 (23:50) riserverà un servizio all'anniversario.

Rai2

Venerdì 27 gennaio

Film Elser – 13 minuti che non cambiarono la storia (21:20) Regia: Oliver Hirschbiegel; con: Christian Friedel, Katharina Schuttier, Burghart Klaussner.

Documentario « Carlo Angela: Il medico stratega » (23:15).

Rai3

Giovedì 26 gennaio

Geo (16:40) dedicherà una parte del programma alla Giornata della Memoria con un ospite in studio.

Film Vento di primavera (21:15) – Regia di Rose Bosch con Jean Reno, Mélanie Laurent e Gad Elmaleh.

Documentario « Il Maestro » (23:10).

Venerdì 27 gennaio

Il Tempo e La Storia – Ravensbrück il lager delle donne (13:15).

Documentario « Il Maestro » (15:20).

Blob (20:00) proporrà alcuni materiali relativi alla Giornata.

Fuori Orario (01:50) trasmetterà una programmazione di film e documentari dedicata alla ricorrenza.

Inoltre, la ricorrenza sarà celebrata anche all'interno di «Agora» (08:00), «Mi manda Raitre» (10:00), «Tutta salute» (11:10), «Chi l'ha visto? 12.25» (12:25), «Gazebo Social News» (20:10).

Sabato 28 gennaio

Blob (20:00).

Lunedì 30 gennaio

« La Grande Storia – Memorie di uno sterminio » (23:15): il racconto della liberazione di Auschwitz.

TGR.

TGR-Piemonte.

TGR-Friuli Venezia Giulia (redazione in lingua italiana).

Spot Informativo: da venerdì 13 a venerdì 27 gennaio sarà programmato su tutte le Reti Rai lo spot prodotto da Rai per la Giornata della Memoria.

Per quanto riguarda il Giorno del Ricordo (10 febbraio 2017) si riportano di seguito le iniziative editoriali televisive specifiche pianificate ad oggi sui canali generalisti.

Rai1

Venerdì 10 febbraio

UnoMattina dedicherà uno spazio alla ricorrenza alle ore 9:10 circa, con la partecipazione di due ospiti in studio.

Tg1 riserverà una copertura informativa al Giorno del Ricordo all'interno delle edizioni dei TG.

Rai2

Venerdì 10 febbraio

I Fatti Vostri (11:00) dedicherà uno spazio editoriale alla ricorrenza.

Tg2 Punto di vista (23:50) sarà dedicato al Giorno del Ricordo.

Rai3

Venerdì 10 febbraio

Il tempo e la storia – Foibe e le commissioni d'inchiesta (13:15) con il prof. Raoul Pupo.

Fiction - Il Cuore nel Pozzo (21:15) Regia di A.Negrin con L. Gullotta, B. Fiorello, A. Liskova.

Tg3.

Linea Notte (ore 24:00) riserverà un approfondimento alla celebrazione.

TGR

TGR-Friuli V.G. redazione lingua italiana.

TGR-Friuli V.G. redazione lingua slovena.

Ancora, si segnala che è in corso di definizione la diretta dalla Camera dei Deputati della celebrazione del Giorno del Ricordo che si svolgerà nell'Aula di Montecitorio alla presenza della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdì 10 febbraio dalle ore 11 alle ore 12 circa.

Da ultimo si mette in evidenza che è in « Correva l'anno – Foibe » (a seguire). | fase di predisposizione lo spot informativo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran	
Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Antonio Binni.	
(Svolgimento e conclusione)	173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 14.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.10.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Antonio Binni.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce l'audizione del dottor Antonio Binni, Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori. Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella scorsa riunione sull'opportunità di convocarlo per svolgere una audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno, le domande saranno rivolte al testimone dalla Presidente. Avverte quindi il dottor Binni che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti. Lo invita poi a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale, indicando le proprie generalità.

Antonio BINNI, Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale.

Rosy BINDI, *presidente*, rivolge le domande al testimone, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno. Propone inoltre che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Antonio BINNI, Gran Maestro della duta della Comm Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi fascicolo a parte.

Accettati Muratori, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Binni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

La seduta termina alle 21.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato	175
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del	
2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2016	175

Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori del Comitato.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut), svolge una relazione sulla missione effettuata da una delegazione del Comitato a Parigi dal 12 al 14 dicembre 2016.

Dopo interventi del senatore CASSON (PD) e della deputata VILLECCO CALIPARI (PD), il Comitato approva la relazione.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2016.

I relatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S) proseguono nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, d	el Regolamento della Camera, di una proposta	
di relazione sull'attività della Commission	e (Seguito e rinvio)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DA	I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione.

(Seguito e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, sull'« Assetto normativo del settore delle Casse previdenziali private ».

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, ricorda che nella seduta del 17 gennaio 2017 gli onorevoli Titti Di Salvo e Giuseppe Galati hanno illustrato il contenuto della Relazione.

La deputata Titti DI SALVO (PD), preso atto che non sono pervenute osservazioni o integrazioni sullo schema di relazione, ritiene che la fase di discussione sul merito della proposta di relazione possa considerarsi conclusa.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni con i soggetti interessati finalizzato all'approfondimento della proposta di relazione e rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	177
Esame della proposta di relazione sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella regione Veneto (relatori: sen. Luis Alberto Orellana, on. Giovanna Palma) (Rinvio del seguito	
dell'esame)	177
Audizione di rappresentanti di SYNDIAL (Svolgimento e conclusione)	177

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che il Presidente del Senato, in data 23 gennaio 2017, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati il senatore Massimo Cervellini, in sostituzione del senatore Massimo Caleo, dimissionario.

Esame della proposta di relazione sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella regione Veneto (relatori: sen. Luis Alberto Orellana, on. Giovanna Palma).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 20 dicembre

i relatori avevano presentato una proposta di relazione e che, sulla base delle osservazioni e delle proposte di modifica pervenute, hanno poi predisposto un nuovo testo che sarà trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Pertanto, al fine di valutarne compiutamente i contenuti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Audizione di rappresentanti di SYNDIAL.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Vincenzo Maria Larocca, amministratore delegato, accompagnato da Mauro Marangon, responsabile innovazione tecnologica e ingegneria ambientale, e da Enrica Barbaresi, responsabile dei rapporti istituzionali, che ringrazia della presenza.

Vincenzo Maria LAROCCA, amministratore delegato di Syndial, e Mauro MA-RANGON, responsabile innovazione tecnologica e ingegneria ambientale di Syndial, svolgono relazioni.

Enrica BARBARESI, responsabile dei rapporti istituzionali di Syndial, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (M5S), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Vincenzo Maria LAROCCA, amministratore delegato di Syndial, e Mauro MA- RANGON, responsabile innovazione tecnologica e ingegneria ambientale di Syndial, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	17
Audizione del delegato ANCI per l'immigrazione e le politiche per l'integrazione, Matteo Biffoni (sindaco di Prato) (Seguito dello svolgimento e conclusione)	17
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del delegato ANCI per l'immigrazione e le politiche per l'integrazione, Matteo Biffoni (sindaco di Prato).

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, iniziata nella seduta del 26 ottobre scorso.

Matteo BIFFONI, delegato ANCI per l'immigrazione e le politiche per l'integrazione, svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena CARNEVALI (PD), Paolo BENI (PD), Maria Chiara GADDA (PD), Sara MORETTO (PD) e Camilla SGAMBATO (PD), ai quali replica Matteo BIFFONI, delegato ANCI per l'immigrazione e le politiche per l'integrazione.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, per la disponibilità dimostrata e per i contenuti dei suoi interventi, che hanno consentito di approfondire diversi aspetti.

La seduta termina alle 15.45.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame testimoniale del C.V. Francesco Battaglia, UCOSEVA – MM (Svolgimento e rinvio) .	180
Esame testimoniale del C.V. Massimo Castelli, Servizi vigilanza area nord – MM (Svolgimento e conclusione)	181
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame testimoniale del Col. Filippo Agosta, JMED - COI (Svolgimento e conclusione)	181

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Esame testimoniale del C.V. Francesco Battaglia, UCOSEVA – MM.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, presidente, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1

e 2, del proprio regolamento interno, all'audizione del Capitano di Vascello Francesco Battaglia, Capo dell'Ufficio coordinamento servizio di vigilanza d'area dello Stato Maggiore della Marina, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo per valutare l'esistenza di un rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Francesco BATTAGLIA, *UCOSEVA-MM*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, presidente, ringrazia il Capitano di Vascello Francesco Battaglia per il contributo fornito ai lavori della Commissione, riservandosi di convocarlo nuovamente in una successiva seduta per approfondire alcuni degli argomenti trattati. Passa quindi al successivo esame testimoniale.

Esame testimoniale del C.V. Massimo Castelli, Servizi vigilanza area nord - MM.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, presidente, avverte che la Commissione sta procedendo ad un ulteriore esame testimoniale, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, e ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno. In particolare, anche il Capitano di Vascello Massimo Castelli, Capo del Servizio di vigilanza antinfortunistica d'area dello Stato Maggiore della Marina, sarà ascoltato in qualità di persona informata dei fatti, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo sul rischio lavorativo a carico di personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, gli rivolge una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Massimo CASTELLI, *Servizi vigilanza* area nord – MM, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Donatella DURANTI (SI-SEL), Paolo COVA (PD), Paola BOLDRINI (PD) e Mauro PILI (MISTO).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Capitano di Vascello Castelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.40.

Esame testimoniale del Col. Filippo Agosta, JMED - COI.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, presidente, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Colonnello Filippo Agosta, Capo Divisione JMED – MEDAD del Comando Operativo di Vertice Interforze, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul pos-

sibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, rivolge al Colonnello Agosta una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Filippo AGOSTA, *JMED – COI*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello Agosta, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (Svolgimento e conclusione)

183

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 19.55.

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sofia AMODDIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.10, è ripresa alle 21.20.

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sofia AMODDIO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.55, è ripresa alle 22.

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.55.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (Seguito dell'esame e rinvio)	4
AVVERTENZA	6
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1ª Senato)	
AVVERTENZA	7
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi, sulle prospettive dell'integrazione europea nell'anno del 60° anniversario dei Trattati di Roma (Svolgimento e conclusione)	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	22

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita. COM(2016)763 final (Esame dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	24
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. C. 460 Speranza, C. 540 Verini e C. 3683, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	32
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	34
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni (Seguito dell'esame e rinvio)	37
ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione)	41
ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)	44
AVVERTENZA	40
III Affari esteri e comunitari	
SEDE CONSULTIVA:	
Commemorazione di Giulio Regeni	51
Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .	54
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	56
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo (Esame e rinvio)	56

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
IV Difesa	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.	
Audizione del Capo di stato maggiore della difesa, generale Claudio Graziano (Svolgimento e conclusione)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	62
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	64
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	64
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali. Atto n. 375 (Rilievi alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	65
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici. Atto n. 376 (Rilievi alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
SEDE REFERENTE:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	66
ERRATA CORRIGE	67

VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	69
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	79
SEDE CONSULTIVA:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	70
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	76
RISOLUZIONI:	. 0
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (Seguito della discussione e rinvio)	77
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri (Seguito dell'esame e rinvio)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	82
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	82
COMITATO RISTRETTO:	
Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani	82
COMITATO RISTRETTO:	
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	83
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	85
ERRATA CORRIGE	88
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », di rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e	
Bolzano	89
SEDE CONSULTIVA:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).	90
ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	91
ALLEGATO 2 (Ulteriore proposta di parere presentata dal relatore)	94
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	96
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA. Atto n. 374 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	99
Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Nomina n. 95 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	103
Proposta di nomina dell'ingegner Stefano Corsini a presidente dell'Autorità di sistema	105
portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 96 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).	107
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	114
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito esame e rinvio)	108
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022. Atto n. 372 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	109
ALLEGATO 2 (Proposta di parere)	116

145

XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	120
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	127
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	121
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	129
SEDE REFERENTE:	
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo (Seguito dell'esame e rinvio)	121
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (Seguito dell'esame e rinvio)	125
Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4214	125
Airaudo)	125
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	131
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (Seguito dell'esame e rinvio)	133
XIII Agricoltura	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2) (Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio)	139
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	143

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane: audizione di rappresentanti dell'Associazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e di Federdistribuzione
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e di Federdistribuzione
ERRATA CORRIGE
XIV Politiche dell'Unione europea
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
SEDE CONSULTIVA:
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
Protezione dei minori stranieri non accompagnati. S. 2583, approvato dalla Camera (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
Dieta mediterranea. S. 313 (Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)
ALLEGATO 3 (Proposta di parere della Relatrice) ALLEGATO 4 (Parere approvato)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
orriero di riccodencer incedimino din minimadelli incedimina della oriera incedimina
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE
AUDIZIONI:
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Sulla pubblicità dei lavori
Audizione della presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai (Svolgimento e conclusione)
Comunicazioni del presidente
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 540/2646 al n. 547/2667)
AVVERTENZA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Antonio Binni. (Svolgimento e conclusione)	173
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Sui lavori del Comitato	175
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2016	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione (Seguito e rinvio)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI Variazione nella composizione della Commissione	177
Esame della proposta di relazione sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella regione Veneto (relatori: sen. Luis Alberto Orellana, on. Giovanna Palma) (Rinvio del seguito dell'esame)	177
Audizione di rappresentanti di SYNDIAL (Svolgimento e conclusione)	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO- GLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLI- CHE IMPEGNATE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	179 179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
COMMISSIONE PLENARIA:	

Esame testimoniale del C.V. Francesco Battaglia, UCOSEVA – MM (Svolgimento e rinvio) .

Mercoledì 25 gennaio 2017 — 192 — Indice Ge	nerale
Esame testimoniale del C.V. Massimo Castelli, Servizi vigilanza area nord – MM (Svolgimento e conclusione)	181
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame testimoniale del Col. Filippo Agosta, JMED - COI (Svolgimento e conclusione)	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILI- TARE EMANUELE SCIERI	
AUDIZIONI:	
Audizione di militari in servizio nella caserma «Gamerra» di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (Svolgimento e conclusione)	183

84

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE . Pag. III



DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Mercoledì 25 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Lodovico SONEGO.

La seduta comincia alle 8.35.

Comunicazioni del presidente.

In apertura di seduta il presidente SONEGO ringrazia la delegazione per l'ottimo lavoro svolto nel corso del 2016. La delegazione italiana assume un ruolo sempre più rilevante all'interno dell'Assemblea InCE, grazie soprattutto alle iniziative organizzate e alla capacità di dialogo con tutte le altre realtà dell'InCE, sia a livello parlamentare che governativo. Ricorda che nell'anno 2017 la Presidenza di turno dell'InCE spetta alla Bielorussia, Paese in cui si è recato egli stesso nello scorso mese di novembre 2016, al fine di effettuare alcuni incontri preparatori e informativi di alto livello. A Minsk si svolgeranno, in primavera e in autunno, le tradizionali riunioni della Commissione parlamentare e dell'Assemblea parlamentare.

Il presidente SONEGO riferisce che da parte bielorussa ha potuto constatare grande apprezzamento e un rapporto privilegiato nei confronti dell'Italia, derivato sia dalle buone relazioni tra i due governi, sia dal portare avanti strategie di soft power che investono vari settori delle società civili (dai rapporti economici all'ospitalità che i bambini colpiti dal disastro di Chernobyl hanno ricevuto presso famiglie italiane fino ad oggi). La delegazione italiana, pertanto, potrà svolgere un importante ruolo di cerniera tra la Bielorussia e i paesi dell'Unione europea che fanno parte dell'InCE, senza per questo suscitare reazioni di sospetto da parte del grande alleato di Minsk che è la Russia. Esprime, infine, l'intenzione di continuare a lavorare sul tema della cooperazione culturale, accademica ed economica, proponendo ai colleghi del parlamento di Minsk degli argomenti e dei contatti universitari da poter approfondire insieme. Con la Presidenza di turno bielorussa inevitabilmente l'attenzione dell'InCE verrà spostata verso temi geopolitici che riguardano soprattutto la parte nordorientale dell'Organizzazione. Ciò non significa che il tema dei Balcani e la crisi migratoria vengano derubricati; essi potranno, invece, costituire il tema per delle riunioni di Commissione.

Prende quindi la parola il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) per ribadire l'importanza dei rapporti tra Italia e Bielorussia. Anche nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, infatti, la delegazione italiana è da sempre impegnata nel dialogo per il monitoraggio dei diritti umani e politici

nel Paese. Interviene brevemente anche l'onorevole BLAŽINA (PD), esprimendo apprezzamento per la relazione del Presidente e sottolineando la rilevanza dell'area balcanica e delle problematiche ad essa connessa per l'InCE, soprattutto l'andamento del processo di Berlino, auspicando altresì una possibile visita della

delegazione italiana presso il Segretariato InCE di Trieste.

Il presidente SONEGO ringrazia i colleghi per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.05.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0007730